

Linea Previdenza Complementare

BG

Previdenza Attiva Premium

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5106
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Regolamento

(in vigore dal 03/06/2025)

pag. 1 di 16



BGVITA

Indice

Parte I - Identificazione e scopo del PIP

Art. 1 - Denominazione

Art. 2 - Istituzione del PIP, esercizio dell'attività, sede e recapiti

Art. 3 - Scopo

Parte II - Caratteristiche del PIP e modalità di investimento

Art. 4 - Regime del PIP

Art. 5 - Destinatari

Art. 6 - Scelte di investimento

Art. 7 - Spese

Parte III - Contribuzione e prestazioni

Art. 8 - Contribuzione

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

Art. 11 - Erogazione della rendita

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

Art. 13 - Anticipazioni

Art. 13-bis - Prestazioni accessorie

Parte IV - Profili organizzativi

Art. 14 - Separatezza patrimoniale e contabile

Art. 15 - Responsabile

Art. 16 - Conflitti di interesse

Parte V - Rapporti con gli aderenti

Art. 17 - Modalità di adesione e clausole risolutive espresse

Art. 18 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

Art. 19 - Comunicazioni e reclami

Parte VI - Norme finali

Art. 20 - Modifiche del Regolamento

Art. 21 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP

Art. 22 - Operazioni di fusione

Art. 23 - Rinvio

Allegato: Disposizioni in materia di Responsabile

Regolamento

■ Parte I - Identificazione e scopo del PIP

Art. 1 - Denominazione

1. "BG Previdenza Attiva Premium - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione" (di seguito "PIP") è una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell'art. 13 del Decreto lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito "Decreto").

Art. 2 - Istituzione del PIP, esercizio dell'attività, sede e recapiti

1. Il PIP è stato istituito dall'impresa di assicurazione Alleanza Assicurazioni S.p.A. (di seguito "impresa"), con provvedimento del xx/xx/2025 la COVIP ha approvato il Regolamento del PIP.
2. L'impresa esercita l'attività di gestione del PIP con effetto dalla medesima data.
3. Il PIP è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5106.
4. L'impresa di assicurazione ha sede legale in Milano; l'attività relativa al PIP è svolta in Mogliano Veneto (TV), presso l'unità locale dell'impresa di assicurazione.
5. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa è alleanza@pec.alleanza.it

Art. 3 - Scopo

1. Il PIP ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine l'impresa provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni, secondo quanto disposto dalla normativa tempo per tempo vigente.

■ Parte II - Caratteristiche del PIP e modalità di investimento

Art. 4 - Regime del PIP

1. Il PIP è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del PIP è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari

1. L'adesione al PIP è volontaria ed è consentita solo in forma individuale.
2. Ai PIP non possono aderire coloro a cui manchi meno di un anno al compimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il PIP è attuato in forma mista, mediante contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I e di Ramo III, questi ultimi con riferimento unicamente a quelli indicati dall'art. 41, comma 1, del Decreto lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Per l'individuazione dei Rami si fa riferimento alla classificazione prevista dall'art. 2 del citato decreto.
2. I contributi versati concorrono a formare, secondo quanto precisato nell'art. 9, la posizione individuale dell'aderente, in base alla quale si determinano le prestazioni.
3. La rivalutazione della posizione individuale è collegata a una o più gestioni interne separate e/o al valore delle quote di uno o più fondi interni detenuti dall'impresa di assicurazione.
4. L'investimento delle risorse delle gestioni interne separate/fondi interni è effettuato nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal Decreto lgs 7 settembre 2005, n. 209 e dalle relative disposizioni di attuazione, dall'art. 6 comma 5-bis, lettera c) del Decreto e dalle condizioni generali di contratto, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.
5. È prevista la possibilità di aderire ad un profilo *life cycle*.
6. La politica di investimento relativa a ciascuna gestione interna separata/fondo interno, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nelle condizioni generali di contratto, è descritta nella Nota informativa. La Nota informativa descrive le caratteristiche del profilo *life cycle*.
7. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie la gestione interna separata/fondo interno, ovvero le combinazioni degli stessi ovvero il profilo *life cycle*, in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione. In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente.

Art. 7 - Spese

1. Tutte le spese e gli oneri derivanti dalla partecipazione al PIP sono indicati nelle condizioni generali di contratto e nella Nota informativa. Le spese e gli oneri non espressamente indicati nelle condizioni generali di contratto e nella Nota informativa sono a carico dell'impresa.
2. La partecipazione al PIP prevede le seguenti spese:
 - a) spese relative alla fase di accumulo:**
 - a.1) **direttamente a carico dell'aderente**, espresse in percentuale sui versamenti;
 - a.2) **indirettamente a carico dell'aderente**, come prelievo sul rendimento dalla gestione interna separata e/o come commissioni di gestione che incidono in percentuale sul patrimonio del fondo interno;
 - b) spese in cifra fissa collegate all'esercizio di prerogative individuali**, dirette alla copertura degli oneri amministrativi sostenuti dall'impresa:
 - b.1) in caso di riallocazione della posizione individuale maturata tra le gestioni interne separate/fondi interni/profilo *life cycle*;
 - c) spese relative alla fase di erogazione delle rendite;**
 - d) spese e premi relativi alle prestazioni accessorie;**
 - e) spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi;**

e.1) costi amministrativi per l'attivazione della R.I.T.A.

In caso di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti, le spese sopra indicate sono applicate in misura ridotta, secondo quanto previsto nelle singole convenzioni.

3. Qualora le risorse siano impegnate per l'acquisto di quote di OICR, sul patrimonio delle gestioni interne separate/fondi interni non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga di carattere generale previsti dalla COVIP. In particolare, nel caso di investimenti in OICR collegati, dal compenso dell'impresa sarà dedotta la remunerazione complessiva percepita dal gestore dell'OICR collegato. Fanno eccezione gli investimenti in FIA diversi da quelli collegati¹.
4. Oltre alle spese indicate al comma 2, sul patrimonio delle gestioni interne separate/fondi interni possono gravare unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse e il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione dell'impresa.
5. Le condizioni generali di contratto non prevedono clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possano quindi costituire ostacolo alla portabilità.

■ **Parte III - Contribuzione e prestazioni**

Art. 8 - Contribuzione

1. La misura della contribuzione è determinata liberamente dall'aderente.
2. I lavoratori dipendenti possono contribuire al PIP conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore intenda contribuire al PIP e abbia diritto, in base ad accordi con il datore di lavoro, a un contributo datoriale, detto contributo affluirà al PIP, nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, pur in assenza di accordi, di contribuire al PIP.
3. L'aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta lo scioglimento del contratto.
4. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
5. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).
6. L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al PIP oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

¹ Nel caso di investimenti in FIA diversi da quelli collegati sul comparto potranno gravare commissioni di gestione (ed eventuali commissioni di incentivo) a condizione che venga resa agli aderenti adeguata informativa circa la misura massima delle commissioni applicabili nell'ambito della Nota informativa. Per FIA collegati si intendono quelli promossi o gestiti dalla società che gestisce le risorse del Fondo o da altre società del medesimo gruppo di appartenenza.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente; è alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese di cui all'art. 7 comma 2 lett. a.1 e delle somme destinate, secondo quanto previsto nelle condizioni generali di contratto, a copertura delle prestazioni accessorie.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione interna separata riconosciuto all'aderente e/o in base al rendimento dei fondi interni nella quale risulta investita.
4. Il rendimento della gestione interna separata è calcolato secondo quanto segue, fatto salvo quanto trattenuto dall'impresa ai sensi dell'art. 7. Il calcolo del rendimento della gestione interna separata viene effettuato secondo le modalità indicate nelle condizioni generali di contratto, nel rispetto dei principi previsti dalla disciplina assicurativa per i prodotti di Ramo I. In particolare, ai fini del calcolo del rendimento le attività sono valutate al prezzo di acquisto nel caso di beni di nuova acquisizione e al valore di mercato al momento dell'iscrizione nella stessa nel caso di attività già di proprietà dell'impresa; le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione del rendimento della gestione solo al momento del loro effettivo realizzo.
5. Il rendimento del fondo interno è calcolato come variazione del valore di quota dello stesso nel periodo considerato. Ai fini del calcolo del valore della quota del fondo interno le attività che costituiscono il patrimonio del fondo interno sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
6. Con riferimento alla parte della posizione individuale investita nella gestione interna separata, il calcolo di cui al comma 4 viene effettuato con cadenza mensile. In caso di esercizio di prerogative individuali dell'aderente, di cui agli artt. 10, 12 e 13, l'impresa riconosce su questa parte di posizione individuale il rendimento calcolato alla prima data utile successiva a quella in cui la stessa ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
7. Con riferimento alla parte di posizione individuale investita in fondi interni, i versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote con riferimento ai giorni di valorizzazione individuati nei rispettivi regolamenti e la stessa viene determinata con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. In caso di esercizio di prerogative individuali dell'aderente, di cui agli artt. 10, 12 e 13, l'impresa riconosce su questa parte di posizione individuale il valore risultante alla prima data di valorizzazione utile successiva a quella in cui la stessa ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
8. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il PIP sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.
9. Nei casi, indicati nelle condizioni generali di contratto, in cui operino garanzie di risultato, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest'ultima viene integrata a tale maggior valore.

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro in corso per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra stati membri dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell'art. 8, comma 6, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 4 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
6. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal PIP e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
7. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
8. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.
9. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
10. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

11. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
12. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
13. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12, commi 6 e 7.

Art. 11 - Erogazione della rendita

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
2. L'aderente, può richiedere comunque l'erogazione delle prestazioni in una delle tipologie di rendita di seguito indicate:
 - una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata;
 - una rendita vitalizia con controassicurazione: detta rendita è corrisposta all'aderente finché in vita; in caso di suo decesso, il montante residuo è corrisposto alla/e persona/e da lui designata/e;
 - una rendita vitalizia raddoppiata in caso di perdita dell'autosufficienza dell'aderente verificatasi nel corso della fase di erogazione.
3. I coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il calcolo della rendita sono indicati nelle condizioni generali di contratto e possono essere successivamente modificati, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di stabilità delle imprese di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'IVASS; in ogni caso le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate dall'impresa facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno contrattuale a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nelle condizioni generali di contratto e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIP.
2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

- b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi.
 - d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art.14, comma 5, del Decreto ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.
- 3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma 2 l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'aderente. Nel caso in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 l'impresa informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di chiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
 - 4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa tempo per tempo vigente.
 - 5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
 - 6. L'impresa, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'impresa richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
 - 7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIP.

Art. 13 - Anticipazioni

- 1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380;

- c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
 3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
 4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
 5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
 6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
 7. L'impresa provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'impresa richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

Art. 13-bis - Prestazioni accessorie

1. Il PIP prevede inoltre le seguenti prestazioni accessorie:
 - una copertura accessoria obbligatoria per il caso di non autosufficienza verificatasi nel corso della fase di accumulo, che prevede l'erogazione di una rendita annua vitalizia e la maggiorazione della rendita previdenziale;
 - una copertura accessoria facoltativa per il caso di non autosufficienza verificatasi nel corso della fase di accumulo, che prevede l'erogazione di una rendita annua vitalizia di importo maggiorato rispetto a quello erogabile a fronte della copertura assicurativa obbligatoria, e la maggiorazione della rendita previdenziale;
 - una copertura accessoria facoltativa per il caso di invalidità causata da grave malattia verificatasi nel corso della fase di accumulo, che prevede l'erogazione di un capitale.
2. L'adesione alle suddette prestazioni facoltative può essere espressa all'atto dell'adesione al PIP. Per maggiori informazioni si rinvia alle condizioni generali di contratto.

Parte IV - Profili organizzativi

Art. 14 - Separatezza patrimoniale e contabile

- 1. Gli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale del PIP (di seguito "patrimonio del PIP") costituiscono, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale degli altri PIP istituiti dall'impresa, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi dell'impresa.
2. Il patrimonio del PIP è destinato all'erogazione agli aderenti delle prestazioni pensionistiche e non può essere distratto da tale fine. Su di esso non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori dell'impresa o di rappresentanti

dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del PIP non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino l'impresa.

3. Il patrimonio del PIP è costituito secondo le modalità stabilite dall'IVASS.
4. L'impresa è dotata di procedure atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti agli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla stessa rispetto alle altre operazioni svolte. Le registrazioni relative agli impegni sono separate contabilmente con riferimento a ciascuno dei PIP istituiti.

Art. 15 - Responsabile

1. L'impresa nomina un Responsabile del PIP, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze e il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate in allegato al presente Regolamento.

Art. 16 - Conflitti di interesse

1. La politica di gestione dei conflitti di interesse è definita in un apposito documento redatto ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

Parte V - Rapporti con gli aderenti

Art. 17 - Modalità di adesione e clausole risolutive espresse

- 1. L'adesione al PIP avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite all'impresa.
3. Dell'avvenuta iscrizione al PIP viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
4. L'adesione al PIP comporta l'integrale accettazione del Regolamento e del relativo allegato e, per quanto ivi non previsto, delle condizioni generali di contratto, nonché delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento dall'art. 21 del Regolamento.
5. La raccolta delle adesioni al PIP può essere svolta all'interno della sede legale o delle dipendenze dell'impresa da parte di addetti a ciò incaricati, ovvero tramite la rete di distribuzione dell'impresa.
6. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta all'impresa con modalità che garantiscono certezza della data di ricezione. L'impresa, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto della parte di premio relativa al rischio corso per la durata del contratto se erano state attivate una o più assicurazioni accessorie. L'impresa rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
7. L'aderente è tenuto a effettuare il versamento della prima contribuzione entro sei mesi dall'adesione al PIP. In caso di inadempimento, l'impresa ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando

all'aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda a effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

8. Qualora nel corso della partecipazione al PIP l'aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell'applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa, l'impresa ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda ad effettuare un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 18 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

1. L'impresa mette a disposizione la documentazione inerente al PIP e tutte le altre informazioni utili all'aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni della COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web dell'impresa, in una apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari e presso la sede legale del PIP. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso i soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.
2. L'impresa fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 19 - Comunicazioni e reclami

1. L'impresa definisce le modalità con le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP riportandole nella Nota informativa.

Parte VI - Norme finali

Art. 20 - Modifiche del Regolamento

- 1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
- 2. L'impresa stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto dall'art. 21.

Art. 21 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del PIP, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del PIP, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento o di cessione del PIP a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene l'impresa.
2. L'impresa comunica a ogni aderente interessato dalle modifiche di cui al comma 1 l'introduzione delle stesse almeno centoventi giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha novanta giorni di tem-

po per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. L'impresa può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del PIP e non contrasti con l'interesse degli aderenti.

3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Art. 22 - Operazioni di fusione

1. Nel caso in cui il PIP sia interessato da operazioni di razionalizzazione che determinano la sua fusione con un altro PIP gestito dalla medesima impresa, il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare viene riconosciuto qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 21 e con le modalità ivi previste.

Art. 23 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nelle condizioni generali di contratto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.

Disposizioni in materia di Responsabile

Art. 1 - Nomina e cessazione dall'incarico

1. La nomina del Responsabile spetta all'organo di amministrazione dell'impresa di assicurazione che esercita l'attività del PIP (di seguito "impresa"). L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo dell'impresa.
4. Le nomine e gli eventuali rinnovi dell'incarico e le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro quindici giorni dalla deliberazione.

Art. 2 - Requisiti e incompatibilità

1. I requisiti per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
 - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso l'impresa, ovvero presso le società da questa controllate o che la controllano;
 - b) l'incarico di amministratore dell'impresa.

Art. 3 - Decadenza

1. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico.

Art. 4 - Retribuzione

1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo di amministrazione all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico; viene definita, fermo restando che il compenso del Responsabile non può essere patuito sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni dell'impresa o di società controllanti o controllate.
2. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del PIP, salva diversa decisione dell'impresa.

Art. 5 - Autonomia del Responsabile

1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dall'impresa, riportando direttamente all'organo di amministrazione della stessa relativamente ai risultati dell'attività svolta.
2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative dell'impresa di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui all'art. 6. L'impresa gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo di amministrazione e di quello di controllo dell'impresa, per tutte le materie inerenti al PIP.

Art. 6 - Doveri del Responsabile

1. Il Responsabile verifica che la gestione del PIP sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari e vigila sull'osservanza della normativa tempo per tempo vigente, del Regolamento e delle condizioni generali di contratto, nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del PIP.
2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dall'impresa, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:

a) vigilare sulla gestione finanziaria delle risorse della gestione interna separata/fondo interno in base ai quali si rivaluta la posizione individuale, con riferimento ai controlli su:

- i) la politica di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quanto indicato nelle condizioni generali di contratto e nel Documento sulla politica di investimento e che gli investimenti della gestione interna separata/fondo interno avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal regolamento;
- ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;

b) vigilare sulla gestione amministrativa, con riferimento ai controlli su:

- i) la separatezza patrimoniale, verificando che gli attivi posti a copertura degli impegni del PIP costituiscano, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni degli altri PIP istituiti dall'impresa, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi dell'impresa;
- ii) le procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti agli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dall'impresa, rispetto alle altre operazioni svolte dalla stessa e la separatezza contabile delle registrazioni relative agli impegni con riferimento a ciascun PIP;
- iii) la corretta applicazione dei criteri di determinazione del valore degli attivi posti a copertura degli impegni del PIP, della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali e della loro redditività;

c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti e dei beneficiari con riferimento ai controlli su:

- i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti e dei beneficiari, sia al momento dell'adesione al PIP sia durante il rapporto;
- ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti e dei beneficiari indicate nelle condizioni generali di contratto e nella Nota informativa, siano correttamente applicate, in coerenza con quanto previsto nel Regolamento;
- iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e ai beneficiari ed in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
- iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione dei reclami, nonché il trattamento riservato ai singoli reclami;
- v) la tempestività e la correttezza dell'erogazione delle prestazioni, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.

3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dall'impresa per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti e ai beneficiari; egli controlla altresì il rispetto delle condizioni previste per l'erogazione della rendita e per altre prestazioni assicurative previste dal Regolamento del PIP.
4. Delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'impresa indicando gli interventi correttivi da adottare.

Art. 7 - Rapporti con la COVIP

1. Il Responsabile:
 - a) predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali irregolarità riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'impresa;
 - b) vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le comunicazioni relative all'attività del PIP, le segnalazioni e ogni altra documentazione richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente e dalle istruzioni emanate dalla COVIP in proposito;
 - c) comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 8 - Responsabilità

1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, eccetto che nei confronti della COVIP e delle Autorità Giudiziarie.
2. Egli risponde verso l'impresa e verso i singoli aderenti e beneficiari del PIP dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
3. All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis e 2395 del Codice Civile.

BG Previdenza Attiva Premium

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo
Fondo pensione (PIP)



Alleanza Assicurazioni S.p.A. (GRUPPO GENERALI)
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5016
Istituito in Italia

 Piazza Tre Torri, 1
20145 Milano
 041 5939651
 bgvita@bgvita.it
bgvita@pec.bgvita.it
 www.bgvita.it

Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 30/05/2025)

ALLEANZA ASSICURAZIONI S.p.A. (di seguito Alleanza Assicurazioni) è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

La Nota informativa è composta da 2 PARTI e da un'Appendice:

- la **PARTI I 'LE INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE'**, contiene INFORMAZIONI DI BASE, è suddivisa in **2 SCHEDE** ('Presentazione'; 'I costi') e ti viene consegnata al MOMENTO DELL'ADESIONE;
- la **PARTI II 'LE INFORMAZIONI INTEGRATIVE'**, contiene INFORMAZIONI DI APPROFONDIMENTO, è composta da **2 SCHEDE** ('Le opzioni di investimento'; 'Le informazioni sui soggetti coinvolti') ed è DISPONIBILE SUL SITO WEB (www.bgvita.it);
- l'**Appendice 'Informativa sulla sostenibilità'**, ti viene consegnata al MOMENTO DELL'ADESIONE.

Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

Scheda 'Presentazione' (in vigore dal 03/06/2025)

Premessa

Quale è l'obiettivo	BG Previdenza Attiva Premium è un PIP finalizzato all'erogazione di una pensione complementare , ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 . BG Previdenza Attiva Premium è vigilato dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
Come funziona	BG Previdenza Attiva Premium opera in regime di contribuzione definita : l'importo della tua pensione complementare è determinato dai contributi che versi e dai rendimenti della gestione. Tieni presente che i rendimenti sono soggetti a oscillazioni e l'andamento passato non è necessariamente indicativo di quello futuro. Valuta i risultati in un'ottica di lungo periodo.
Come contribuire	BG Previdenza Attiva Premium è rivolto a tutti coloro che intendono realizzare un piano di previdenza complementare su base individuale . Se aderisci a BG Previdenza Attiva Premium la misura e la periodicità della contribuzione sono scelte da te e, se sei un lavoratore dipendente, puoi contribuire anche versando il TFR maturando. In questo caso il versamento avviene per il tramite del tuo datore di lavoro.
Quali prestazioni puoi ottenere	• RENDITA e/o CAPITALE (fino a un massimo del 50%) al momento del pensionamento; • ANTICIPAZIONI (per acquisto/ristrutturazione prima casa, malattia, altre cause); • RISCATTO PARZIALE/TOTALE (per perdita requisiti, invalidità, inoccupazione, mobilità, cassa integrazione, decesso); • RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (R.I.T.A.).
Trasferimento	Puoi trasferire la tua posizione ad altra forma pensionistica complementare dopo 2 anni (in ogni momento per perdita dei requisiti di partecipazione, in caso di modifiche peggiorative/sostanziali).
I benefici fiscali	Se partecipi a una forma pensionistica complementare benefici di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.



Consulta il paragrafo 'Dove trovare ulteriori informazioni' per capire come approfondire tali aspetti.

Le opzioni di investimento

Puoi scegliere tra **3 comparti** e **1 profilo Life-Cycle (Programma automatico Life Cycle)**:

DENOMINAZIONE	CATEGORIA	Sostenibilità(*)	ALTRE CARATTERISTICHE
Ri.Alto Previdenza	Garantito	NO	Gestione interna separata; comparto di default in caso di R.I.T.A.
Obbligazionario Previdenza Attiva Premium	Obbligazionario	NO	Fondo interno.
Azionario Previdenza Attiva Premium	Azionario	NO	Fondo interno.

(*) **Comparti caratterizzati da una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili.**

Puoi scegliere anche una combinazione della gestione interna separata Ri.Alto Previdenza e dei fondi interni Obbligazionario Previdenza Attiva Premium e Azionario Previdenza Attiva Premium con percentuali scelte direttamente da te.

Programma automatico Life Cycle

Al momento dell'adesione puoi attivare gratuitamente il "Programma automatico Life Cycle" oppure anche successivamente al costo di Euro 50.

Il Life Cycle è un programma di investimento guidato, caratterizzato da un livello di rischio complessivamente medio-basso, che gestisce l'investimento nel tempo con l'obiettivo di ottimizzare i risultati finanziari in funzione dell'età raggiunta dall'Aderente e riducendo il livello di rischio all'avvicinarsi della scadenza stabilita (età per l'accesso alla pensione di vecchiaia dell'Aderente).

Il programma prevede:

- l'investimento automatico dei contributi nei tre comparti (Fondo interno Azionario Previdenza Attiva Premium, Fondo interno Obbligazionario Previdenza Attiva Premium e Gestione separata Ri.Alto Previdenza) secondo delle **percentuali predefinite**, in funzione degli anni mancanti all'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia e
- la riallocazione automatica, secondo le medesime **percentuali predefinite**, dell'intera posizione individuale, che è programmata ogni due anni nel giorno di valorizzazione successivo al 1° gennaio di ciascun anno e che comporta la progressiva riduzione della componente azionaria - e successivamente anche della componente obbligazionaria - a favore della gestione separata.

Il programma si sviluppa in 5 fasi:

- 1) **Prima fase:** dal 41° al 40° anno mancante all'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia, i contributi e la posizione individuale sono totalmente investiti (100%) nel Fondo interno Azionario Previdenza Attiva Premium.
- 2) **Seconda fase:** dal 39° al 28° anno mancante all'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia, i contributi e la posizione individuale sono investiti nei due comparti Fondo interno Azionario Previdenza Attiva Premium (dal 98% a scalare fino al 75%) e Fondo interno Obbligazionario Previdenza Attiva Premium (dal 2% a crescere fino al 25%); la componente investita nel comparto azionario inizia pertanto a diminuire progressivamente a favore del comparto obbligazionario.
- 3) **Terza fase:** dal 27° al 12° anno mancante all'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia, i contributi e la posizione individuale sono investiti nei tre comparti Fondo interno Azionario Previdenza Attiva Premium (dal 65% a scalare fino al 5%), Fondo interno Obbligazionario Attiva Previdenza Premium (dal 30% a crescere fino al 55% per poi scalare fino al 35%) e Gestione separata Ri.Alto Previdenza (dal 5% a crescere fino al 60%); pertanto la componente investita nel comparto azionario continua a diminuire progressivamente e la componente investita nel comparto obbligazionario inizia a diminuire progressivamente, a favore della gestione separata.
- 4) **Quarta fase:** dall'11° al 8° anno mancante all'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia, i contributi e la posizione individuale sono investiti nei due comparti Fondo interno Obbligazionario Previdenza Attiva Premium (dal 20% a scalare fino al 10%) e Gestione separata Ri.Alto Previdenza (dal 80% a crescere fino al 90%), la componente investita nel comparto obbligazionario continua a diminuire progressivamente a favore della gestione separata.
- 5) **Quinta fase:** dal 7° anno mancante all'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia i contributi e la posizione individuale sono totalmente investiti (100%) nella Gestione separata Ri.Alto Previdenza fino alla richiesta di prestazione da parte dell'Aderente.

In qualunque momento puoi disattivare il "Programma automatico Life Cycle", cambiando l'opzione di investimento dei contributi futuri e riallocando la posizione individuale maturata, a mezzo comunicazione scritta a Alleanza Assicurazioni - Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano V.to (TV).

Alleanza Assicurazioni può prevedere periodicità diverse rispetto a quelle sopra dette in funzione di particolari condizioni di mercato con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficienza del processo di riallocazione. Con l'intento di offrire soluzioni sempre adeguate ai nuovi contesti finanziari Alleanza Assicurazioni si riserva la facoltà di modificare quanto previsto dal programma Life Cycle e di adattare le scelte di investimento a particolari condizioni di mercato; in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, e sempre nel rispetto del profilo di rischio dell'aderente, Alleanza Assicurazioni potrà modificare i comparti, variare le percentuali di allocazione, la frequenza delle allocazioni stesse e il momento previsto per effettuarle, nonché prevedere che la riallocazione della posizione individuale sia effettuata solo sulla parte investita in quote.

Di tali modifiche Alleanza Assicurazioni dà comunicazione all'aderente.

In fase di adesione ti viene sottoposto un questionario (**Questionario di autovalutazione**) che ti aiuta a scegliere a quale comparto aderire.



Puoi trovare ulteriori informazioni sulle caratteristiche dei comparti di BG Previdenza Attiva Premium nella **SCHEDA 'Le opzioni di investimento' (Parte II 'Le informazioni integrative')**, che puoi acquisire dall'area pubblica del sito web (www.bgvita.it). Ulteriori informazioni sulla sostenibilità sono reperibili nell'**Appendice "Informativa sulla sostenibilità"**.

Gestione interna separata Ri.Alto Previdenza

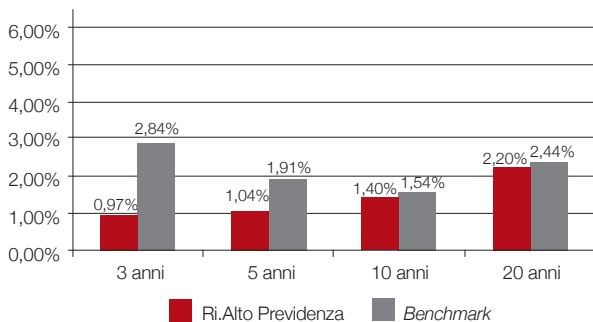
COMPARTO GARANTITO

**ORIZZONTE TEMPORALE
MEDIO/LUNGO**
(tra 10 e 15 anni dal
pensionamento)

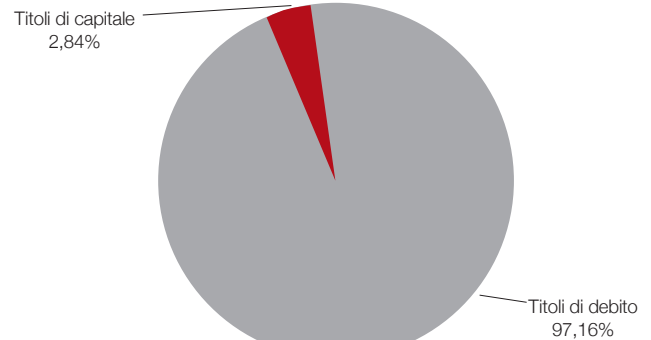
La politica di gestione adottata mira
al mantenimento del potere di acquisto
del capitale investito ed è caratterizzata
da un livello di rischio basso.

- **Garanzia:** la garanzia prevede che la posizione individuale, in base alla quale sarà calcolata la prestazione, non potrà essere inferiore ai contributi versati nella gestione separata (eventualmente riproporzionati per effetto di switch, riallocazioni automatiche, riscatti parziali, rate di rendita a titolo di R.I.T.A. già erogate e/o anticipazioni). Inoltre la medesima garanzia è attiva anche in caso di riscatto totale per:
 - decesso,
 - invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo,
 - cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
- **Data di avvio dell'operatività del comparto:** 08.11.2001
- **Patrimonio netto al 31.12.2024:** Euro 1.161.297.531
- **Rendimento netto del 2024:** 1,11%
- **Sostenibilità:**
 - ☒ NO, non ne tiene conto
 - ☐ SI, promuove CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI
 - ☐ SI, ha OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ

Rendimento netto medio annuo composto



Composizione del portafoglio al 31.12.2024



Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del comparto e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

Fondo interno Obbligazionario Previdenza Attiva Premium

COMPARTO
OBBLIGAZIONARIO
(Fondo Interno)

**ORIZZONTE TEMPORALE
MEDIO PERIODO**
(tra 5 e 10 anni
dal pensionamento)

La gestione risponde alle esigenze di un soggetto che ricerca
rendimenti contenuti nel medio periodo essendo disposto ad
accettare un'esposizione al rischio medio-bassa.

- **Garanzia:** assente
- **Data di avvio dell'operatività del comparto:** 03.06.2025
- **Patrimonio netto al 31.12.2024:** n.d.*
- **Rendimento netto del 2024:** n.d.*
- **Sostenibilità:**
 - ☒ NO, non ne tiene conto
 - ☐ SI, promuove CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI
 - ☐ SI, ha OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ

Rendimento netto medio annuo composto

n.d.*

Composizione del portafoglio al 31/12/2024

n.d.*

(*) Non disponibile: il fondo interno è di recente istituzione (03/06/2025) di conseguenza non sono disponibili i rendimenti dei singoli anni di attività, la composizione del portafoglio al 31/12/2024 e gli altri dati finanziari relativi all'anno solare precedente.

Fondo interno Azionario Previdenza Attiva Premium

**COMPARTO
AZIONARIO
(Fondo Interno)**

**ORIZZONTE TEMPORALE
MEDIO LUNGO
(tra 10 e 15 anni
dal pensionamento)**

La gestione risponde alle esigenze di un soggetto che ricerca rendimenti più elevati nel medio/lungo periodo ed è disposto ad accettare una esposizione al rischio medio-alta, con una certa discontinuità dei risultati nei singoli esercizi.

- **Garanzia:** assente
- **Data di avvio dell'operatività del comparto:** 03.06.2025
- **Patrimonio netto al 31.12.2024:** n.d.*
- **Rendimento netto del 2024:** n.d.*
- **Sostenibilità:**
 - ☒ NO, non ne tiene conto
 - ☐ SI, promuove CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI
 - ☐ SI, ha OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ

Rendimento netto medio annuo composto
n.d.*

Composizione del portafoglio al 31/12/2024
n.d.*

(*) Non disponibile: il fondo interno è di recente istituzione (03/06/2025) di conseguenza non sono disponibili i rendimenti dei singoli anni di attività, la composizione del portafoglio al 31/12/2024 e gli altri dati finanziari relativi all'anno solare precedente.

Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione ⁽¹⁾

Versam. iniziale annuo	Età all'iscr.	Anni di versam.	Ri.Alto Previdenza		Obbligazionario Previdenza Attiva Premium		Azionario Previdenza Attiva Premium		Programma automatico "Life Cycle"	
			Posizione finale	Rendita annua	Posizione finale	Rendita annua	Posizione finale	Rendita annua	Posizione finale	Rendita annua
€ 2.500	30	37	€ 67.764,70	€ 2.575,63	€ 61.993,22	€ 2.356,26	€ 79.571,20	€ 3.024,37	€ 68.394,20	€ 2.599,55
	40	27	€ 53.255,96	€ 2.097,43	€ 49.971,53	€ 1.968,08	€ 59.689,55	€ 2.350,82	€ 53.034,60	€ 2.088,72
€ 5.000	30	37	€ 136.337,69	€ 5.181,97	€ 124.724,78	€ 4.740,58	€ 160.094,03	€ 6.084,91	€ 137.604,43	€ 5.230,12
	40	27	€ 107.140,79	€ 4.219,64	€ 100.532,18	€ 3.959,36	€ 120.086,02	€ 4.729,47	€ 106.695,46	€ 4.202,10

⁽¹⁾ Gli importi sono al lordo della fiscalità e sono espressi in termini reali. Il valore della rata di rendita fa riferimento a una rendita vitalizia immediata a un'età di pensionamento pari a 67 anni.

 **AVVERTENZA:** Gli importi sopra riportati sono proiezioni fondate su ipotesi di calcolo definite dalla COVIP e potrebbero risultare differenti da quelli effettivamente maturati al momento del pensionamento. Le indicazioni fornite non impegnano pertanto in alcun modo né Alleanza Assicurazioni né la COVIP. Tieni inoltre in considerazione che la posizione individuale è soggetta a variazioni in conseguenza della variabilità dei rendimenti effettivamente conseguiti dalla gestione e che le prestazioni pensionistiche sono soggette a tassazione.

 Trovi informazioni sulla metodologia e le ipotesi utilizzate al seguente indirizzo <http://www.bgvita.it/prodotti/bancagenerali/lineaprevidenzacomplementare/bg-previdenza-attiva-premium.html>. Sul sito web (www.bgvita.it) puoi inoltre realizzare simulazioni personalizzate della tua pensione complementare futura.

Cosa fare per aderire

Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il **Modulo di adesione**.

Il contratto è concluso nel momento in cui Alleanza Assicurazioni rilascia all'aderente la polizza a conferma dell'adesione, oppure nel momento in cui l'aderente riceve la lettera di conferma dell'adesione da parte di Alleanza Assicurazioni.

I rapporti con gli Aderenti

Alleanza Assicurazioni ti trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, una comunicazione (**Prospetto delle prestazioni pensionistiche - fase di accumulo**) contenente un aggiornamento sull'ammontare delle risorse che hai accumulato (posizione individuale) e una proiezione della pensione complementare che potresti ricevere al pensionamento.

Alleanza Assicurazioni mette inoltre a tua disposizione, nell'**area riservata** del sito *web* (accessibile solo da te), informazioni di dettaglio relative ai versamenti effettuati e alla posizione individuale tempo per tempo maturata, nonché strumenti utili ad aiutarti nelle scelte.

In caso di necessità, puoi contattare Alleanza Assicurazioni telefonicamente, via e-mail (anche PEC) o posta ordinaria. Eventuali reclami relativi alla partecipazione a BG Previdenza Attiva Premium devono essere presentati in forma scritta. Trovi i contatti nell'intestazione di questa Scheda.



*Se non hai ricevuto risposta entro 45 giorni o ritieni che la risposta sia insoddisfacente puoi inviare un esposto alla COVIP. Consulta la **Guida pratica alla trasmissione degli esposti alla COVIP** (www.covip.it).*

Dove trovare ulteriori informazioni

Se ti interessa acquisire ulteriori informazioni puoi consultare i seguenti documenti:

- la **Parte II 'Le informazioni integrative'**, della Nota informativa;
- il **Regolamento**, che contiene le regole di partecipazione a BG Previdenza Attiva Premium (ivi comprese le prestazioni che puoi ottenere) e disciplina il funzionamento del fondo;
- il **Documento sul regime fiscale**, il **Documento sulle anticipazioni** e il **Documento sulle rendite**, che contengono informazioni di dettaglio sulle relative tematiche;
- il **Documento sulla politica di investimento**, che illustra la strategia di gestione delle risorse di BG Previdenza Attiva Premium.
- **altri documenti** la cui redazione è prevista dalla regolamentazione (ad esempio, le Condizioni generali di contratto, i Rendiconti dei comparti, ecc.).



*Tutti questi documenti possono essere acquisiti dall'**area pubblica** del sito *web* (www.bgvita.it/prodotti/bancagenerali/lineaprevidenzacomplementare/bg-previdenza-attiva-premium/). È inoltre disponibile, sul sito *web* della COVIP (www.covip.it), la **Guida introduttiva alla previdenza complementare**.*

BG Previdenza Attiva Premium

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo
Fondo pensione (PIP)



ALLEANZA ASSICURAZIONI S.p.A. (GRUPPO GENERALI)
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5106
Istituito in Italia

 Piazza Tre Torri, 1
20145 Milano
 041 5939651
 bgvita@bgvita.it
bgvita@pec.bgvita.it
 www.bgvita.it

Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 30/05/2025)

Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

ALLEANZA ASSICURAZIONI S.p.A. (di seguito Alleanza Assicurazioni) è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

Scheda 'I costi' (in vigore dal 03/06/2025)

La presenza di costi comporta una **diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica**. Pertanto, prima di aderire a BG Previdenza Attiva Premium, è importante **confrontare** i costi del fondo con quelli previsti dalle altre forme pensionistiche. Analoghe considerazioni valgono in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare.

I costi nella fase di accumulo ⁽¹⁾

Tipologia di costo	Importo e caratteristiche
Spese di adesione	Non previste
Spese da sostenere durante la fase di accumulo:	
Direttamente a carico dell'aderente	2,00% dei contributi dell'aderente, dei contributi del datore di lavoro, dei contributi da trattenuta sullo stipendio e del contributo TFR. Tali spese sono prelevate all'atto di ciascun versamento.
Indirettamente a carico dell'aderente:	
<i>Ri.Alto Previdenza</i>	Il rendimento realizzato annualmente dalla gestione interna separata viene attribuito all'aderente diminuito di 1,30 punti percentuali. Il valore trattenuto è incrementato di 0,02 punti percentuali assoluti per ogni decimo di punto superiore al 4,00%.
<i>Obbligazionario Previdenza Attiva Premium</i>	Commissione annua di gestione: 1,70%, prelevata settimanalmente dal patrimonio.
<i>Azionario Previdenza Attiva Premium</i>	Commissione annua di gestione: 2,20%, prelevata settimanalmente dal patrimonio.
Spese per l'esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale al momento dell'operazione):	
Anticipazione	Non previste
Trasferimento	Non previste
Riscatto	Non previste
Riallocazione della posizione individuale	• prima operazione di riallocazione gratuita, • ogni successiva operazione di riallocazione Euro 50,00
Riallocazione del flusso contributivo	Non previste

Spese relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (R.I.T.A.)	Cifra fissa <i>una tantum</i> pari a Euro 20,00
--	---

Spese e premi per le prestazioni accessorie ad adesione obbligatoria:

LTC - Copertura per il caso di non autosufficienza verificatasi nel corso della fase di accumulo	L'assicurazione accessoria di durata annuale ha un premio di Euro 30,00
--	---

(1) Oltre alle commissioni indicate, sul patrimonio possono gravare le seguenti altre spese: spese legali e giudiziarie, imposte e tasse, oneri di negoziazione, contributo di vigilanza, compenso del responsabile del fondo, per la parte di competenza del comparto.

Nel caso di investimenti in FIA diversi da quelli collegati, sul comparto potranno gravare commissioni di gestione (ed eventuali commissioni di incentivo) nella misura massima del 2%. Per FIA collegati si intendono quelli promossi o gestiti dalla società che gestisce le risorse del Fondo o da altre società del medesimo gruppo di appartenenza.

L'Indicatore sintetico dei costi (ISC)

Al fine di fornire un'indicazione sintetica dell'onerosità dei comparti di BG Previdenza Attiva Premium, è riportato, per ciascun comparto, l'Indicatore sintetico dei costi (ISC), che esprime il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 Euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4% e diversi periodi di partecipazione nella forma pensionistica complementare (2, 5, 10 e 35 anni). L'ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP.



Per saperne di più, consulta il riquadro *'L'indicatore sintetico dei costi'* della **Guida introduttiva alla previdenza complementare**, disponibile sul sito web della COVIP (www.covip.it).



AVVERTENZA: È importante prestare attenzione all'ISC che caratterizza ciascun comparto. Un ISC del 2% invece che dell'1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da 100.000 Euro a 82.000 Euro).

Indicatore sintetico dei costi	Anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
Ri.Alto Previdenza di cui costo per la prestazione accessoria obbligatoria	3,50% 0,83%	2,39% 0,41%	1,88% 0,22%	1,46% 0,06%
Obbligazionario Previdenza Attiva Premium di cui costo per la prestazione accessoria obbligatoria	3,96% 0,83%	2,86% 0,41%	2,35% 0,22%	1,93% 0,06%
Azionario Previdenza Attiva Premium di cui costo per la prestazione accessoria obbligatoria	4,47% 0,83%	3,38% 0,41%	2,88% 0,22%	2,46% 0,06%



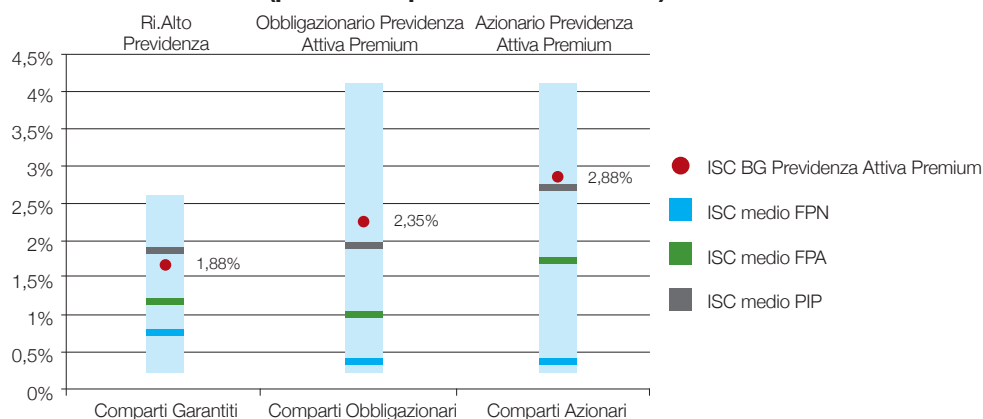
AVVERTENZA: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verificano le ipotesi previste, tale Indicatore ha una valenza meramente orientativa.

Per consentirti di comprendere l'onerosità dei comparti, nel grafico seguente l'ISC di ciascun comparto di BG Previdenza Attiva Premium è confrontato con l'ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme pensionistiche complementari presenti sul mercato. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare.

L'onerosità di BG Previdenza Attiva Premium è evidenziata con un punto; i trattini indicano i valori medi, rispettivamente, dei fondi pensione negoziali (FPN), dei fondi pensione aperti (FPA) e dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP). Il grafico indica l'ISC minimo e massimo dei comparti dei FPN, dei FPA e dei PIP complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento.

Il confronto prende a riferimento i valori dell'ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma pensionistica di 10 anni.

Onerosità di BG Previdenza Attiva Premium rispetto alle altre forme pensionistiche (periodo di permanenza 10 anni)



La COVIP mette a disposizione sul proprio sito il **Comparatore dei costi delle forme pensionistiche complementari** per valutarne l'onerosità (www.covip.it).

I costi nella fase di erogazione

Al momento dell'accesso al pensionamento ti verrà pagata una rata di rendita calcolata sulla base di un coefficiente di conversione che incorpora un caricamento per spese di pagamento rendita pari allo 0,90% delle rate di rendita attese, qualunque sia la rateazione prescelta dall'aderente.

Nella fase di erogazione il tasso di interesse tecnico impiegato nel calcolo iniziale della prestazione in rendita è pari a 0%, eccetto per la controassicurata per cui è pari all'1%.

Eventuali ulteriori modalità di rivalutazione/adeguamento della prestazione assicurata in fase di erogazione, collegate a gestioni separate e/o altri strumenti finanziari, saranno comunicate all'aderente a seguito della richiesta di pagamento della prestazione in forma di rendita.



Per saperne di più, consulta il **Documento sulle rendite**, disponibile sul sito web (www.bgvita.it).

BG Previdenza Attiva Premium

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo
Fondo pensione (PIP)



ALLEANZA ASSICURAZIONI S.p.A. (GRUPPO GENERALI)
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5106
Istituito in Italia

 Piazza Tre Torri, 1
20145 Milano
 041 5939651
 bgvita@bgvita.it
bgvita@pec.bgvita.it
 www.bgvita.it

Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 30/05/2025)

Parte II 'Le informazioni integrative'

ALLEANZA ASSICURAZIONI S.p.A. (di seguito Alleanza Assicurazioni) è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

Scheda 'Le opzioni di investimento' (in vigore dal 03/06/2025)

Che cosa si investe

Il finanziamento avviene mediante il versamento dei tuoi contributi.

Se sei un lavoratore dipendente il finanziamento può avvenire mediante conferimento dei flussi di TFR (trattamento di fine rapporto) in maturazione. Se sei un lavoratore dipendente del settore privato puoi anche versare solo il TFR.

Se ritieni utile incrementare l'importo della tua pensione complementare, puoi versare **contributi aggiuntivi** rispetto a quello che hai previsto.

Dove e come si investe

Le somme versate nel comparto scelto sono investite, al netto degli oneri trattenuti al momento del versamento, sulla base della **politica di investimento** definita per ciascun comparto del fondo.

Gli investimenti producono nel tempo un **rendimento variabile** in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione.

I rendimenti e i rischi dell'investimento

L'investimento delle somme versate è soggetto a **rischi finanziari**. Il termine 'rischio' è qui utilizzato per esprimere la variabilità del rendimento dell'investimento in un determinato periodo di tempo.

In assenza di una garanzia, il rischio connesso all'investimento dei contributi è interamente a tuo carico. In presenza di una garanzia, il medesimo rischio è limitato a fronte di costi sostenuti per la garanzia stessa.

Il rendimento che puoi attenderti dall'investimento è strettamente legato al livello di rischio che decidi di assumere e al periodo di partecipazione.

Se scegli un'opzione di investimento azionaria, puoi aspettarti rendimenti potenzialmente elevati nel lungo periodo, ma anche ampie oscillazioni del valore dell'investimento nei singoli anni.

Se scegli invece un'opzione di investimento obbligazionaria puoi aspettarti una variabilità limitata nei singoli anni, ma anche rendimenti più contenuti nel lungo periodo.

Tieni presente tuttavia che anche i comparti più prudenti non garantiscono un investimento privo di rischi.

I comparti più rischiosi possono rappresentare un'opportunità interessante per i più giovani mentre non sono, in genere, consigliati a chi è prossimo al pensionamento.

BG Previdenza Attiva Premium ti offre la possibilità di scegliere tra **3 comparti**, le cui caratteristiche sono qui descritte. BG Previdenza Attiva Premium ti offre anche la facoltà di ripartire la tua posizione individuale maturata e/o il flusso contributivo tra i suddetti 3 comparti. Puoi anche scegliere il Programma automatico Life-Cycle.

Nella scelta del comparto o dei comparti ai quali destinare la tua contribuzione, tieni in considerazione il **livello di rischio** che sei disposto a sopportare. Oltre alla tua propensione al rischio, valuta anche altri fattori, quali:

- l'**orizzonte temporale** che ti separa dal pensionamento;
- il tuo **patrimonio**, come è investito e quello che ragionevolmente ti aspetti di avere al pensionamento;
- i **flussi di reddito** che ti aspetti per il futuro e la loro variabilità.

Nella scelta di investimento tieni anche conto dei **costi**: i comparti applicano infatti commissioni di gestione differenziate.

Nel corso del rapporto di partecipazione puoi modificare il comparto (**riallocazione**). La riallocazione può riguardare sia la posizione individuale maturata sia i flussi contributivi futuri.

Se si sceglie il programma di Life-Cycle la riallocazione riguarda sempre sia la posizione individuale maturata sia i flussi contributivi futuri.

Tra ciascuna riallocazione e la precedente deve tuttavia trascorrere un periodo non inferiore a **12 mesi**.

La riallocazione è utile nel caso in cui cambino le condizioni che ti hanno portato a effettuare la scelta iniziale. È importante verificare nel tempo tale scelta di allocazione.

Glossario dei termini tecnici o stranieri utilizzati

Di seguito ti viene fornito un breve glossario dei termini tecnici o stranieri utilizzati per consentirti di comprendere meglio a cosa fanno riferimento.

Benchmark	Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un Fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione.
Duration	La duration è un indice sintetico che riunisce in un unico valore la durata di un titolo obbligazionario e la ripartizione dei pagamenti derivanti dall'obbligazione. Indica, infatti, la scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Per sua natura, la duration è anche una misura approssimativa della volatilità di un titolo: quanto più è alta, tanto maggiori sono le escursioni di prezzo che subirà il titolo in seguito a una variazione dei tassi di interesse. La duration è definita in anni.
ESG	L'acronimo ESG significa Environmental, Social e Governance (ambiente, sociale e governance) ed è utilizzato in ambito finanziario per indicare tutte quelle attività legate all'investimento responsabile per cui si prendono in considerazione, oltre ai risultati puramente economici, la sostenibilità degli investimenti stessi.
Fondi interni	Fondi di investimento appositamente creati da Alleanza Assicurazioni le cui prestazioni variano a seconda dell'andamento degli strumenti finanziari compresi nei fondi.
Gestione interna separata	Portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da Alleanza Assicurazioni, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni del contratto.
Life-Cycle	È un programma di investimento che prevede una graduale riduzione del rischio finanziario dell'investimento previdenziale, sulla base dell'anagrafica dell'aderente.
OICR	Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, in cui sono comprese le Società di gestione dei Fondi Comuni di Investimento e le SICAV. A seconda della natura dei titoli in cui il fondo viene investito e delle modalità di accesso o di uscita si possono individuare alcune macro-categorie di OICR, quali ad esempio i Fondi Comuni di Investimento (o fondi aperti mobiliari) e i Fondi di Fondi.
Quota	Ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui il fondo interno è virtualmente suddiviso, e nell'acquisto delle quali vengono impiegati i premi, al netto dei costi e della parte di premio per le garanzie accessorie, e delle eventuali garanzie finanziarie contenute nel contratto.

Rating	È un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità e i tempi previsti. Le due principali Agenzie internazionali indipendenti che assegnano il rating sono Moody's e Standard & Poor's. Entrambe prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell'emittente considerato: il rating più elevato (Aaa, AAA rispettivamente per le due agenzie) viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il rating più basso (C per entrambe le agenzie) è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili. Il livello base di rating affinché l'emittente sia caratterizzato di adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari (cosiddetto "investment grade") è pari a Baa3 (Moody's) o BBB- (Standard & Poor's).
Strumenti finanziari	Sono costituiti da: titoli di debito, titoli di capitale, contratti derivati, quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.).
Tasso di interesse tecnico	Il rendimento finanziario annuo impiegato nel calcolo iniziale delle prestazioni e nei coefficienti di conversione in rendita a fronte del versamento di ogni contributo.
Tasso minimo garantito	Il rendimento finanziario annuo minimo riconosciuto sulle prestazioni espresse in Euro che Alleanza Assicurazioni S.p.A. garantisce al Beneficiario nei casi previsti dal contratto.
Turnover	Indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei fondi, dato dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell'investimento e disinvestimento delle quote del fondo, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota. A titolo esemplificativo si precisa che un livello di turnover di 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato, durante l'anno, sostituito con nuovi investimenti e che un livello pari ad 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento. A parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.
Valore unitario della Quota	Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del fondo, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle Quote partecipanti al fondo alla stessa data, pubblicato giornalmente sui principali quotidiani economici nazionali, ove normativamente previsto.
Volatilità	È l'indicatore della rischiosità di mercato di un dato investimento. Quanto più uno strumento è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa dei guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite.

Dove trovare ulteriori informazioni

Ti potrebbero inoltre interessare i seguenti documenti:

- il **Documento sulla politica di investimento**;
- i **Rendiconti dei comparti** (e le relative relazioni);
- gli **altri documenti** la cui redazione è prevista dalla regolamentazione.



Tutti questi documenti sono nell'**area pubblica** del sito web (www.bgvita.it/prodotti/bancagenerali/lineaprevidenzacomplementare/bg-previdenza-attiva-premium/). È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (www.covip.it), la **Guida introduttiva alla previdenza complementare**.

Ri.Alto Previdenza

- **Categoria del comparto:** garantito.
- **Finalità della gestione:** la gestione mira a massimizzare il rendimento degli investimenti nel medio e lungo termine, in coerenza con la lunghezza media di un piano pensionistico e in relazione al mantenimento del potere di acquisto del capitale investito.
- **Garanzia:** la garanzia prevede che la posizione individuale, in base alla quale sarà calcolata la prestazione, non potrà essere inferiore ai contributi versati nella gestione separata (eventualmente riproporzionati per effetto di switch, riallocazioni automatiche, riscatti parziali, rate di rendita a titolo di R.I.T.A. già erogate e/o anticipazioni). Inoltre la medesima garanzia è attiva anche in caso di riscatto totale per:
 - decesso,
 - invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo,
 - cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

 **AVVERTENZA:** mutamenti del contesto economico e finanziario possono comportare variazioni nelle caratteristiche della garanzia. In caso di introduzione di condizioni di minor favore, gli Aderenti hanno il diritto di trasferire la propria posizione; in tal caso Alleanza Assicurazioni si impegna a descrivere agli Aderenti interessati gli effetti conseguenti, con riferimento alla posizione individuale maturata e ai futuri versamenti.

- **Altre caratteristiche:** comparto di default in caso di R.I.T.A.
- **Orizzonte temporale di investimento consigliato:** medio/lungo (da 10 a 15 anni dal pensionamento).
- **Politica di investimento:** la gestione del portafoglio segue una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischio del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo.
L'investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.
Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti.
La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).
L'investimento nelle citate tipologie di strumenti finanziari potrà anche essere effettuato indirettamente attraverso l'utilizzo di OICR/OICVM.
La Società non esclude l'utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato non a scopo speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio
- **Sostenibilità:** il comparto non adotta una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili.

 Consulta l'**Appendice 'Informativa sulla sostenibilità'** per approfondire tali aspetti.

- **Benchmark:** tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni.

Obbligazionario Previdenza Attiva Premium

- **Categoria del comparto:** comparto obbligazionario (Fondo Interno).
- **Finalità della gestione:** la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che ricerca rendimenti contenuti nel medio periodo essendo disposto ad accettare un'esposizione al rischio medio-bassa.
- **Garanzia:** assente.
- **Orizzonte temporale:** medio periodo (tra 5 e 10 anni dal pensionamento).
- **Politica di investimento:**
 - **Sostenibilità:** il comparto non adotta una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili.

 Consulta l'**Appendice 'Informativa sulla sostenibilità'** per approfondire tali aspetti.

- **Politica di gestione:** prevalentemente orientata verso titoli di natura obbligazionaria; è prevista anche l'esposizione a titoli di natura monetaria ed azionaria (ciascuna non superiore al 15%).
- **Strumenti finanziari:** titoli di debito e altre attività di natura obbligazionaria, titoli azionari, OICR ed ETF. È previsto il ricorso a strumenti derivati.
- **Categorie di emittenti e settori industriali:** emittenti pubblici e privati con rating elevato (investment grade).
- **Aree geografiche di investimento:** privilegiate le aree geografiche Europee e Nord Americane.
- **Benchmark:** 70,0% Bloomberg Global Treasuries TR Value Unhedged, 30,0% European Central Bank ESTR OIS.

Azionario Previdenza Attiva Premium

- **Categoria del comparto:** comparto azionario (Fondo Interno).
- **Finalità della gestione:** la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che ricerca rendimenti più elevati nel medio/lungo periodo ed è disposto ad accettare una esposizione al rischio medio-alta, con una certa discontinuità dei risultati nei singoli esercizi.
- **Garanzia:** assente.
- **Orizzonte temporale:** medio/lungo periodo (tra 10 e 15 anni dal pensionamento).
- **Politica di investimento:**
 - Sostenibilità: il comparto non adotta una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili.



Consulta l'Appendice 'Informativa sulla sostenibilità' per approfondire tali aspetti.

- Politica di gestione: prevalentemente orientata verso titoli di natura azionaria; è prevista una componente obbligazionaria (non superiore al 30%).
- Strumenti finanziari: titoli azionari prevalentemente quotati su mercati regolamentati, titoli di debito, altre attività di natura obbligazionaria, OICR ed ETF. È previsto il ricorso a strumenti derivati.
- Categorie di emittenti e settori industriali: emittenti pubblici e privati con rating elevato (investment grade).
- Aree geografiche di investimento: privilegiate le aree geografiche Europee e Nord Americane.
- **Benchmark:** 95,0% MSCI World Price Return, 5,0% Bloomberg Euro Treasury 0-12 months Total Return.

I comparti. Andamento passato

Ri.Alto Previdenza

Data di avvio dell'operatività del comparto:	08/11/2001
Patrimonio netto al 31.12.2024 (in euro):	1.161.297.531

Informazioni sulla gestione delle risorse

Le Tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla fine dell'anno 2024.

Investimento per tipologia di strumento finanziario e valuta

Tipologia di strumento finanziario	Valuta	Percentuale
Titoli di Stato	Euro	53,51%
Titoli di Stato	Dollaro statunitense	0,13%
Obbligazioni Corporate	Euro	39,19%
Obbligazioni Corporate	Sterlina britannica	1,14%
Obbligazioni Corporate	Corona danese	0,07%
Obbligazioni Corporate	Dollaro statunitense	2,25%
Liquidità	Euro	0,87%
Liquidità	Sterlina britannica	0,00%
Liquidità	Franco svizzero	0,00%
Liquidità	Dollaro statunitense	0,00%
Liquidità	Corona svedese	0,00%
Liquidità	Corona danese	0,00%
Liquidità	Corona norvegese	0,00%
OICR/SICAV	Euro	0,09%
Azioni	Euro	1,48%
Azioni	Sterlina britannica	0,69%
Azioni	Dollaro statunitense	0,21%
Azioni	Franco svizzero	0,28%
Azioni	Corona danese	0,10%
Derivati	Dollaro statunitense	-0,01%
Totale		100%

Gli OICR promossi o gestiti da società appartenenti al Gruppo Generali o altri strumenti finanziari emessi da tale gruppo risultano pari al 0,05% del patrimonio.

Investimento per area geografica

Area Geografica	Percentuale
Europa	87,37%
Americhe	10,31%
Oceania	0,68%
Asia	1,64%
Totale complessivo	100%

Investimento per settore industriale della componente azionaria

Settore Industriale	Percentuale
Finanziari	11,76%
Materie prime	6,47%
Industriali	13,67%
Utilities	6,74%
Consumi primari	11,66%
Comunicazione	6,49%
Energetico	7,21%
Consumi discrezionali	7,68%
Servizi sanitari	15,24%
Real estate	1,60%
Information Technology	9,56%
Funds	1,92%
Totale complessivo	100%

Investimento per settore industriale della obbligazionaria corporate

Settore Industriale	Percentuale
Finanziari	26,30%
Utilities	16,12%
Comunicazioni	10,84%
Industriali	10,36%
Energetico	4,11%
Real estate	3,73%
Agencies	0,30%
Consumi primari	7,44%
Consumi discrezionali	5,63%
Materie prime	4,85%
Servizi sanitari	8,98%
Information Technology	1,33%
Totale complessivo	100%

Il patrimonio ad oggi è caratterizzato da un investito principalmente in titoli obbligazionari e un contenuto investimento in titoli azionari. La gestione del portafoglio segue una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischio del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo.

L'investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.

Le decisioni di investimento in titoli obbligazionari vengono prese sulla base di analisi quantitative e qualitative degli scenari macro economici e delle prospettive macro-finanziarie relative alle diverse aree geografiche, ai settori merceologici e alle valute, con l'obiettivo di cogliere opportunità di posizionamento del portafoglio con riferimento alla curva dei rendimenti dei titoli di Stato nonché dei differenziali dei tassi di interesse offerti dai titoli corporate rispetto ai titoli governativi, sempre in coerenza con la durata

degli impegni delle passività. La gestione degli investimenti potrà comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti.

La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).

L'investimento nelle citate tipologie di strumenti finanziari potrà anche essere effettuato indirettamente attraverso l'utilizzo di OICR/OICVM. La Società non esclude l'utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato non a scopo speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.

La durata media finanziaria (duration) del portafoglio alla fine dell'anno era pari a 10,35. Il turnover, per l'anno 2024, è pari a 0,16. Il turnover di portafoglio esprime la quota del portafoglio che nel periodo di riferimento è stata "ruotata" ovvero sostituita con altri titoli o forme di investimento. A titolo esemplificativo, un livello di turnover di 0,1 significa che il 10 per cento del portafoglio è stato, durante l'anno, sostituito con nuovi investimenti e che un livello pari a 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento. Il suddetto indicatore non tiene conto dell'operatività in derivati effettuata durante l'esercizio.

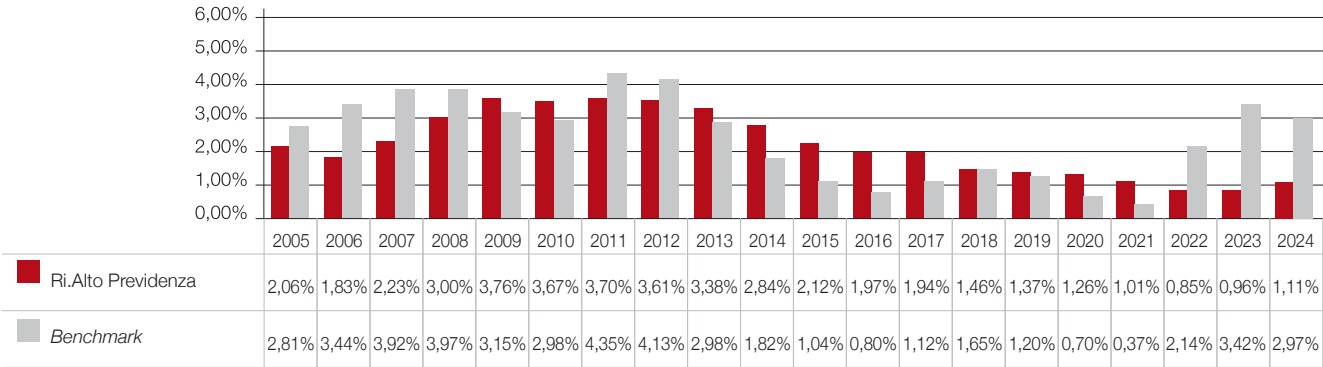
Si precisa inoltre che, a parità di altre condizioni, elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.

Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento

Di seguito sono riportati i rendimenti passati del comparto in confronto con il relativo benchmark. Nell'esaminare i dati sui rendimenti ricorda che:

- i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull'aderente;
- il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono contabilizzati nell'andamento del benchmark, e degli oneri fiscali;
- il benchmark è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti.

Rendimenti netti annui (valori percentuali)



Benchmark: tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni.

AVVERTENZA: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Nel valutarli prendi a riferimento orizzonti temporali ampi.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, a eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali.

	2024	2023	2022
Oneri di gestione finanziaria: per rendimento non retrocesso agli Aderenti	1,20%	1,11%	1,04%
Altri oneri gravanti sul patrimonio	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE PARZIALE	1,20%	1,11%	1,04%
Oneri direttamente a carico degli Aderenti	0,14%	0,16%	0,18%
TOTALE	1,34%	1,27%	1,22%

AVVERTENZA: Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo aderente.

Obbligazionario Previdenza Attiva Premium

Data di avvio dell'operatività del comparto:

03/06/2025

Patrimonio netto al 31.12.2024 (in euro):

n.d.*

(*) Essendo il fondo interno di recente istituzione (03/06/2025) non sono disponibili Informazioni sul patrimonio netto alla fine dell'anno solare precedente.

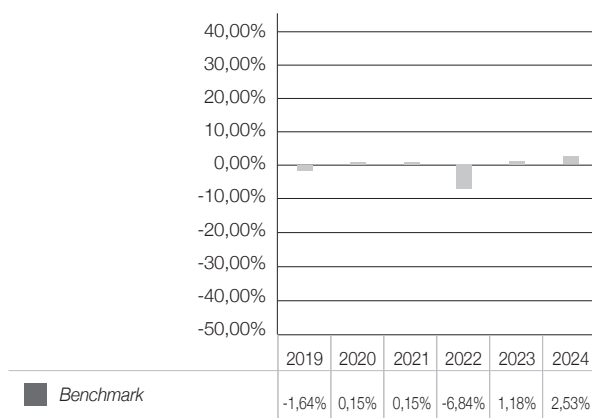
Informazioni sulla gestione delle risorse

Essendo il fondo interno di recente istituzione (03/06/2025) non sono disponibili Informazioni sulla gestione delle risorse relative all'anno solare precedente.

Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento

Essendo il fondo interno di recente istituzione (03/06/2025) non sono disponibili i dati storici finanziari di rendimento del comparto per confrontarli con i dati del benchmark. Di seguito sono riportati solo i rendimenti passati del benchmark al netto degli oneri fiscali vigenti.

Rendimenti netti annui (valori percentuali)



• **Benchmark:** 70,0% Bloomberg Global Treasuries TR Value Unhedged, 30,0% European Central Bank ESTR OIS.

AVVERTENZA: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Nel valutarli prendi a riferimento orizzonti temporali ampi.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, a eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali.

Essendo il fondo interno di recente istituzione (03/06/2025) non sono disponibili i dati del TER relativi agli anni precedenti.

Azionario Previdenza Attiva Premium

Data di avvio dell'operatività del comparto:

03/06/2025

Patrimonio netto al 31.12.2024 (in euro):

n.d.*

(*) Essendo il fondo interno di recente istituzione (03/06/2025) non sono disponibili Informazioni sul patrimonio netto alla fine dell'anno solare precedente.

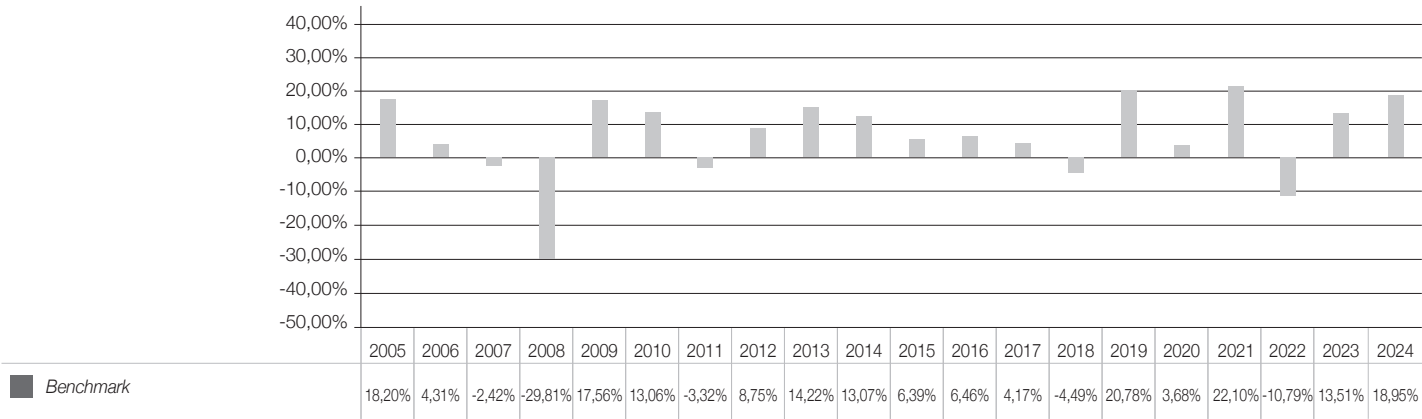
Informazioni sulla gestione delle risorse

Essendo il fondo interno di recente istituzione (03/06/2025) non sono disponibili Informazioni sulla gestione delle risorse relative all'anno solare precedente.

Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento

Essendo il fondo interno di recente istituzione (03/06/2025) non sono disponibili i dati storici finanziari di rendimento del comparto per confrontarli con i dati del benchmark. Di seguito sono riportati solo i rendimenti passati del benchmark al netto degli oneri fiscali vigenti.

Rendimenti netti annui (valori percentuali)



• **Benchmark:** 95,0% MSCI World Price Return, 5,0% Bloomberg Euro Treasury 0-12 months Total Return.

AVVERTENZA: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Nel valutarli prendi a riferimento orizzonti temporali ampi.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi

Il *Total Expenses Ratio* (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, a eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali.

Essendo il fondo interno di recente istituzione (03/06/2025) non sono disponibili i dati del TER relativi agli anni precedenti.

BG Previdenza Attiva Premium

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo
Fondo pensione (PIP)



Alleanza Assicurazioni S.p.A. (GRUPPO GENERALI)
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5106
Istituito in Italia

 Piazza Tre Torri, 1
20145 Milano
 041 5939651
 bgvita@bgvita.it
bgvita@pec.bgvita.it
 www.bgvita.it

Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 30/05/2025)

Parte II 'Le informazioni integrative'

ALLEANZA ASSICURAZIONI S.p.A. (di seguito Alleanza Assicurazioni) è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

Scheda "Le informazioni sui soggetti coinvolti" (in vigore dal 03/06/2025)

Il soggetto istitutore/gestore

BG Previdenza Attiva Premium è stato istituito dalla Compagnia di assicurazione Alleanza Assicurazioni S.p.A., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 64 del R.D.L. N° 966 del 29 aprile 1923.

Alleanza Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 1 - 20145 Milano (MI) - ITALIA, è autorizzata con provvedimento IVASS prot. n. 51-13-000294 e 51-13-000295 dell'17/09/2013 ed è iscritta al numero 1.00178 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione; codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 10908160012, Partita IVA 01333550323.

Alleanza Assicurazioni S.p.A. ha per oggetto l'esercizio di ogni specie di assicurazione, capitalizzazione e ogni tipo di forma pensionistica complementare anche attraverso la costituzione di fondi aperti in Italia, o qualsivoglia altra attività che sia dalla legge riservata o consentita a Società di assicurazioni.

Il capitale sociale sottoscritto e interamente versato è pari a euro 210.000.000,00. Generali Italia S.p.A., detiene il 100% del capitale sociale di Alleanza Assicurazioni S.p.A. ed esercita il controllo su di essa. Alleanza Assicurazioni è sottoposta all'attività di direzione e coordinamento dell'azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A., iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Il Consiglio di Amministrazione di Alleanza Assicurazioni S.p.A., in carica fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2025 è così costituito:

Andrea Mencattini (Presidente del Consiglio di Amministrazione) nato a Bibbiena (AR) il 22 luglio 1961
Davide Angelo Passero (Amministratore Delegato e Direttore Generale) nato a Milano (MI) il 17 febbraio 1960
Barbara Lucini (Consigliere) nata a Milano (MI) il 19 gennaio 1973
Marco Oddone (Consigliere) nato ad Alessandria (AL) il 9 gennaio 1965
Cristina Rustignoli (Consigliere) nata a Monfalcone (GO) l'11 febbraio 1966
Andrea Ragaini (Consigliere) nato a Sesto San Giovanni (MI) il 2 giugno 1966
Silvia Arlanch (Amministratore Indipendente) nata a Rovereto (TN) il 27 agosto 1966
Raffaele Cusmai (Amministratore Indipendente) nato a Roma (RM) il 9 maggio 1971

Il Collegio Sindacale di Alleanza Assicurazioni S.p.A., in carica fino all'Assemblea di approvazione del Bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2027, è così composto:

Massimo Maria Cremona (Presidente) nato a Busto Arsizio (VA) il 3 aprile 1959
Maria Maddalena Gnudi (Sindaco Effettivo) nata a Pesaro (PU) il 13 marzo 1979
Stefano Gropaiz (Sindaco Effettivo) nato a Trieste (TS) il 13 maggio 1965

Nota informativa - Parte II 'Le informazioni integrative'. Scheda 'Le informazioni sui soggetti coinvolti'

Il Responsabile

Il Responsabile di BG Previdenza Attiva Premium, ai sensi del D.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 e in carica fino al 03.06.2028, è il dott. Attilio Cupido, nato a Francavilla al Mare (CH), il 10 maggio 1965.

La gestione amministrativa

La Società ha conferito parte della gestione amministrativa a:

- Generali Italia S.p.A. con sede legale e amministrativa in Mogliano Veneto (TV) Via Marocchesa 14;
- Previnet - Servizi per la Previdenza S.p.A. con sede legale e amministrativa in Preganziol (TV) Via Forlanini 24.

I gestori delle risorse

La Società delega la gestione finanziaria:

- della Gestione Separata, a "Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio", con sede legale in Via Machiavelli n. 4, 34132 Trieste;
- dei Fondi interni, a Banca Generali S.p.A., con Sede Legale in Via Machiavelli n. 4, 34132 Trieste e sede amministrativa in Via Crispi n. 8, 34132 Trieste."

L'erogazione delle rendite

L'erogazione della prestazione pensionistica è effettuata da Alleanza Assicurazioni S.p.A., Milano, Piazza Tre Torri, 1 - 20145.

La revisione legale dei conti

Con delibera assembleare del 27 gennaio 2021, l'incarico di revisione contabile del bilancio di Alleanza Assicurazioni S.p.A. è stato affidato, per il periodo di esercizio 2021-2029, alla Società di Revisione KPMG S.p.A., con sede in Via Vittor Pisani, 25, 20124 Milano.

La raccolta delle adesioni

La raccolta delle adesioni è curata direttamente dai Consulenti Finanziari di Banca Generali S.p.A., Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A., con Sede Legale in Via Machiavelli n. 4, 34132 Trieste e sede amministrativa in Via Crispi n. 8, 34132 Trieste.

BG Previdenza Attiva Premium

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo
Fondo pensione (PIP)



ALLEANZA ASSICURAZIONI S.p.A. (GRUPPO GENERALI)
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5106
Istituito in Italia

 Piazza Tre Torri, 1
20145 Milano
 041 5939651
 bgvita@bgvita.it
bgvita@pec.bgvita.it
 www.bgvita.it

Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 30/05/2025)

Appendice

'Informativa sulla sostenibilità' (in vigore dal 03/06/2025)

ALLEANZA ASSICURAZIONI S.p.A. (di seguito Alleanza Assicurazioni) è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

COMPARTO RIALTO PREVIDENZA

(di seguito con le parole "prodotto finanziario" si intende fare riferimento al comparto)

**Non promuove caratteristiche ambientali e/o sociali
e
non ha come obiettivo investimenti sostenibili**



I rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni di investimento che riguardano questo prodotto finanziario?

Sì

Il prodotto finanziario integra i rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento. L'Asset Manager ha adottato una politica di integrazione dei rischi di sostenibilità all'interno del processo decisionale di investimento nella quale sono definiti i principi che guidano tale integrazione, attraverso la loro identificazione, misurazione e valutazione. In particolare, i rischi di sostenibilità vengono identificati a livello di settore e di emittente e poi valutati facendo leva su punteggi ESG, notizie ESG, dati grezzi ed analisi ESG.

Le scelte di investimento e i relativi controlli posti in essere in coerenza alle normative interne adottate (integrazione dei rischi e azionariato attivo) mirano ad assicurare una prudente gestione dei rischi di sostenibilità, mitigando il rischio che il verificarsi di eventi o condizioni ambientali, sociali o di governance possa comportare effetti negativi sul rendimento degli attivi sottostanti e del prodotto assicurativo.

I rischi di sostenibilità, per la parte di investimenti diretti in emittenti corporate e governativi, sono integrati nel processo decisionale relativo agli investimenti anche attraverso il restringimento dell'universo investibile, applicando le seguenti politiche di esclusione:

- degli emittenti corporate operanti nel settore del carbone termico e nell'esplorazione e produzione del gas e petrolio attraverso tecniche non convenzionali;
- degli emittenti corporate che violino i principi del UN Global Compact, delle Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multinazionali;
- degli emittenti corporate operanti nel settore degli armamenti non convenzionali;
- degli emittenti sovrani che non forniscano adeguate garanzie in materia di: i) rispetto dei diritti politici e delle libertà civili, ii) lotta alla corruzione, iii) cooperazione nella lotta globale contro il riciclaggio di denaro e contro il finanziamento del terrorismo, iv) nel contrasto alla deforestazione;

- di emittenti corporate e sovrani che sono stati identificati come aventi un profilo ambientale, sociale o di governance particolarmente carente.

Per la parte di investimenti indiretti, i requisiti ambientali, sociali o di governance minimi sono integrati attraverso il processo di selezione e monitoraggio degli Asset Manager / OICR.

Il livello di esposizione di un prodotto finanziario ai rischi di sostenibilità dipende principalmente dagli investimenti ammissibili e dal loro livello di diversificazione, pertanto, non si prevede che un singolo rischio di sostenibilità possa avere un impatto finanziario negativo sul valore del portafoglio.



Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

NO

In relazione a questo Prodotto finanziario, non vengono presi in considerazione in maniera strutturale i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, tuttavia, il Gruppo Generali prende in considerazione i principali effetti negativi sull'ambiente e sulla società all'interno delle proprie politiche di investimento.

Come previsto dalle linee guida, per la parte di investimenti diretti in emittenti corporate e governativi, i principali effetti negativi tenuti in considerazione rispetto ai fattori di sostenibilità sono i seguenti:

- violazione dei principi del UN Global Compact;
- esposizione ad armi controverse (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche);
- esposizione a imprese attive nel settore dei combustibili fossili.

Per maggiori dettagli si rimanda a quanto riportato nell'informativa di sostenibilità presente al seguente link: www.bgvita.it/prodotti/bancagenerali/lineaprevidenzacomplementare/bg-previdenza-attiva-premium/



Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili

(dichiarazione resa in conformità all'articolo 7, del regolamento (UE) 2020/852)

COMPARTO OBBLIGAZIONARIO PREVIDENZA ATTIVA PREMIUM

(di seguito con le parole "prodotto finanziario" si intende fare riferimento al comparto)

**Non promuove caratteristiche ambientali e/o sociali
e
non ha come obiettivo investimenti sostenibili**



I rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni di investimento che riguardano questo prodotto finanziario?

Sì

Il prodotto finanziario integra i rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento. L'Asset Manager ha adottato una politica di integrazione dei rischi di sostenibilità all'interno del processo decisionale di investimento nella quale sono definiti i principi che guidano tale integrazione, attraverso la loro identificazione, misurazione e valutazione. In particolare, i rischi di sostenibilità vengono identificati a livello di settore e di emittente e poi valutati facendo leva su punteggi ESG, notizie ESG, dati grezzi ed analisi ESG.

Le scelte di investimento e i relativi controlli posti in essere in coerenza alle normative interne adottate (integrazione dei rischi e azionariato attivo) mirano ad assicurare una prudente gestione dei rischi di sostenibilità, mitigando il rischio che il verificarsi di eventi o condizioni ambientali, sociali o di governance possa comportare effetti negativi sul rendimento degli attivi sottostanti e del prodotto assicurativo.

I rischi di sostenibilità, per la parte di investimenti diretti in emittenti corporate e governativi, sono integrati nel processo decisionale relativo agli investimenti anche attraverso il restringimento dell'universo investibile, applicando le seguenti politiche di esclusione:

- degli emittenti corporate operanti nel settore del carbone termico e nell'esplorazione e produzione del gas e petrolio attraverso tecniche non convenzionali;

- degli emittenti corporate che violino i principi del UN Global Compact, delle Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multinazionali;
- degli emittenti corporate operanti nel settore degli armamenti non convenzionali;
- degli emittenti sovrani che non forniscano adeguate garanzie in materia di: i) rispetto dei diritti politici e delle libertà civili, ii) lotta alla corruzione, iii) cooperazione nella lotta globale contro il riciclaggio di denaro e contro il finanziamento del terrorismo, iv) nel contrasto alla deforestazione;
- di emittenti corporate e sovrani che sono stati identificati come aventi un profilo ambientale, sociale o di governance particolarmente carente.

Per la parte di investimenti indiretti, i requisiti ambientali, sociali o di governance minimi sono integrati attraverso il processo di selezione e monitoraggio degli Asset Manager / OICR.

Il livello di esposizione di un prodotto finanziario ai rischi di sostenibilità dipende principalmente dagli investimenti ammissibili e dal loro livello di diversificazione, pertanto, non si prevede che un singolo rischio di sostenibilità possa avere un impatto finanziario negativo sul valore del portafoglio.



Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

NO

In relazione a questo Prodotto finanziario, non vengono presi in considerazione in maniera strutturale i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, tuttavia, il Gruppo Generali prende in considerazione i principali effetti negativi sull'ambiente e sulla società all'interno delle proprie politiche di investimento.

Come previsto dalle linee guida, per la parte di investimenti diretti in emittenti corporate e governativi, i principali effetti negativi tenuti in considerazione rispetto ai fattori di sostenibilità sono i seguenti:

- violazione dei principi del UN Global Compact;
- esposizione ad armi controverse (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche);
- esposizione a imprese attive nel settore dei combustibili fossili.

Per maggiori dettagli si rimanda a quanto riportato nell'informativa di sostenibilità presente al seguente link: www.bgvita.it/prodotti/bancagenerali/lineaprevidenzacomplementare/bg-previdenza-attiva-premium/



Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili

(dichiarazione resa in conformità all'articolo 7, del regolamento (UE) 2020/852)

COMPARTO AZIONARIO PREVIDENZA ATTIVA PREMIUM

(di seguito con le parole "prodotto finanziario" si intende fare riferimento al comparto)

**Non promuove caratteristiche ambientali e/o sociali
e
non ha come obiettivo investimenti sostenibili**



I rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni di investimento che riguardano questo prodotto finanziario?

Sì

Il prodotto finanziario integra i rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento. L'Asset Manager ha adottato una politica di integrazione dei rischi di sostenibilità all'interno del processo decisionale di investimento nella quale sono definiti i principi che guidano tale integrazione, attraverso la loro identificazione, misurazione e valutazione. In particolare, i rischi di sostenibilità vengono identificati a livello di settore e di emittente e poi valutati facendo leva su punteggi ESG, notizie ESG, dati grezzi ed analisi ESG.

Le scelte di investimento e i relativi controlli posti in essere in coerenza alle normative interne adottate (integrazione dei rischi e azionariato attivo) mirano ad assicurare una prudente gestione dei rischi di sostenibilità, mitigando il rischio che il verificarsi di eventi o condizioni ambientali, sociali o di governance possa comportare effetti negativi sul rendimento degli attivi sottostanti e del prodotto assicurativo.

I rischi di sostenibilità, per la parte di investimenti diretti in emittenti corporate e governativi, sono integrati nel processo decisionale relativo agli investimenti anche attraverso il restringimento dell'universo investibile, applicando le seguenti politiche di esclusione:

- degli emittenti corporate operanti nel settore del carbone termico e nell'esplorazione e produzione del gas e petrolio attraverso tecniche non convenzionali;
- degli emittenti corporate che violino i principi del UN Global Compact, delle Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multinazionali;
- degli emittenti corporate operanti nel settore degli armamenti non convenzionali;
- degli emittenti sovrani che non forniscano adeguate garanzie in materia di: i) rispetto dei diritti politici e delle libertà civili, ii) lotta alla corruzione, iii) cooperazione nella lotta globale contro il riciclaggio di denaro e contro il finanziamento del terrorismo, iv) nel contrasto alla deforestazione;
- di emittenti corporate e sovrani che sono stati identificati come aventi un profilo ambientale, sociale o di governance particolarmente carente.

Per la parte di investimenti indiretti, i requisiti ambientali, sociali o di governance minimi sono integrati attraverso il processo di selezione e monitoraggio degli Asset Manager / OICR.

Il livello di esposizione di un prodotto finanziario ai rischi di sostenibilità dipende principalmente dagli investimenti ammissibili e dal loro livello di diversificazione, pertanto, non si prevede che un singolo rischio di sostenibilità possa avere un impatto finanziario negativo sul valore del portafoglio.



Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

NO

In relazione a questo Prodotto finanziario, non vengono presi in considerazione in maniera strutturale i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, tuttavia, il Gruppo Generali prende in considerazione i principali effetti negativi sull'ambiente e sulla società all'interno delle proprie politiche di investimento.

Come previsto dalle linee guida, per la parte di investimenti diretti in emittenti corporate e governativi, i principali effetti negativi tenuti in considerazione rispetto ai fattori di sostenibilità sono i seguenti:

- violazione dei principi del UN Global Compact;
- esposizione ad armi controverse (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche);
- esposizione a imprese attive nel settore dei combustibili fossili.

Per maggiori dettagli si rimanda a quanto riportato nell'informativa di sostenibilità presente al seguente link: www.bgvita.it/prodotti/bancagenerali/lineaprevidenzacomplementare/bg-previdenza-attiva-premium/



Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili

(dichiarazione resa in conformità all'articolo 7, del regolamento (UE) 2020/852)

N° adesione: _____

Agenzia: Banca Generali

Codice CAB Filiale acquisitrice: _____
(da compilarsi a cura del back office della Banca)



BG PREVIDENZA ATTIVA PREMIUM

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5106
Istituito da Alleanza Assicurazioni S.p.A.

MODULO DI ADESIONE

Il contratto oggetto della presente richiesta è composto dai seguenti documenti:



- Parte I 'Informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa (da consegnare obbligatoriamente)
- Appendice 'Informativa sulla sostenibilità' (da consegnare obbligatoriamente)
- Nota informativa, Regolamento e Condizioni generali di contratto (da consegnare su espressa richiesta dell'aderente)
- Documento conforme al modello di cui all'Allegato 3 del Regolamento IVASS n. 40/2018



- **Modulo di adesione BG Previdenza Attiva Premium**

Allegati



- **Titolare effettivo del beneficiario persona giuridica** A cura dell'aderente o dell'eventuale esecutore
(da allegare nel caso in cui il beneficiario sia una persona giuridica)
- **Mandato per addebito diretto SEPA - S.D.D.**
- **Professione**

Attenzione: l'adesione a **BG PREVIDENZA ATTIVA PREMIUM - piano individuale pensionistico di tipo assicurativo** - deve essere preceduta dalla consegna e presa visione della Parte I 'Informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa e l'Appendice 'Informativa sulla sostenibilità'. La Nota informativa, il Regolamento e le Condizioni generali di contratto sono disponibili sul sito www.bgvita.it. Gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo soltanto su espressa richiesta dell'aderente.

Avvertenza: non è possibile sottoscrivere il presente modulo di adesione se l'aderente risulta già iscritto a BG PREVIDENZA ATTIVA PREMIUM

Dopo la compilazione l'adesione deve essere fotocopiata in 3 esemplari.

Scopri tutti gli **approfondimenti** relativi al tuo Piano individuale pensionistico "BG Previdenza Attiva Premium".
Le note laterali ti aiuteranno nella scelta dei servizi e nella comprensione dei contenuti.

APPROFONDIMENTI



N° adesione: _____

CDG dell'Aderente: _____



GUIDA ALLA COMPILAZIONE



1 > IL TUO QUESTIONARIO

IN CASO DI ADESIONE DI UN MINORE, IL "QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE" NON DEVE ESSERE COMPILATO.

Questionario di autovalutazione

Il Questionario di autovalutazione è uno strumento che aiuta l'aderente a verificare il proprio livello di conoscenza in materia previdenziale e ad orientarsi tra le diverse opzioni di investimento.

Conoscenze in materia di previdenza

1. Conoscenza dei fondi pensione:

- ☐ Ne so poco
- ☐ Sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di investimento, in particolare finanziario o assicurativo
- ☐ Ho una conoscenza dei diversi tipi di fondi pensione e delle principali tipologie di prestazioni.

2. Conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione:

- ☐ Non ne sono al corrente
- ☐ So che le somme versate non sono liberamente disponibili
- ☐ So che le somme sono disponibili soltanto al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento o al verificarsi di alcuni eventi personali, di particolare rilevanza, individuati dalla legge

3. A che età prevede di andare in pensione? _____ anni

4. Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima del pensionamento (in percentuale)? _____ per cento

5. Ha confrontato tale previsione con quella a Lei resa disponibile dall'INPS tramite il suo sito web ovvero a Lei recapitata a casa tramite la "busta arancione" (cosiddetta "La mia pensione futura")?

- ☐ SÌ ☐ NO

6. Ha verificato il paragrafo 'Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione', nella Scheda 'Presentazione', della Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa, al fine di decidere quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa?

- ☐ SÌ ☐ NO

Congruità della scelta previdenziale

Per trarre indicazioni sulla congruità dell'opzione di investimento scelta è necessario rispondere integralmente alle domande 7, 8 e 9.

7. Capacità di risparmio personale (escluso il TFR):

- ☐ Risparmio medio annuo fino a 3.000 Euro (punteggio 1)
- ☐ Risparmio medio annuo oltre 3.000 e fino a 5.000 Euro (punteggio 2)
- ☐ Risparmio medio annuo oltre 5.000 Euro (punteggio 3)
- ☐ Non so / Non rispondo (punteggio 1)

8. Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare?

- ☐ 2 anni (punteggio 1) ☐ 7 anni (punteggio 3) ☐ 20 anni (punteggio 5)
- ☐ 5 anni (punteggio 2) ☐ 10 anni (punteggio 4) ☐ Oltre 20 anni (punteggio 6)

9. In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale?

- ☐ Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale accontentandomi anche di rendimenti contenuti (punteggio 1)
- ☐ Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di conseguire rendimenti probabilmente maggiori (punteggio 2)
- ☐ Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell'ottica di perseguire nel tempo la massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3)

Punteggio ottenuto

Il punteggio va riportato solo in caso di risposta alle domande 7, 8 e 9 e costituisce un ausilio nella scelta fra le diverse opzioni di investimento offerte dal fondo pensione, sulla base della seguente griglia di valutazione:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

	Punteggio fino a 4	Punteggio tra 5 e 7	Punteggio tra 8 e 12
Categoria del comparto	- garantito - obbligazionario puro - obbligazionario misto	- obbligazionario misto - bilanciato	- bilanciato - azionario

La scelta di un percorso Life Cycle (o comparto data target) è congrua rispetto a qualunque punteggio ottenuto dal Questionario di autovalutazione. In caso di adesione a più comparti, la verifica di congruità sulla base del Questionario non risulta possibile: l'aderente deve, in questi casi, effettuare una propria valutazione circa la categoria nella quale ricade la combinazione da lui scelta.

Perché è necessario compilare il questionario?

Il "Questionario di Autovalutazione" è uno strumento che ti aiuta a verificare il tuo livello di conoscenza in materia previdenziale e ad orientarti tra le diverse opzioni di investimento.

In caso di adesione di un minore, il "Questionario di Autovalutazione" NON deve essere compilato.

È necessario che la risposta fornita alla domanda n. 3 sia coerente con la risposta fornita alla domanda n. 8 e anche con l'età pensionabile di vecchiaia fornita a pagina 5.

È necessario che la risposta fornita alla domanda n. 8 sia coerente con la risposta fornita alla domanda n. 3 e anche con l'età pensionabile di vecchiaia fornita a pagina 5.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE



Questionario di autovalutazione - Dichiarazione dell'Aderente

Data _____ Luogo _____

- ☐ L'aderente attesta che il Questionario è stato compilato in ogni sua parte e che ha valutato la congruità o meno della propria scelta dell'opzione di investimento sulla base del punteggio ottenuto.

È obbligatorio indicare sempre data e luogo, tranne in caso di adesione di un minore.

Firma dell'ADERENTE o dell'EVENTUALE ESECUTORE



[in alternativa]

- ☐ L'aderente, nell'attestare che il Questionario non è stato compilato, oppure è stato compilato solo in parte, dichiara di essere consapevole che la mancata compilazione, parziale o totale, della sezione CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE non consente di utilizzare la griglia di valutazione come ausilio per la scelta dell'opzione di investimento.

In caso di adesione di un minore, NON deve essere compilata e firmata la Dichiarazione dell'Aderente.

Firma dell'ADERENTE o dell'EVENTUALE ESECUTORE



FAC-SIMILE

2 > I TUOI DATI



	ADERENTE (persona fisica)	EVENTUALE ESECUTORE (persona fisica)
Nome		
Cognome		
Codice fiscale		
Documento d'identità (tipologia)		
Numero Documento		
Rilasciato da		
Luogo rilascio		
Data rilascio		
Data scadenza		
Documenti comprovanti i poteri dell'esecutore		☐ Procura/Delega ☐ Provvedimento giudice tutelare ☐ Docum. d'identità del minore ☐ Autocertificazione di stato di famiglia ☐ Autocertificazione di nascita
Data di nascita		
Comune di nascita		
Provincia		
Stato (se diverso da Italia)		
Prima Cittadinanza		
Seconda Cittadinanza (se presente)		
Indirizzo di residenza*		
Località		
Provincia		
CAP		
Stato (se diverso da Italia)		
Indirizzo di corrispondenza		
Località		
Provincia		
CAP		
Stato (se diverso da Italia)		
Ricopre cariche pubbliche diverse da PEP? (es. amministratori locali, ruoli apicali in pubbliche amministrazioni, consorzi o associazioni di natura pubblicistica)	☐ Politico/Istituzionale ☐ Societario ☐ Associazioni ☐ Fondazioni ☐ No	
Solo se attualmente pensionato indicare il codice professione	____	____
		Rapporto tra esecutore e aderente ☐ Parentela ☐ Rapporti di lavoro/affari ☐ Affinità ☐ Coniugio ☐ Convivenza di fatto o unione civile ☐ Relazione amicale ☐ Beneficenza/liberalità ☐ Altro (specificare) _____

A cosa servono i tuoi dati?

Ci consentono di riconoscerti e verificare la tua identità, per tutelare la tua sicurezza e rispettare la **normativa Antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo** di cui hai preso visione in Allegato alle Condizioni generali di contratto.

Chi è l'aderente?

Persona fisica che stipula il contratto di assicurazione. Deve essere sempre consegnato il documento identificativo dell'aderente (se l'aderente è minorenne deve essere consegnato il certificato di nascita).

Chi è l'esecutore?

È il soggetto (solo persona fisica) al quale sono stati conferiti i poteri di rappresentanza per operare in nome e per conto dell'aderente. L'esecutore è il genitore che effettua il pagamento per il figlio minore, oppure il tutore/curatore/amministratore di sostegno. Devono essere sempre allegati al presente modulo i documenti comprovanti i poteri dell'esecutore (procura/delega, provvedimento giudice tutelare, documento d'identità del minore, autocertificazione di stato di famiglia oppure di nascita che deve contenere l'autorizzazione a Alleanza Assicurazioni a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione).

A cosa serve l'indirizzo di corrispondenza?

È l'indirizzo a cui vengono inviate le comunicazioni riguardanti la polizza. Devi compilare questi campi solo se si tratta di un indirizzo diverso da quello di residenza. Qualora i campi non vengano compilati, le comunicazioni verranno inviate all'indirizzo di residenza.

Inserisci il Codice Professione dell'Aderente e dell'eventuale Esecutore scegliendo tra quelli che trovi riportati in allegato, solo se sono attualmente pensionati.

* Il domicilio corrisponde all'indirizzo di residenza sopraindicato, salvo diversa dichiarazione del Cliente.

N° adesione: _____

CDG del Terzo Pagatore: _____



GUIDA ALLA COMPILAZIONE



Nel caso di soggetto pagatore diverso dall'aderente, occorre compilare la seguente tabella. Ti ricordiamo inoltre di compilare la sezione "Modalità di versamento dei contributi (da parte del terzo pagatore)" presente a pag. 7 di 17.

Se il terzo pagatore coincide con l'esecutore, seleziona solamente "SÌ" in corrispondenza del campo "Terzo pagatore coincide con esecutore".

	EVENTUALE TERZO PAGATORE (persona fisica)
Terzo pagatore coincide con esecutore	☐ NO ☐ SÌ
Nome	
Cognome	
Codice fiscale	
Rapporto tra terzo pagatore e aderente	☐ Parentela ☐ Convivenza di fatto o unione civile ☐ Rapporti di lavoro/affari ☐ Relazione amicale ☐ Affinità ☐ Beneficenza/liberalità ☐ Coniugio ☐ Altro (specificare) _____

Chi è il "terzo pagatore"?
È il soggetto che versa il premio in luogo dell'aderente. Se il tezo pagatore coincide con l'esecutore non occorre ricompilare la sezione, ma selezionare solamente "SÌ".

DATI DELL'ADERENTE PER FINI STATISTICI COVIP

Titolo di studio (dato obbligatorio)

☐ Nessuno ☐ Diploma professionale ☐ Laurea/laurea magistrale

☐ Licenza elementare ☐ Diploma media superiore ☐ Specializzazione post-laurea

☐ Licenza media inferiore ☐ Diploma universitario/laurea triennale

Data di iscrizione alla previdenza complementare / /

Qualifica di vecchio o nuovo iscritto a fondi pensione: ☐ V ☐ N

Data di prima iscrizione al regime obbligatorio (Previdenza Pubblica) / /

Condizione professionale (dato obbligatorio)

- ☐ Lavoratore dipendente del settore privato
☐ Lavoratore dipendente del settore pubblico
☐ Lavoratore autonomo e libero professionista
☐ Altro iscritto diverso da quelli precedenti

ETÀ DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Età pensionabile di vecchiaia anni

ATTENZIONE: ti ricordiamo che si può richiedere il pagamento della prestazione pensionistica complementare se si hanno almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari e a condizione che siano maturati i requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.

È necessario che quanto indicato in questo campo sia coerente con le risposte fornite alle domande 3 e 8 del Questionario di autovalutazione.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE



3 > DEFINISCI IL TUO PIANO PREVIDENZIALE



DATI CONTRIBUTIVI DELL'ADERENTE (contribuzione volontaria)

☐ Frazionamento annuale

Importo annuale €

☐ Frazionamento mensile

Importo mensile €

Puoi scegliere di aderire anche o soltanto tramite:

- **la tua azienda** compilando i dati richiesti alla **Sezione 4**;
- **trasferimento** da altra forma pensionistica complementare compilando i dati richiesti alla **Sezione 6**.



COMPONI IL TUO INVESTIMENTO

È possibile scegliere di investire nella gestione separata "Ri.Alto Previdenza" e/o nel Fondo Interno "Obbligazionario Previdenza Attiva Premium" e/o nel Fondo interno "Azionario Previdenza Attiva Premium".

Indicare le percentuali intere di ripartizione:

- **"Ri.Alto Previdenza"** (gestione separata categoria garantita)

%

- **"Obbligazionario Previdenza Attiva Premium"** (Fondo interno categoria obbligazionaria)

%

- **"Azionario Previdenza Attiva Premium"** (Fondo interno categoria azionaria)

%

100 %

OPPURE

☐ **Programma automatico Life Cycle** (mettere una crocetta per attivare il Programma)

Nel caso si attivi il Life Cycle, il versamento verrà ripartito automaticamente secondo le percentuali indicate in allegato alle Condizioni Generali di contratto.



ASSICURAZIONI ACCESSORIE FACOLTATIVE

SOLO IN CASO DI CONTRIBUZIONE VOLONTARIA (NO TRAMITE AZIENDA) è possibile scegliere l'attivazione delle seguenti assicurazioni accessorie "Tutela Autonomia Premium Plus", "Tutela Salute Premium" e "Tutela Salute Premium Plus".

"Tutela Salute Premium" può essere attivata solo in combinazione con "Tutela Autonomia Premium" o "Tutela Autonomia Premium Plus".

ASSICURAZIONE ACCESSORIA "TUTELA AUTONOMIA PREMIUM PLUS"



Seleziona uno solo tra i seguenti importi di rendita vitalizia:

☐ € 6.000,00

☐ € 9.000,00

☐ € 12.000,00

Puoi scegliere di proteggerti ulteriormente in caso di perdita dell'autosufficienza e anche di tutelarti in caso di invalidità a seguito di malattia grave.

Puoi richiedere un incremento dell'assicurazione accessoria obbligatoria "Tutela Autonomia Premium" scegliendo fra 3 diversi livelli di copertura. In caso di non autosufficienza l'importo della rendita corrispondente potrà quindi essere pari a € 6.000,00 oppure € 9.000,00 oppure € 12.000,00.

ASSICURAZIONE ACCESSORIA "TUTELA SALUTE PREMIUM"



Seleziona una sola tra le seguenti coperture:

☐ TUTELA SALUTE PREMIUM

☐ TUTELA SALUTE PREMIUM PLUS

Puoi richiedere di attivare un'assicurazione accessoria contro il rischio di invalidità per insorgenza di malattia grave.

Tutela Salute Premium

In base all'età ti verrà corrisposto quanto segue:

- fino a 49 anni e 6 mesi, **€ 10.000**
- oltre 49 anni e 6 mesi fino a 59 anni e 6 mesi, **€ 5.000**
- oltre 59 anni e 6 mesi fino a 67 anni, **€ 3.000**

Tutela Salute Premium Plus

In base all'età ti verrà corrisposto quanto segue:

- fino a 49 anni e 6 mesi **€ 20.000**
- oltre 49 anni e 6 mesi fino a 59 anni e 6 mesi, **€ 10.000**
- oltre 59 anni e 6 mesi fino a 67 anni, **€ 6.000**

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

1 IL TUO QUESTIONARIO	2 I TUOI DATI	3 DEFINISCI IL TUO PIANO PREVIDENZIALE	4 ADESIONE TRAMITE AZIENDA	5 ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE A CUI SI È GIÀ ADERITO	6 ADESIONE TRAMITE TRASFERIMENTO DA ALTRA FORMA PENSIONISTICA	7 I BENEFICIARI	8 REVOCA DELL'ADESIONE	9 RECESSO DAL CONTRATTO	10 I MIEI CONSENSI PRIVACY	11 LE TUE DICHIARA- ZIONI	ALLEGATI
-----------------------------	---------------------	--	----------------------------------	---	--	--------------------	------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	----------


**MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI
(da parte dell'ADERENTE)**
Versamento del contributo volontario di sottoscrizione
BONIFICO BANCARIO sul conto corrente intestato a Alleanza Assicurazioni S.p.A.

☐ Tramite la Banca

CODICE IBAN

(intestato all'Aderente)

CRO

Copia della disposizione deve essere allegata al presente modulo

a favore di Alleanza Assicurazioni S.p.A sul seguente codice

IBAN IT 34 A 03075 61800 CC0020194795 presso Banca Generali di Mogliano Veneto

☐ Con contestuale addebito sul conto corrente bancario, per cui autorizzo fin d'ora Banca Generali ad addebitare l'importo dovuto sul conto corrente intestato/cointestato all'Aderente e a bonificare contestualmente l'importo a Alleanza Assicurazioni S.p.A.

Codice IBAN

I T | | | 0 3 0 7 5 |

Ti ricordiamo di compilare la presente sezione solamente nel caso in cui non sia presente un terzo pagatore.

Versamento dei contributi volontari successivi
S.D.D.

Unica modalità di pagamento prevista per i contributi successivi. Ti ricordiamo di compilare il "Mandato per addebito diretto SEPA - S.D.D." che trovi in allegato al presente Modulo di adesione.


**MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI
(da parte del TERZO PAGATORE)**
Versamento del contributo volontario di sottoscrizione
BONIFICO BANCARIO sul conto corrente intestato a Alleanza Assicurazioni S.p.A.

☐ Tramite la Banca

CODICE IBAN

(intestato al terzo pagatore)

CRO

Copia della disposizione deve essere allegata al presente modulo

a favore di Alleanza Assicurazioni S.p.A sul seguente codice

IBAN IT 34 A 03075 61800 CC0020194795 presso Banca Generali di Mogliano Veneto

☐ Con contestuale addebito sul conto corrente bancario, per cui autorizzo fin d'ora Banca Generali ad addebitare l'importo dovuto sul conto corrente intestato al terzo pagatore e a bonificare contestualmente l'importo a Alleanza Assicurazioni S.p.A.

Codice IBAN

I T | | | 0 3 0 7 5 |

Se hai compilato la tabella "Eventuale terzo pagatore" presente a pagina 5, ti ricordiamo di compilare la presente sezione. Se il terzo pagatore coincide con l'esecutore devono essere stati compilati anche tutti i relativi dati presenti a pagina 4.

Versamento dei contributi volontari successivi
S.D.D.

Unica modalità di pagamento prevista in caso di terzo pagatore. Ti ricordiamo di compilare il "Mandato per addebito diretto SEPA - S.D.D." che trovi in allegato al presente Modulo di adesione.


DICHIARAZIONE DEL TERZO PAGATORE

Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, ai sensi del D.Lgs. 231/2007 del 21 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, che il c.c. sopra indicato è a me intestato.

Data _____

Luogo _____

Firma dell'EVENTUALE TERZO PAGATORE



Firma obbligatoria se presente un terzo pagatore.



4 › ADESIONE TRAMITE AZIENDA



DATI DELL'AZIENDA

È possibile contribuire a BG Previdenza Attiva Premium anche o soltanto attraverso il proprio datore di lavoro.

Da compilare obbligatoriamente in caso di contribuzione attraverso il datore di lavoro.



	AZIENDA
Denominazione Sociale	
Codice fiscale	
Partita IVA	
Telefono	
E-mail	
Sede Legale	
Località	
C.A.P.	
Provincia	
Indirizzo di corrispondenza	
Località	
C.A.P.	
Provincia	

Contributo da parte del datore di lavoro

Bonifico a favore di Alleanza Assicurazioni S.p.A. sul seguente codice IBAN
IT 95 K 03075 61800 CC0020000402 presso Banca Generali di Mogliano Veneto, indicando nella causale "cognome e nome dell'aderente e numero di contratto".

Prima di effettuare i versamenti l'azienda dovrà attendere la comunicazione con le modalità operative di contribuzione.

Valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento

Alleanza Assicurazioni S.p.A. provvederà a riconoscere ai mezzi di pagamento di cui sopra (Bonifico bancario e S.D.D.) la medesima valuta riconosciuta dalla Banca ordinante a Banca Generali S.p.A.



BG VITA

BG | PREVIDENZA
ATTIVA
PREMIUM

GUIDA ALLA COMPILAZIONE



5 > ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE A CUI SI È GIÀ ADERITO

Attenzione: non è possibile sottoscrivere il presente modulo di adesione se l'aderente risulta già iscritto a BG PREVIDENZA ATTIVA PREMIUM.

La presente sezione deve essere compilata obbligatoriamente qualora l'aderente abbia già sottoscritto una forma pensionistica complementare iscritta all'albo COVIP quale: Fondo Pensione Chiuso, Fondo Pensione Aperto, PIP oppure Fondo Pensione preesistente.

Nella presente sezione non devono essere indicati i FIP in quanto non iscritti all'albo COVIP.

L'aderente è già titolare di una posizione presso altra forma pensionistica complementare? ☐ SÌ ☐ NO

Denominazione altra forma pensionistica _____

Numero di iscrizione all'albo tenuto dalla COVIP _____

Indicare **obbligatoriamente** se l'aderente ha o non ha già aderito ad un'altra forma pensionistica complementare iscritta all'albo COVIP.

La denominazione e il numero di iscrizione devono essere coerenti con quanto riportato nella Scheda "I costi" della forma pensionistica complementare a cui si è già aderito; tale scheda è reperibile sul sito della COVIP (www.covip.it) che, con questo servizio, fornisce un ausilio alla ricerca delle Schede.

Scheda "I costi" della Forma Pensionistica a cui si è già aderito

☐ consegnata

Non selezionare "consegnata" soltanto se l'altra forma pensionistica a cui si è già aderito non sia tenuta a redigere la Scheda "I costi".

AVVERTENZA: se l'aderente è già titolare di altra forma pensionistica complementare deve obbligatoriamente firmare in ogni pagina la relativa Scheda "I costi" (in data antecedente o coincidente alla sottoscrizione di BG Previdenza Attiva Premium) che deve sempre essere allegata al presente modulo.

Firma, data e luogo devono essere inseriti anche qualora la Scheda "I costi" non preveda apposito campo.

6 > ADESIONE TRAMITE TRASFERIMENTO DA ALTRA FORMA PENSIONISTICA

Io sottoscritto aderente dichiaro di aderire a BG Previdenza Attiva Premium tramite il trasferimento della posizione maturata presso il Fondo/Forma pensionistica complementare denominato:

Istituito da _____

(Società/Ente)

Partita IVA _____

Indirizzo sede _____

Località _____

CAP _____

Prov. _____

Recapito telefonico _____

Indirizzo e-mail _____

al quale è iscritto dal _____

tramite il contratto n. _____

Si precisa che nel caso in cui l'aderente abbia già sottoscritto più forme pensionistiche complementari iscritte all'albo COVIP, la forma pensionistica da trasferire deve coincidere con quella indicata nella precedente sezione 5 "Altra forma pensionistica complementare a cui si è già aderito". Ti ricordiamo di allegare il "Modulo di richiesta di trasferimento a BG Previdenza Attiva Premium" e inviarne una copia al Fondo Cedente.

Si ricorda che il trasferimento è possibile anche da forme pensionistiche complementari non iscritte all'albo COVIP, come i FIP.

Attenzione: se contemporaneamente al trasferimento intendi aderire a BG Previdenza Attiva Premium anche attraverso dei contributi programmati è necessario compilare il campo "Dati contributivi dell'aderente" presente all'interno della sezione 3.

7 > I BENEFICIARI

Qualora si vogliano indicare ulteriori Beneficiari persone fisiche, fotocopiare le pagine dedicate ai Beneficiari Caso Morte, e allegarle al presente Modulo.

DA COMPILARE SE BENEFICIARIO PERSONA FISICA



BENEFICIARI CASO MORTE

	BENEFICIARIO 1	BENEFICIARIO 2
Nome e Cognome*		
% Beneficiario* (no decimali)		
Data di nascita*		
Comune di nascita*		
Provincia di nascita*		
Stato di nascita (se diverso da Italia)		
Codice fiscale*		
Recapito* Da indicare obbligatoriamente almeno l'indirizzo Indirizzo (via - località - CAP - Stato) Telefono/Cellulare E-mail		
Persona Politicamente Esposta* (la definizione di "Persona Politicamente Esposta" è presente all'interno dell'Informativa Antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo di cui hai preso visione in Allegato alle Condizioni generali di contratto)	☐ NO ☐ SÌ	☐ NO ☐ SÌ
Rapporto tra beneficiario e aderente*	☐ Parentela ☐ Rapporti di lavoro/affari ☐ Affinità ☐ Coniugio ☐ Convivenza di fatto o unione civile ☐ Relazione amicale ☐ Beneficienza/liberalità ☐ Altro (specificare) _____	☐ Parentela ☐ Rapporti di lavoro/affari ☐ Affinità ☐ Coniugio ☐ Convivenza di fatto o unione civile ☐ Relazione amicale ☐ Beneficienza/liberalità ☐ Altro (specificare) _____

Chi è il beneficiario?

È la persona fisica avente diritto alla prestazione assicurata.

La somma delle percentuali di tutti i beneficiari individuati dall'aderente deve dare un totale di 100%.

A cosa serve il recapito?

È l'informazione che ci consente di contattare più agevolmente il beneficiario al fine di erogargli la prestazione assicurativa.

Barrare obbligatoriamente solo una delle opzioni riportate.

DA COMPILARE SE BENEFICIARIO PERSONA GIURIDICA

Se hai indicato un beneficiario persona giuridica, ti ricordiamo di compilare l'allegato "Titolare effettivo del beneficiario persona giuridica".



BENEFICIARI CASO MORTE

	BENEFICIARIO 1	BENEFICIARIO 2
Denominazione sociale*		
% Beneficiario* (no decimali)		
Codice fiscale*		
Partita IVA		
N° iscrizione registro delle imprese o delle persone giuridiche (obbligatorio se in possesso)		
Ente registrazione (obbligatorio se in possesso di N° iscrizione)		
Data di costituzione		
Provincia di costituzione		
Comune di costituzione (qualora il beneficiario sia stato costituito all'estero indicare la Nazione di costituzione)		
Forma giuridica del beneficiario*	☐ Fiduciaria di amministrazione ☐ Fondazione ☐ Trust ☐ Nessuna delle precedenti	☐ Fiduciaria di amministrazione ☐ Fondazione ☐ Trust ☐ Nessuna delle precedenti
Catena partecipativa complessa*	☐ NO ☐ SÌ	☐ NO ☐ SÌ
Indirizzo Sede Legale*		
Comune Sede Legale*		
Provincia Sede Legale*		
Stato Sede Legale* (se diverso da Italia)		
Recapito* Da indicare obbligatoriamente almeno l'indirizzo		
Indirizzo (via - località - CAP - Stato)		
Telefono/Cellulare		
E-mail		
Rapporto tra beneficiario e contraente*	☐ Rapporti di lavoro/affari ☐ Beneficienza/liberalità ☐ Altro (specificare) _____	☐ Rapporti di lavoro/affari ☐ Beneficienza/liberalità ☐ Altro (specificare) _____

Chi è il beneficiario?

È la persona giuridica avente diritto alla prestazione assicurata.

La somma delle percentuali di tutti i beneficiari individuati dall'aderente deve dare un totale di 100%.

Barrare obbligatoriamente solo una delle opzioni riportate.

Catena partecipativa complessa:
descrive un assetto di controllo societario particolarmente articolato, comprendente strutture societarie per le quali è più difficile risalire alla titolarità effettiva delle somme investite quali Fiduciarie, Trust e Società Anonime.

A cosa serve il recapito?
È l'informazione che ci consente di contattare più agevolmente il beneficiario al fine di erogargli la prestazione assicurativa.

Barrare obbligatoriamente solo una delle opzioni riportate. Qualora venga flaggato "Altro" è necessario allegare la visura camerale del beneficiario persona giuridica (o altro documento equivalente). Se il beneficiario è un trust, deve essere acquisita l'ultima versione dell'atto istitutivo oppure se è una fiduciaria il mandato fiduciario.



BENEFICIARI CASO MORTE GENERICI

Gli eredi legittimi dell'Aderente	A ☐
Gli eredi testamentari o, in mancanza di testamento, gli eredi legittimi dell'Aderente	D ☐

In caso di successione testamentaria, per "eredi legittimi" si intendono coloro che sarebbero stati tali in assenza di testamento.

Salvo diversa indicazione da parte dell'Aderente, il capitale liquidabile in caso di morte dell'Aderente stesso verrà suddiviso, tra i Beneficiari generici designati, in parti uguali.

* Da compilare obbligatoriamente. In caso di mancata compilazione del campo "% Beneficiario", la prestazione sarà attribuita al 100% all'unico beneficiario designato o suddivisa in parti uguali tra più beneficiari designati.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE



8 › REVOCA DELL'ADESIONE

La presente adesione può essere revocata, finché il contratto non sia concluso, mediante comunicazione da inviarsi a mezzo lettera raccomandata ad Alleanza Assicurazioni S.p.A., Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV), indicando "Revoca" sulla busta o tramite PEC all'indirizzo bgvita@pec.bgvita.it. Le somme eventualmente pagate dall'Aderente saranno restituite entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca.

9 › RECESSO DAL CONTRATTO

L'Aderente può recedere dal contratto oggetto del presente Modulo di adesione entro trenta giorni dalla sua conclusione mediante comunicazione da inviarsi, a mezzo lettera raccomandata ad Alleanza Assicurazioni S.p.A., Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV). Il contratto è concluso nel momento in cui l'Aderente ha avuto notizia dell'accettazione del Modulo di adesione da parte della Compagnia. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dal giorno di invio della comunicazione quale risulta dal timbro postale. La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà all'Aderente il premio corrisposto, al netto dell'eventuale quota di premio relativa al rischio corso.

FAC-SIMILE

GUIDA ALLA COMPILAZIONE



10 › I MIEI CONSENSI PRIVACY

Consensi commerciali e di profilazione commerciale

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti dalla Compagnia;

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'aderente.

☐ Acconsento ☐ Non acconsento

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti dalle Società del Gruppo Generali.

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'aderente.
Se nel precedente Consenso commerciale è stato indicato "Non acconsento", anche per questo Consenso commerciale deve essere indicato "Non acconsento".

☐ Acconsento ☐ Non acconsento

FAC-SIMILE

GUIDA ALLA COMPILAZIONE



11 > LE TUE DICHIARAZIONI



DICHIARAZIONE U.S. PERSON DELL'ADERENTE

F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act)

A seguito dell'entrata in vigore in Italia della normativa statunitense F.A.T.C.A., le imprese assicurative sono tenute a comunicare alle autorità fiscali americane (I.R.S.), tramite l'Agenzia delle Entrate in Italia, le polizze vita sottoscritte da cittadini statunitensi o soggetti che hanno residenza fiscale negli Stati Uniti per verificarne l'assoggettabilità alla fiscalità statunitense. La Compagnia è pertanto obbligata ad acquisire alcune specifiche informazioni anagrafiche ed una autocertificazione, sottoscritta dall'Aderente o dall'Esecutore, riportate nel presente Modulo di Proposta. Si precisa che i dati raccolti saranno oggetto di adeguata verifica da parte della Compagnia e nel caso in cui venga rilevata qualche incongruenza, la Compagnia si riserva di richiedere ulteriori informazioni all'interessato prima della conclusione del contratto.

Dichiarazione U.S. Person dell'Aderente. Da compilare barrando obbligatoriamente una delle due caselle:

Io sottoscritto, in qualità di Aderente, dichiaro di essere cittadino degli Stati Uniti d'America o "US Person" come definito dalla normativa fiscale americana ed allego apposito "Form W-9".	☐ NO ☐ SÌ
--	---

Io sottoscritto mi impegno a notificare tempestivamente alla Compagnia ogni eventuale variazione circa lo status fiscale dei soggetti di cui sopra.



DICHIARAZIONE C.R.S. (COMMON REPORTING STANDARD)

A seguito dell'entrata in vigore in Italia del nuovo standard globale per lo scambio automatico di informazioni riferite ai conti finanziari (Common Reporting Standard), che ha lo scopo di individuare e scoraggiare l'evasione fiscale internazionale da parte dei soggetti che - direttamente o indirettamente - investono attraverso istituzioni finanziarie straniere, le imprese di assicurazione hanno l'obbligo di acquisire il codice fiscale o tax identification number di tutti i soggetti fiscalmente residenti all'estero. La Compagnia è pertanto obbligata ad acquisire alcune specifiche informazioni anagrafiche e una autocertificazione sottoscritta dall'Aderente o dall'Esecutore, riportate nel presente Modulo di proposta. Si precisa che i dati raccolti saranno oggetto di adeguata verifica da parte della Compagnia e nel caso in cui venga rilevata qualche incongruenza, la Compagnia si riserva di richiedere ulteriori informazioni all'interessato prima della conclusione del contratto.

Io sottoscritto Aderente dichiaro: Barrare obbligatoriamente una delle due caselle

di NON avere residenze fiscali fuori dall'Italia	☐
di avere residenze fiscali fuori dall'Italia di cui specifico i seguenti dettagli	☐

PAESE

CODICE IDENTIFICATIVO FISCALE ESTERO DEL SOGGETTO

PAESE

CODICE IDENTIFICATIVO FISCALE ESTERO DEL SOGGETTO

PAESE

CODICE IDENTIFICATIVO FISCALE ESTERO DEL SOGGETTO

PAESE

CODICE IDENTIFICATIVO FISCALE ESTERO DEL SOGGETTO

Io sottoscritto mi impegno inoltre a comunicare tempestivamente per iscritto alla Compagnia qualsiasi cambiamento di circostanze che incida sulle informazioni rilasciate nel presente modulo.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

**ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA****Scopo e natura del rapporto continuativo**
☒ Previdenza e Protezione
Titolare Effettivo* dell'aderente

Io sottoscritto Aderente del rapporto continuativo, oggetto della presente richiesta, **confermo di rivestire la qualifica di Titolare Effettivo del suddetto rapporto continuativo**. Mi impegno a comunicare prontamente alla Compagnia, nel corso dello svolgimento del medesimo rapporto continuativo, ogni operazione allo stesso rapporto riconducibile che (i) comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro - sia essa effettuata con un'operazione unica o con più operazioni frazionate - e (ii) sia effettuata per conto di soggetti diversi dal sottoscritto, fornendo alla stessa Compagnia tutte le indicazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo dell'operazione.

* La definizione di "Titolare Effettivo" è presente all'interno dell'Informativa Antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo di cui hai preso visione in Allegato alle Condizioni generali di contratto.

**ORIGINE DEI FONDI**

L'aderente deve barrare una sola casella relativa all'origine prevalente dei fondi utilizzati per la sottoscrizione del presente contratto.

- | | |
|---|---|
| ☐ Reddito da lavoro dipendente | ☐ Reinvestimento da liquidazione |
| ☐ Reddito da lavoro autonomo | ☐ Investimento di fondi da liquidazione sinistro danni |
| ☐ Vincita | ☐ Scudo fiscale / <i>Voluntary Disclosure</i> |
| ☐ Lascito / Eredità / Donazione | ☐ Divorzio |
| ☐ Cliente reddituario da precedente occupazione / Pensione | ☐ Altro (specificare) _____ |
| ☐ Operazioni / Rendita da immobili | |
| ☐ Utile societario / Reddito d'impresa | |

Paese di provenienza delle somme versate (solo se diverso dall'Italia):

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'aderente o dell'eventuale esecutore.

Il campo "Paese di provenienza delle somme versate" deve essere obbligatoriamente compilato a cura dell'aderente, solo se diverso dall'Italia.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

**INFORMATIVA VIA WEB**

Io sottoscritto, collegandomi al sito internet www.bgvita.it ed accedendo alla Sezione "Area Personale - La tua posizione online", potrò - seguendo le istruzioni riportate - registrarmi e consultare le informazioni relative alla mia posizione assicurativa.

Pertanto, in base a quanto sopra riportato, **chiedo** che l'informativa in corso di contratto, prevista dalla normativa vigente venga pubblicata nella mia Area Personale.

Al fine di essere informato relativamente ad ogni nuova comunicazione presente nella mia Area Personale, fornisco le seguenti informazioni:

INDIRIZZO E-MAIL (obbligatorio in caso di adesione al presente servizio)

NUMERO CELLULARE (opzionale, per ricevere messaggi di conferma)

Mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione, compresa la cessazione o indisponibilità, dell'indirizzo e-mail comunicato per il servizio di informativa via web.

A tal fine:

- dichiaro di disporre di adeguati strumenti tecnici e conoscenze per l'utilizzo del collegamento telematico e di attrezzature che mi consentono di ottenere copia duratura delle comunicazioni ricevute;
- prendo atto dei rischi connessi all'utilizzo delle reti telematiche per la trasmissione dei dati e che la Compagnia non sarà responsabile per la perdita, alterazione o diffusione di informazioni trasmesse attraverso le reti telematiche che siano ascrivibili a difetti di funzionamento, caso fortuito o fatto di terzi o comunque ad eventi al di fuori del controllo della stessa e che l'inoltro di comunicazioni per via telematica potrà essere sospeso per ragioni connesse alla sicurezza e manutenzione del servizio, nonché per ragioni cautelari.

Dichiaro infine di essere consapevole del diritto di richiedere, in qualunque momento e senza oneri, l'invio della suddetta informativa su supporto cartaceo.

Firma dell'ADERENTE o dell'EVENTUALE ESECUTORE



Puoi scegliere di ricevere l'informativa in corso di contratto sulla Tua Area Personale.

In caso di adesione al servizio "Informativa via web" è obbligatoria la firma dell'Aderente o dell'eventuale Esecutore.

**DICHIARAZIONI DI SOTTOSCRIZIONE**

Io sottoscritto Aderente (o suo Esecutore) **DICHIARO**:

- di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Modulo di adesione, il documento con l'informativa sul distributore, conforme al modello di cui all'Allegato 3 del Regolamento IVASS n. 40/2018;
- di aver ricevuto la Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa e l'Appendice 'Informativa sulla sostenibilità';
- di essere informato della possibilità di richiedere la Nota informativa, il Regolamento e le Condizioni Generali di Contratto di BG Previdenza Attiva Premium, e ogni altra documentazione attinente il fondo pensione, comunque disponibile sul sito www.bgvita.it;
- di aver sottoscritto la Scheda "I costi" della forma pensionistica a cui risulta già iscritto, la cui copia è allegata al presente Modulo di adesione (**per coloro che sono già iscritti ad altra forma pensionistica complementare che redige la "Scheda dei costi"**);
- che il soggetto incaricato della raccolta delle adesioni ha richiamato l'attenzione:
 - sulle informazioni contenute nella Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa e nell'Appendice 'Informativa sulla sostenibilità';
 - con riferimento ai costi, sull'Indicatore sintetico del costo (ISC) riportato nella Scheda "I costi" della Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa;
 - in merito al paragrafo 'Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione', nella Scheda 'Presentazione' della Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa redatto in conformità alle Istruzioni della COVIP e contenente proiezioni della posizione individuale e dell'importo della prestazione pensionistica attesa relativa ad alcune figure tipo, così da consentire la valutazione e la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che si vuole conseguire;
 - circa la possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo presente sul sito www.bgvita.it;



BG VITA

BG | PREVIDENZA
ATTIVA
PREMIUM

GUIDA ALLA COMPILAZIONE



- di aver sottoscritto il "Questionario di autovalutazione" (tranne in caso di adesione di un minore).
- di essere a conoscenza che la prima contribuzione deve essere effettuata entro sei mesi dall'adesione e che, in caso di inadempimento, la società ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, comunicando all'aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che lo stesso non provveda a effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della lettera;
- di essere a conoscenza che, qualora nel corso della partecipazione al Fondo l'aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale, la società ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, comunicando all'aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda ad effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della lettera;
- dopo aver preso visione dell'informativa in Allegato alle Condizioni generali di assicurazione e consapevole delle responsabilità penali previste, ai sensi dell'art. 55 del D Lgs. n. 231/2007 e successive modifiche, in caso di omissione o false informazioni, sotto la mia responsabilità che quanto affermato e riportato nei campi del presente documento corrisponde al vero e di aver fornito tutte le informazioni necessarie ed aggiornate ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dal citato Decreto in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e successivi regolamenti attuativi.

Confermo, pertanto, sotto la mia personale responsabilità, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni riportate nel presente Modulo ivi compresa la sussistenza dei requisiti di partecipazione eventualmente richiesti, con l'**impegno a comunicare prontamente** alla Compagnia ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle informazioni fornite.

Firma dell'ADERENTE o dell'eventuale ESECUTORE



Firma obbligatoria



IDENTIFICAZIONE DELL'ADERENTE O DEL SUO ESECUTORE

Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, che il presente modulo è stato correttamente compilato e di aver identificato i soggetti di cui trattasi ai sensi del D.Lgs. 231/2007 del 21 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni confermando che i relativi documenti di identità da me visionati risultano leggibili (testo e foto).

Dichiaro, inoltre, che tutte le firme presenti in questo Modulo sono state apposte in mia presenza.

Data _____ Luogo _____

Nome Consulente	
Cognome Consulente	
Codice	
Firma del CONSULENTE BANCA GENERALI PRIVATE	

BG VITA è un marchio commerciale di Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale: Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano



Capitale Sociale Euro 210.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 10908160012 Partita IVA n. 01333550323 - Società iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00178, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi. - Pec: bgvita@pec.bgvita.it - bgvita@bgvita.it - www.bgvita.it

Aggiornamento: Giugno 2025

GUIDA ALLA COMPILAZIONE



 **TITOLARE EFFETTIVO
DEL BENEFICIARIO
PERSONA GIURIDICA**

Dichiarazione resa dall'aderente o dal suo esecutore, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 21.11.2007 e succ. mod. ed int.

Io sottoscritto _____
COGNOME NOME

in qualità di aderente o di suo esecutore - preso atto che le informazioni richieste e contenute nella presente Sezione sono necessarie, ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e succ. mod. ed int., al fine di una completa identificazione ed un'adeguata conoscenza del Titolare Effettivo del beneficiario persona giuridica - fornisco di seguito, in conformità a quanto previsto dall'Articolo 22 del citato D.Lgs. 231/2007 succ. mod. ed int., sotto la mia personale responsabilità, i completi dati identificativi relativi alle persone fisiche che rivestono la qualifica di Titolare Effettivo del beneficiario persona giuridica sulla base dei criteri di cui all'articolo 20 del sopra richiamato Decreto, consapevole che le informazioni sotto richieste sono indispensabili al fine di consentire alla Compagnia l'adempimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio.

 **Denominazione sociale beneficiario**

 Riportare la denominazione sociale del beneficiario persona giuridica al quale si riferiscono i titolari effettivi di seguito forniti.

	TITOLARE EFFETTIVO 1	TITOLARE EFFETTIVO 2	TITOLARE EFFETTIVO 3	TITOLARE EFFETTIVO 4
Nome				
Cognome				
Data di nascita				
Comune di nascita				
Provincia di nascita				
Stato di nascita (se diverso da Italia)				
Persona Politicamente Esposta (la definizione di "Persona Politicamente Esposta" è presente all'interno dell'Informativa Antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo di cui hai preso visione in Allegato alle Condizioni di Assicurazione)	☐ NO ☐ SÌ	☐ NO ☐ SÌ	☐ NO ☐ SÌ	☐ NO ☐ SÌ
Rapporto con l'aderente	☐ Parentela ☐ Rapporti di lavoro/affari ☐ Affinità ☐ Coniugio ☐ Convivenza di fatto o unione civile ☐ Relazione amicale ☐ Beneficienza/liberalità ☐ Altro (specificare) _____	☐ Parentela ☐ Rapporti di lavoro/affari ☐ Affinità ☐ Coniugio ☐ Convivenza di fatto o unione civile ☐ Relazione amicale ☐ Beneficienza/liberalità ☐ Altro (specificare) _____	☐ Parentela ☐ Rapporti di lavoro/affari ☐ Affinità ☐ Coniugio ☐ Convivenza di fatto o unione civile ☐ Relazione amicale ☐ Beneficienza/liberalità ☐ Altro (specificare) _____	☐ Parentela ☐ Rapporti di lavoro/affari ☐ Affinità ☐ Coniugio ☐ Convivenza di fatto o unione civile ☐ Relazione amicale ☐ Beneficienza/liberalità ☐ Altro (specificare) _____

Sotto la mia personale responsabilità e consapevole degli obblighi stabiliti e delle specifiche responsabilità penali espressamente previste dal citato D.Lgs. 231/2007 e s.m.i., confermo la veridicità delle dichiarazioni su estese e delle informazioni sopra fornite ai sensi dell'Art. 22 del D. Lgs. 231/2007 e s.m.i., sulla base dei criteri forniti all'Art. 20 del citato Decreto.

Mi impegno a comunicare prontamente alla Compagnia ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle informazioni fornite.

Data _____ Luogo _____

Firma dell'ADERENTE o dell'EVENTUALE ESECUTORE


GUIDA ALLA COMPILAZIONE

1

IL TUO QUESTIONARIO

2

I TUOI DATI

3

DEFINISCI IL TUO PIANO PREVIDENZIALE

4

ADESIONE TRAMITE AZIENDA

5

ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE A CUI SI È GIÀ ADERITO

6

ADESIONE TRAMITE TRASFERIMENTO DA ALTRA FORMA PENSIONISTICA

7

I BENEFICIARI

8

REVOCA DELL'ADESIONE

9

RECESSO DAL CONTRATTO

10

I MIEI CONSENSI PRIVACY

11

LE TUE DICHIARAZIONI

ALLEGATI

TITOLARE EFFETTIVO
DEL BENEFICIARIO
PERSONA GIURIDICA

Dichiarazione resa dall'aderente o dal suo esecutore, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 21.11.2007 e succ. mod. ed int.

Io sottoscritto

COGNOME

NOME

in qualità di aderente o di suo esecutore - preso atto che le informazioni richieste e contenute nella presente Sezione sono necessarie, ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e succ. mod. ed int., al fine di una completa identificazione ed un'adeguata conoscenza del Titolare Effettivo del beneficiario persona giuridica - fornisco di seguito, in conformità a quanto previsto dall'Articolo 22 del citato D.Lgs. 231/2007 succ. mod. ed int., sotto la mia personale responsabilità, i completi dati identificativi relativi alle persone fisiche che rivestono la qualifica di Titolare Effettivo del beneficiario persona giuridica sulla base dei criteri di cui all'articolo 20 del sopra richiamato Decreto, consapevole che le informazioni sotto richieste sono indispensabili al fine di consentire alla Compagnia l'adempimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio.



Denominazione sociale beneficiario



Riportare la denominazione sociale del beneficiario persona giuridica al quale si riferiscono i titolari effettivi di seguito forniti.

	TITOLARE EFFETTIVO 1	TITOLARE EFFETTIVO 2	TITOLARE EFFETTIVO 3	TITOLARE EFFETTIVO 4
Nome				
Cognome				
Data di nascita				
Comune di nascita				
Provincia di nascita				
Stato di nascita (se diverso da Italia)				
Persona Politicamente Esposta (la definizione di "Persona Politicamente Esposta" è presente all'interno dell'Informativa Antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo di cui hai preso visione in Allegato alle Condizioni di Assicurazione)	☐ NO ☐ SÌ	☐ NO ☐ SÌ	☐ NO ☐ SÌ	☐ NO ☐ SÌ
Rapporto con l'aderente	☐ Parentela ☐ Rapporti di lavoro/affari ☐ Affinità ☐ Coniugio ☐ Convivenza di fatto o unione civile ☐ Relazione amicale ☐ Beneficienza/liberalità ☐ Altro (specificare) _____	☐ Parentela ☐ Rapporti di lavoro/affari ☐ Affinità ☐ Coniugio ☐ Convivenza di fatto o unione civile ☐ Relazione amicale ☐ Beneficienza/liberalità ☐ Altro (specificare) _____	☐ Parentela ☐ Rapporti di lavoro/affari ☐ Affinità ☐ Coniugio ☐ Convivenza di fatto o unione civile ☐ Relazione amicale ☐ Beneficienza/liberalità ☐ Altro (specificare) _____	☐ Parentela ☐ Rapporti di lavoro/affari ☐ Affinità ☐ Coniugio ☐ Convivenza di fatto o unione civile ☐ Relazione amicale ☐ Beneficienza/liberalità ☐ Altro (specificare) _____

Sotto la mia personale responsabilità e consapevole degli obblighi stabiliti e delle specifiche responsabilità penali espressamente previste dal citato D.Lgs. 231/2007 e s.m.i., confermo la veridicità delle dichiarazioni su estese e delle informazioni sopra fornite ai sensi dell'Art. 22 del D. Lgs. 231/2007 e s.m.i., sulla base dei criteri forniti all'Art. 20 del citato Decreto.

Mi impegno a comunicare prontamente alla Compagnia ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle informazioni fornite.

Data _____

Luogo _____

Firma dell'ADERENTE o dell'EVENTUALE ESECUTORE



N° adesione: _____



GUIDA ALLA COMPILAZIONE



Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, che tutte le firme sopra indicate sono state apposte in mia presenza.



Nome Consulente	
Cognome Consulente	
Codice	
Firma del CONSULENTE BANCA GENERALI PRIVATE	
	

FAC-SIMILE

BG VITA è un marchio commerciale di Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale: Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano



Capitale Sociale Euro 210.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 10908160012 Partita IVA n. 01333550323 - Società iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00178, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi. - Pec: bgvita@pec.bgvita.it - bgvita@bgvita.it - www.bgvita.it

Aggiornamento: Giugno 2025

BG | PREVIDENZA
ATTIVA
PREMIUM

1 IL TUO QUESTIONARIO

2 I TUOI DATI

3 DEFINISCI IL TUO PIANO PREVIDENZIALE

4 ADESIONE TRAMITE AZIENDA

5 ADESIONE TRAMITE AZIENDA COMPLEMENTARE A CUI SEI E GIÀ ADERITO

6 ADESIONE TRAMITE TRASFERIMENTO DA ALTRA FORMA PENSIONISTICA

7 I BENEFICIARI

8 REVOCA DELL'ADESIONE

9 RECESSO DAL CONTRATTO

10 I MIEI CONSENSI PRIVACY

11 LE TUE DICHIARAZIONI

ALLEGATI

BANCA DEL DEBITORE

Banca _____

Agenzia

Numero Proposta / Polizza

[illegible]

Indirizzo: Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano (MI), ITALIA

Nome e cognome _____

Codice fiscale

[illegible]

Codice SWIFT BIC												(può essere formato o da 8 o da 11 caratteri)
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Documento identificativo dell'intestatario del conto corrente:

☐ Carta d'identità ☐ Numero documento

☐ Patente ☐ Data rilascio

☐ Passaporto	Data fine validit�	
-------------------------------------	--------------------	--

☐ Altro

Autorità e località di rilascio	
---------------------------------	--

Nominativo dell'aderente:

Nome e cognome _____

[illegible]

N° adesione: _____



GUIDA ALLA COMPILAZIONE



Mandato per addebito diretto SEPA - S.D.D.

Conferimento

La sottoscrizione del presente mandato comporta l'autorizzazione a Alleanza Assicurazioni S.p.A. a richiedere alla Banca del debitore l'addebito nel suo conto e l'autorizzazione alla Banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Alleanza Assicurazioni S.p.A. Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest'ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto (*).

(*) I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria Banca.

Data e Luogo

Firma del debitore

Firma dell'aderente (in caso di debitore diverso dall'aderente)

FAC-SIMILE

Note:

- 1) I documenti di debito (fattura, ricevute, bollette, etc.) che danno luogo agli ordini di incasso elettronici (nonché le eventuali proroghe di scadenza) verranno inviati direttamente dall'Azienda al debitore.
- 2) Il sottoscrittore del modulo deve essere sempre persona fisica, che coincide con il titolare medesimo ovvero con il soggetto delegato ad operare sullo stesso.

BG VITA è un marchio commerciale di Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale: Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano



Capitale Sociale Euro 210.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 10908160012 Partita IVA n. 01333550323 - Società iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00178, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi. - Pec: bgvita@pec.bgvita.it - bgvita@bgvita.it - www.bgvita.it

Aggiornamento: Giugno 2025

GUIDA ALLA COMPILAZIONE



PROFESSIONE

PROFESSIONE

- 01 DIPENDENTE
- 02 DIRIGENTE/SOGGETTO APICALE (membri del consiglio di amministrazione, direttori generali etc.)
- 03 IMPRENDITORE
- 04 LIBERO PROFESSIONISTA
- 05 LAVORATORE AUTONOMO
- 06 NON OCCUPATO (disoccupato, casalinga, studente)
- 08 BENESTANTE/POSSIDENTE
- 09 CLERO ED ALTRI MINISTRI DI CULTO
- 10 POLITICO
- 11 DIPLOMATICO
- 12 MAGISTRATO

FAC-SIMILE

Linea Previdenza Complementare

BG

Previdenza Attiva Premium

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5106
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Documento sul regime fiscale

pag. 1



BGVITA

Documento sul regime fiscale

Alleanza Assicurazioni S.p.A. in qualità di soggetto che ha istituito e gestisce il Piano individuale pensionistico si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.
Il presente documento è valido a decorrere dal 03.06.2025.

1. Regime fiscale dei contributi

I contributi versati dall'aderente alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ivi compresi i premi per le coperture accessorie in caso di non autosufficienza e di invalidità da malattia grave, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo annuo non superiore ad Euro 5.164,57. Se l'aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro. Fermo restando il limite annuo complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico, per la parte da questi non dedotta.
Il conferimento del TFR alla forma pensionistica complementare non comporta alcun onere fiscale; la somma corrispondente non può, pertanto, beneficiare della deduzione dal reddito imponibile.

Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007

Ai lavoratori di prima occupazione, successiva alla data del 1° gennaio 2007, che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbiano versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (Euro 25.822,85, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di Euro 5.164,57, in misura pari complessivamente alla differenza positiva tra Euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a Euro 2.582,29 in ciascun anno.

Premio di produttività versato alla previdenza complementare

Al lavoratore che scelga di sostituire, in tutto o in parte, i premi di risultato con contributi alle forme di previdenza complementare di cui al D.lgs. n. 252 del 2005, deve riconoscersi la totale esenzione sui contributi così versati da imposta sul red-

dito di lavoro dipendente e dall'imposta sostitutiva del 10%, anche se eccedenti il limite massimo di deducibilità fiscale di Euro 5.164,27 (l'agevolazione massima potrà arrivare fino ad Euro 8.164,27).

Inoltre, la quota parte di prestazione erogata dalla forma pensionistica complementare derivante dai contributi versati in sostituzione dei premi di risultato andrà ad incrementare la parte delle predette prestazioni che si considera essere già stata assoggettata ad imposta, così divenendo anch'essa esente da tassazione. La soglia massima di reddito di lavoro che il dipendente deve aver conseguito nell'anno precedente a quello di percezione dei predetti premi per poter accedere al regime agevolato è di Euro 80.000.

Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento mediante contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di 5.164,57 Euro. Tale versamento contributivo ha lo scopo di ricostituire la posizione individuale esistente al momento dell'anticipazione. La reintegrazione può avvenire in unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche. La norma, al fine di agevolare coloro che decidono di reintegrare la posizione individuale, ha disposto che sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato. La disciplina appena esposta in riferimento al reintegro è riferita alle sole anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 e ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data.

Conferimento del TFR pregresso

Il conferimento del TFR pregresso a forme pensionistiche complementari non costituisce anticipazione; conseguentemente il TFR viene conferito in neutralità d'imposta.

Comunicazioni dell'aderente

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo alla forma pensionistica complementare ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, l'aderente comunica alla forma pensionistica complementare l'importo dei contributi versati alla forma che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi, infatti, non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

2. Regime fiscale delle prestazioni

2.1. Quota parte delle prestazioni pensionistiche, delle anticipazioni e dei riscatti riferibili ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2006

Prestazioni pensionistiche in forma di capitale

Per quanto riguarda le prestazioni erogate in forma di capitale, il regime di tassazione è differenziato, come di seguito descritto:

- per la parte di prestazione relativa agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, è prevista la tassazione separata, con l'applicazione, per i "vecchi iscritti", dell'aliquota TFR comunicata dal datore di lavoro sul capitale maturato, al netto dei contributi a carico del dipendente non eccedenti il 4% annuo della retribuzione e dei rendimenti maturati al 31/12/2000 ai quali è applicata una ritenuta del 12,50%

- e, per i “nuovi iscritti”, di un’aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto sull’importo della prestazione maturata, al netto dei contributi versati dal dipendente non eccedenti il 4% annuo della retribuzione e delle riduzioni annuali spettanti sul TFR;
- per la parte di prestazione relativa agli importi maturati tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006 (e per i “vecchi iscritti” anche per la parte relativa agli importi maturati a partire dal 1° gennaio 2007, salvo diversa opzione), è prevista la tassazione separata con applicazione di un’aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto sulla parte di prestazione al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già tassati.

Prestazioni pensionistiche in forma di rendita

Le prestazioni erogate sotto forma di rendita assumono anch’esse un regime differenziato, a seconda delle ipotesi che seguono:

- per la parte di prestazione relativa agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, è prevista la tassazione ordinaria ai fini IRPEF nella misura dell’87,50% dell’ammontare corrisposto;
- per la parte di prestazione relativa agli importi maturati tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006, è prevista la tassazione ai fini IRPEF secondo le ordinarie regole di inclusione nella base imponibile della parte di prestazione riferita ai contributi dedotti, al netto dei rendimenti già tassati in capo alla forma pensionistica complementare. Sulla parte di rendita costituita dal rendimento finanziario è applicata annualmente l’imposta sostitutiva sui redditi di capitale.

Anticipazioni

L’anticipazione richiesta viene erogata in forma di capitale una volta accertata la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma (ad es. in caso di anticipazione per acquisto prima casa attraverso l’esibizione dell’atto notarile o dell’altra documentazione richiesta a comprova in base alle modalità previste dalla forma pensionistica complementare).

Quanto poi alla tassazione delle somme anticipate, occorre anche in questo caso distinguere i capitali maturati nei singoli periodi di imposta:

- per la parte di prestazione relativa agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, per i “vecchi iscritti” si applica la tassazione separata con l’applicazione di un’aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto sull’importo della prestazione in capitale, al netto dei contributi versati dal dipendente non eccedenti il 4% annuo della sua retribuzione e dei rendimenti maturati al 31/12/2000 ai quali è applicata una ritenuta del 12,50%. Per i “nuovi iscritti” si applica la tassazione separata utilizzando un’aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto sull’importo della prestazione in capitale, al netto dei contributi versati dal dipendente non eccedenti il 4% annuo della sua retribuzione e delle riduzioni annuali spettanti sul TFR (riproporzionate in base alla percentuale di TFR versato alla forma pensionistica complementare).
- per la parte di prestazione relativa agli importi maturati tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006, le anticipazioni sono assoggettate a tassazione separata con applicazione di un’aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto. L’imponibile è determinato al netto dei contributi non dedotti.

Riscatti

Per tassare le somme riscattate occorre distinguere i capitali maturati nei singoli periodi di imposta:

- per la parte di prestazione relativa agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, è prevista la tassazione separata, con l'applicazione, per i "vecchi iscritti", dell'aliquota TFR comunicata dal datore di lavoro sul capitale maturato, al netto dei contributi a carico del dipendente non eccedenti il 4% annuo della retribuzione e dei rendimenti maturati al 31/12/2000 ai quali è applicata una ritenuta del 12,50% e, per i "nuovi iscritti", di un'aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto sull'importo della prestazione maturata, al netto dei contributi versati dal dipendente non eccedenti il 4% annuo della retribuzione e delle riduzioni annuali spettanti sul TFR;
- per la parte di prestazione relativa agli importi maturati tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006 occorre distinguere la motivazione del riscatto: se il riscatto è "volontario" (i.e. in caso di licenziamento o dimissioni) è applicata la tassazione ordinaria IRPEF, quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente sulla parte imponibile derivante dai contributi dedotti e dal TFR conferito alla forma pensionistica complementare. E' esente da tassazione la componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva nonché quella derivante dai contributi che non sono stati dedotti e comunicati alla forma pensionistica complementare. Se il riscatto è "involontario" (i.e. mobilità, cassa integrazione, invalidità...) e avviene per il totale della posizione, si applica la tassazione separata utilizzando un'aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto.

2.2. Quota parte delle prestazioni, delle anticipazioni e dei riscatti riferibile ai montanti maturati dal 1° gennaio 2007

Prestazioni pensionistiche in forma di capitale

Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale¹ (erogabili, in via generale, nel limite massimo del 50% del montante finale accumulato²) sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo alla forma pensionistica complementare nonché dei contributi che non sono stati dedotti e sono stati comunicati alla forma pensionistica complementare.

Anticipazioni

Le anticipazioni delle posizioni individuali maturate sono assoggettate ad un regime di tassazione diverso in funzione della finalità per la quale le predette anticipazioni vengono erogate.

In particolare, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del:

- 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesi-

¹ I lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992 hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.

² Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata interamente in forma di capitale. Per i vecchi iscritti, tale confronto va effettuato con riferimento al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.

mo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione del 6% nel caso di richiesta di anticipazione per:

- spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti autorità pubbliche.
- 23% nel caso di richiesta di anticipazione per:
 - acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
 - realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione;
 - ulteriori esigenze dell'aderente.

L'aliquota è in ogni caso applicata sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti.

Riscatti

Sulle somme erogate a titolo di riscatto della posizione individuale, al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo alla forma pensionistica complementare nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti, viene operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione del 6% per:

- cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni o straordinaria;
- invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Sulle somme erogate a titolo di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23% sull'imponibile calcolato con le stesse modalità sopra indicate.

Trasferimenti delle posizioni pensionistiche

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono esenti da ogni onere fiscale.

Prestazioni previdenziali in forma periodica

Le prestazioni erogate in forma periodica sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione del 6%. La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo alla forma pensionistica complementare nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti. Sull'eventuale rendimento finanziario annualmente prodotto dalle rendite, successivamente alla maturazio-

ne del diritto alla loro percezione, è applicata un'imposta sostitutiva con aliquota determinata in base alla normativa tempo per tempo vigente. Anche questo rendimento dovrà essere scomputato dall'imponibile da assoggettare alla menzionata ritenuta a titolo d'imposta.

Prestazioni previdenziali erogate sotto forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA)

La parte imponibile della “Rendita integrativa temporanea anticipata” è assoggettata ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione del 6%. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva sopra detta, facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

Le somme erogate a titolo di R.I.T.A. sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

TFR pregresso

L'importo del TFR pregresso è assoggettato a tassazione al momento dell'erogazione della prestazione pensionistica. Il TFR pregresso deve essere imputato alla posizione individuale nel rispetto dei montanti maturati, e, ai fini della loro tassazione, si applicheranno le disposizioni pro tempore vigenti, considerando quali anni di effettiva contribuzione alla forma di previdenza complementare i periodi di formazione del TFR, se superiori a quelli di contribuzione al fondo.

3. Regime fiscale del Piano individuale pensionistico

Per quanto riguarda le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, il risultato netto, da assoggettare ad imposta sostitutiva determinata in base alla normativa tempo per tempo vigente, si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei versamenti nell'anno, il valore attuale della rendita all'inizio dell'anno.

L'eventuale risultato negativo è computato in diminuzione del risultato dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova in essi capienza.

BG

Previdenza Attiva Premium

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5106
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Documento sulle anticipazioni

Documento sulle anticipazioni

Alleanza Assicurazioni S.p.A. in qualità di soggetto che ha istituito e gestisce il Piano individuale pensionistico si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.
Il presente documento è valido a decorrere dal 03.06.2025.

Oggetto

Di seguito vengono indicate le regole generali di disciplina delle modalità di liquidazione anticipata dell'ammontare della posizione pensionistica individuale maturata presso la forma pensionistica complementare.

Condizioni per ottenere l'anticipazione

L'anticipazione può essere concessa dalla forma pensionistica complementare esclusivamente per:

- a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione;
- d) ulteriori esigenze degli aderenti.

L'anticipazione di cui al punto a) del precedente comma può essere richiesta in qualsiasi momento.

Condizione essenziale per ottenere le Anticipazioni di cui ai punti b), c) e d) del precedente comma è che il periodo di iscrizione dell'aderente sia pari ad almeno otto anni (di seguito "anzianità"). Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle Anticipazioni, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia già esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Le anticipazioni di cui al punto a) del precedente comma sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a

carico degli istituti di Previdenza obbligatoria. In caso di posizione vincolata da contratto di finanziamento, notificato ad Alleanza Assicurazioni, dovrà essere prodotta la liberatoria al pagamento dell'anticipazione timbrata e firmata dalla/e società finanziaria/e. In assenza della liberatoria, l'anticipazione può essere liquidata solo per spese sanitarie, nei limiti dei 4/5 del montante disponibile, a fronte della documentazione presentata per la prestazione richiesta ed il restante 1/5 rimarrà vincolato a favore dell'istituto mutuante.

Importo dell'anticipazione

L'importo massimo dell'anticipazione è pari a:

- 75% dell'ammontare della posizione individuale nei casi a), b), c);
- 30% dell'ammontare della posizione individuale nel caso d).

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% della posizione complessiva dell'aderente, incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate.

L'ammontare delle somme corrisposte a titolo di anticipazione non può, comunque, essere superiore agli oneri effettivamente sostenuti e documentati.

L'anticipazione può essere richiesta dall'aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati, calcolati sulla posizione complessiva dell'iscritto, incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere reintegrate in qualunque momento. Precisiamo che l'insieme delle anticipazioni richieste per le c.d. "ulteriori esigenze", non può superare il 30% della posizione complessiva dell'aderente incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate, pertanto l'importo nuovamente erogabile per la predetta causale non potrà risultare superiore al 30% della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo.

Modalità della richiesta

La richiesta di anticipazione, unitamente alla documentazione prevista per ciascuna categoria di evento, deve essere indirizzata a Alleanza Assicurazioni S.p.A., Via Marocchesa n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).

La Compagnia provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione con tempestività e comunque entro il termine massimo di 6 mesi dalla ricezione della richiesta. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, la Compagnia invia con tempestività all'aderente richiesta di integrazione, e il termine massimo sopra indicato è sospeso fino alla ricezione dell'integrazione richiesta.

In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, la Compagnia non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore di aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'anticipazione.

La documentazione può essere prodotta in copia dall'aderente; la Compagnia si riserva in caso di particolari esigenze istruttorie, di richiedere la documentazione originale che provvederà a restituire successivamente all'avvenuta erogazione o all'effettuazione dei controlli.

Eventi per i quali è possibile richiedere le anticipazioni

Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

L'anticipazione è concessa all'aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate.

L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana o estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

L'anticipazione può essere richiesta entro 180 giorni dall'effettuazione della spesa. Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:

- certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) del carattere straordinario della terapia o dell'intervento;
- copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale, ovvero preventivo di spesa redatto dall'ente o dal professionista sanitario che effettuerà la prestazione con l'impegno, da parte dell'aderente, a presentare entro 90 giorni la copia della fattura o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti, salvo conguaglio finale.

In caso di anticipazione richiesta per spese sanitarie sostenute per il coniuge o i figli, deve essere allegato:

- autocertificazione di stato di famiglia (che deve contenere l'autorizzazione ad Alleanza Assicurazioni a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione) o altro documento attestante il rapporto di parentela con l'aderente o, in caso di divorzio, autocertificazione della qualità di esercente la potestà genitoriale;
- copia del documento di identità e del codice fiscale del coniuge o dei figli;
- consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, firmato dal coniuge o dai figli qualora l'anticipazione sia richiesta a loro favore o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o da chi ne ha la legale rappresentanza.

Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli

L'anticipazione è concessa all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate. L'aderente anche non intestatario (nel caso di acquisto/costruzione da parte del coniuge) può richiedere l'anticipazione per acquisto della prima casa di abitazione, purché risulti effettuato solo dal coniuge dell'aderente in regime di comunione legale dei beni e quindi rientri ex lege nel patrimonio dell'aderente.

Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto.

Costituiscono fattispecie di acquisto rilevanti ai presenti fini le ipotesi di acquisto da terzi, acquisto in cooperativa, costruzione in proprio.

L'anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto, o dall'assegnazione limitatamente agli acquisti in cooperativa.

Ai fini dell'accoglimento delle richieste di anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'aderente o del beneficiario dell'acquisto:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi del DPR 445/2000 cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale, da cui risulti che l'immobile è ubicato nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività;
- copia dell'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione (trattasi, nell'ipotesi di acquisto da terzi, del contratto di vendita, nell'ipotesi di acquisto in cooperativa, dell'atto di assegnazione dell'alloggio e, nel caso di costruzione in proprio, del titolo di proprietà del terreno) ed in cui l'acquirente abbia dichiarato:
 - di non essere titolare esclusivo o in comunione (legale o convenzionale) con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
- nel caso in cui l'atto notarile non sia stato già stipulato, potrà essere prodotta copia del contratto preliminare di compravendita trascritto al pubblico registro; tale documento dovrà essere accompagnato anche dalle seguenti dichiarazioni:
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio (a nome del figlio nel caso di acquisto per questi), redatta ai sensi del DPR 445/2000, da cui risulti la non titolarità, esclusiva o in comunione (legale o convenzionale) con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
 - dichiarazione con cui il richiedente si impegna ad inviare ad Alleanza Assicurazioni copia dell'atto notarile, entro 60 giorni dalla stipula.

In caso di anticipazione richiesta per acquisto della prima casa per i figli, devono anche essere allegati:

- autocertificazione di stato di famiglia (che deve contenere l'autorizzazione ad Alleanza Assicurazioni a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione) o altro documento attestante il rapporto di parentela con l'aderente o, in caso di divorzio, autocertificazione della qualità di esercente la potestà genitoriale;
- copia del documento di identità e del codice fiscale del coniuge o dei figli;
- consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, firmato dal coniuge o dai figli qualora l'anticipazione sia richiesta a loro favore o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o da chi ne ha la legale rappresentanza.

Inoltre, limitatamente all'ipotesi di costruzione in proprio, la documentazione dovrà essere integrata con gli originali della concessione edilizia e delle fatture quietanzate relative alle spese di costruzione. Queste ultime dovranno essere rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale.

Qualora al momento della richiesta non sia possibile produrre la documentazione prescritta, l'aderente dovrà informare la Compagnia fornendo adeguata giustifica-

zione di tale impossibilità. La documentazione prescritta dovrà comunque essere presentata dall'aderente non appena disponibile e, in ogni caso, entro i termini previsti dalla normativa fiscale in materia di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione.

Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione

L'anticipazione è riconosciuta all'aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sulla prima casa di abitazione per sé o per i figli.

Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui al secondo periodo del paragrafo precedente, ancorché in concreto acquistata a titolo di successione ereditaria o di donazione.

A norma della legge sopra citata, costituiscono interventi rilevanti ai fini del riconoscimento dell'anticipazione i seguenti:

- a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino delle modifiche delle destinazioni di uso;
- c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica".

L'anticipazione può essere concessa anche per l'esecuzione di opere di adeguamento dell'immobile per il raggiungimento degli standard energetici (es. installazione di pannelli solari o impianti fotovoltaici).

Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:

- progettazione ed esecuzione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- perizie e sopralluoghi;
- oneri di urbanizzazione;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
- IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
- documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.

Ai fini dell'accoglimento delle richieste di anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'aderente:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi del DPR 445/2000, da cui risulti che l'immobile oggetto degli interventi per cui si chiede l'anticipazione è ubicato nel territorio del Comune in cui il soggetto ha o stabilisca entro 18 mesi dalla conclusione degli interventi stessi la propria residenza o, se diverso, in quello in cui il medesimo svolge la propria attività;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi del DPR 445/2000, da cui risulti la non titolarità, esclusiva o in comunione (legale o convenzionale) con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile oggetto degli interventi per cui si chiede l'anticipazione;
- copia dell'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento, da cui risultino i dati catastali (o, in mancanza, copia della domanda di accatastamento);
- copia della concessione, dell'autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori;
- copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni dell'edificio;
- copia del capitolato d'appalto da cui risultino gli interventi da realizzare, sottoscritto da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria);
- copia della dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria), nel caso in cui l'importo complessivo dei lavori superi i 51.645,69 Euro;
- copie delle fatture o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale;
- copie delle ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'aderente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato ed il richiamo all'articolo 16- bis del DPR 917/1986;
- copia della comunicazione, effettuata al centro di servizio delle imposte dirette e indirette prima dell'inizio dei lavori, dalla quale risulti la data di inizio degli stessi.

In caso di anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima casa di abitazione dei figli, dovrà essere allegato:

- autocertificazione di stato di famiglia (che deve contenere l'autorizzazione ad Alleanza Assicurazioni a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione) o altro documento attestante il rapporto di parentela con l'aderente o, in caso di divorzio, autocertificazione della qualità di esercente la potestà genitoriale;
- copia del documento di identità e del codice fiscale del coniuge o dei figli;
- consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, firmato dal coniuge o dai figli qualora l'anticipazione sia richiesta a loro favore o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o da chi ne ha la legale rappresentanza.

L'anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal sostenimento della spesa.

BG

Previdenza Attiva Premium

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5106
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Documento sull'erogazione delle rendite

Documento sull'erogazione delle rendite

(ed. 06/25)

L'importo della rendita da erogare al raggiungimento dei requisiti pensionistici e relativo a ciascuna delle opzioni disponibili è pari al valore della posizione individuale al termine della fase di accumulo moltiplicato per il rispettivo coefficiente di conversione in rendita.

Qualora sia attiva l'assicurazione accessoria, in caso di perdita di autosufficienza dell'aderente durante la fase di accumulo accertata e riconosciuta da Alleanza Assicurazioni e perdurante al momento della richiesta dell'erogazione della prestazione assicurata, è garantita una maggiorazione del 30% della prestazione assicurata erogata nella forma di rendita vitalizia. Tale maggiorazione del 30% non è prevista:

- a) nel caso in cui l'aderente scelga la rendita vitalizia reversibile, controassicurata o raddoppiata in caso di non autosufficienza che si verifichi nel corso della fase di erogazione;
- b) sull'eventuale parte della prestazione liquidata in forma di capitale.

L'erogazione della rendita vitalizia è sempre in euro, non può essere riscattata durante il periodo di pagamento e cessa con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'aderente.

Le basi demografiche impiegate nei coefficienti di conversione in rendita non possono essere modificate successivamente all'inizio dell'erogazione della rendita vitalizia.

La rendita vitalizia è corrisposta in via posticipata con la rateazione scelta dall'aderente; la rateazione non è modificabile in corso di erogazione.

L'aderente può chiedere, con le modalità e i termini indicati nelle Condizioni generali di contratto, che la rendita vitalizia sia convertita in:

- 1 - una rendita vitalizia reversibile** su un'altra persona, denominata reversionario, da pagare finché l'aderente è in vita e successivamente, in misura totale o parziale, finché è in vita il reversionario. A seguito della richiesta Alleanza Assicurazioni comunica l'ammontare della rendita vitalizia reversibile;
- 2 - una rendita vitalizia controassicurata** pagabile in rate posticipate con il frazionamento scelto dall'aderente, finché è in vita. Al verificarsi del decesso dell'aderente, Alleanza Assicurazioni paga al beneficiario designato un capitale pari alla differenza, se positiva, tra:
 - il valore della posizione individuale, calcolato al termine della fase di accumulo, al netto dell'eventuale parte di prestazione pagata in forma di capitale, e

- il prodotto tra la rata di rendita erogata all'ultimo anniversario del termine della fase di accumulo che precede la data del decesso e il numero di rate effettivamente pagate;

3 - una rendita vitalizia raddoppiata in caso di perdita dell'autosufficienza dell'aderente che si verifichi nel corso della fase di erogazione. L'aderente non può richiedere questa opzione se al termine della fase di accumulo si trova già in stato di non autosufficienza.

Coefficienti di conversione del capitale di un euro in rendita annua vitalizia pagabile in rate posticipate - Ipotesi demografica A62U Indifferenziata per sesso - tasso tecnico 0%

sesso maschile e femminile

Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata	Rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	0,02527	0,02511	0,02503	0,02498
51	0,02590	0,02573	0,02565	0,02560
52	0,02656	0,02639	0,02630	0,02624
53	0,02726	0,02707	0,02698	0,02692
54	0,02799	0,02779	0,02770	0,02763
55	0,02876	0,02855	0,02845	0,02838
56	0,02957	0,02935	0,02924	0,02917
57	0,03042	0,03019	0,03008	0,03000
58	0,03132	0,03108	0,03096	0,03088
59	0,03228	0,03202	0,03189	0,03180
60	0,03329	0,03301	0,03288	0,03279
61	0,03436	0,03407	0,03392	0,03383
62	0,03550	0,03519	0,03503	0,03493
63	0,03672	0,03638	0,03621	0,03610
64	0,03801	0,03765	0,03747	0,03735
65	0,03938	0,03900	0,03881	0,03868
66	0,04086	0,04044	0,04023	0,04010
67	0,04243	0,04198	0,04176	0,04162
68	0,04413	0,04364	0,04340	0,04325
69	0,04596	0,04543	0,04517	0,04500
70	0,04793	0,04735	0,04707	0,04689
71	0,05006	0,04943	0,04913	0,04893
72	0,05237	0,05168	0,05135	0,05113
73	0,05487	0,05412	0,05375	0,05351
74	0,05759	0,05676	0,05636	0,05610
75	0,06055	0,05964	0,05919	0,05890
76	0,06378	0,06277	0,06228	0,06195
77	0,06731	0,06619	0,06564	0,06528
78	0,07119	0,06993	0,06932	0,06892

Coefficienti di conversione del capitale di un euro in rendita annua vitalizia controassicurata pagabile in rate posticipate - Ipotesi demografica A62U Indifferenziata per sesso - tasso tecnico 1%

sesso maschile e femminile

Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata	Rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	0,02931	0,02907	0,02895	0,02887
51	0,02981	0,02956	0,02944	0,02934
52	0,03034	0,03006	0,02993	0,02984
53	0,03086	0,03059	0,03045	0,03037
54	0,03143	0,03115	0,03101	0,03088
55	0,03202	0,03168	0,03153	0,03144
56	0,03259	0,03228	0,03212	0,03202
57	0,03322	0,03290	0,03275	0,03258
58	0,03389	0,03348	0,03331	0,03320
59	0,03450	0,03414	0,03397	0,03386
60	0,03521	0,03484	0,03466	0,03444
61	0,03596	0,03546	0,03526	0,03513
62	0,03661	0,03620	0,03600	0,03587
63	0,03740	0,03698	0,03678	0,03664
64	0,03825	0,03762	0,03739	0,03725
65	0,03893	0,03845	0,03821	0,03806
66	0,03982	0,03933	0,03909	0,03894
67	0,04076	0,04027	0,03970	0,03953
68	0,04178	0,04087	0,04061	0,04043
69	0,04242	0,04185	0,04158	0,04140
70	0,04347	0,04290	0,04263	0,04246
71	0,04461	0,04343	0,04312	0,04292
72	0,04516	0,04450	0,04420	0,04401
73	0,04632	0,04568	0,04539	0,04520
74	0,04760	0,04699	0,04575	0,04553
75	0,04904	0,04730	0,04697	0,04677
76	0,04933	0,04866	0,04837	0,04819
77	0,05081	0,05022	0,04997	0,04982
78	0,05253	0,05033	0,05003	0,04985

Le condizioni relative alla rendita controassicurata saranno comunicate al momento in cui l'aderente chiede il pagamento della rendita scegliendo tale opzione. In ogni caso, la rendita controassicurata sarà collegata ad una gestione separata, con conseguente riconoscimento di una rivalutazione annua della rendita stessa, in misura percentuale calcolata come differenza tra il rendimento attribuito al contratto (pari al rendimento della gestione separata ridotto di un valore trattenuto) e il tasso di interesse tecnico dell'1% (già conteggiato nel calcolo del coefficiente di conversione), scontata per il periodo di un anno al medesimo tasso di interesse tecnico dell'1%.

Coefficienti di conversione del capitale di un euro in rendita annua vitalizia con raddoppio in caso di non autosufficienza pagabile in rate posticipate - Ipotesi demografica A62U Indifferenziata per sesso - tasso tecnico 0%¹
sesso maschile e femminile

Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata	Rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	0,02414	0,02404	0,02399	0,02396
51	0,02471	0,02461	0,02456	0,02453
52	0,02532	0,02521	0,02515	0,02512
53	0,02595	0,02583	0,02578	0,02574
54	0,02661	0,02649	0,02643	0,02639
55	0,02730	0,02717	0,02711	0,02707
56	0,02803	0,02790	0,02783	0,02779
57	0,02879	0,02865	0,02858	0,02854
58	0,02960	0,02945	0,02938	0,02933
59	0,03045	0,03030	0,03022	0,03017
60	0,03135	0,03119	0,03110	0,03105
61	0,03230	0,03213	0,03204	0,03198
62	0,03331	0,03312	0,03303	0,03297
63	0,03438	0,03418	0,03408	0,03401
64	0,03551	0,03529	0,03519	0,03512
65	0,03670	0,03648	0,03637	0,03629
66	0,03798	0,03774	0,03762	0,03754
67	0,03934	0,03908	0,03896	0,03887
68	0,04080	0,04052	0,04038	0,04029
69	0,04236	0,04206	0,04191	0,04181
70	0,04404	0,04371	0,04355	0,04345
71	0,04583	0,04549	0,04531	0,04520
72	0,04777	0,04739	0,04721	0,04708
73	0,04986	0,04945	0,04924	0,04911
74	0,05211	0,05166	0,05144	0,05130
75	0,05455	0,05406	0,05382	0,05366
76	0,05719	0,05665	0,05639	0,05621
77	0,06006	0,05947	0,05918	0,05898
78	0,06318	0,06252	0,06220	0,06199

¹ I coefficienti esposti considerano anche il rischio di perdita di autosufficienza.

Coefficienti di conversione del capitale di un euro in rendita annua vitalizia pagabile in rate posticipate, reversibile su un'altra persona designata dall'aderente (reversionario) - Ipotesi demografica A62U Indifferenziata per sesso - tasso tecnico 0%

sesso maschile e femminile

I coefficienti di conversione sono determinabili solo in base ad alcuni parametri relativi al momento in cui l'aderente accede alla prestazione assicurata; tali parametri sono: l'età dell'aderente, l'età del reversionario, la percentuale di reversibilità e la rateazione della rendita scelte dall'aderente.

A titolo esemplificativo, si riportano di seguito i coefficienti di conversione relativi ad alcune figure tipo, ipotizzando due diverse percentuali di reversibilità.

Rateazione rendita: annuale

Percentuale reversibilità: 100%

Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata dell'aderente	Età di calcolo del reversionario		
	65	67	70
65	0,03296	0,03398	0,03534
67	0,03398	0,03521	0,03691
70	0,03534	0,03691	0,03920

Rateazione rendita: annuale

Percentuale reversibilità: 60%

Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata dell'aderente	Età di calcolo del reversionario		
	65	67	70
65	0,03526	0,03595	0,03685
67	0,03692	0,03778	0,03894
70	0,03949	0,04065	0,04228

Tabella di rettifica dell'età

sesso maschile e femminile

Nati da	a	Rettifica (anni)
01/01/1900	31/12/1907	7
01/01/1908	31/12/1917	6
01/01/1918	31/12/1922	5
01/01/1923	31/12/1927	4
01/01/1928	31/12/1940	3
01/01/1941	31/12/1948	2
01/01/1949	31/12/1957	1
01/01/1958	31/12/1966	0
01/01/1967	31/12/1977	-1
01/01/1978	31/12/1988	-2
01/01/1989	31/12/1999	-3
01/01/2000	31/12/2011	-4
01/01/2012	31/12/2020	-5
01/01/2021	oltre	-6

La tavola demografica A62U Indifferenziata per sesso richiede la rettifica dell'età effettiva dell'aderente, calcolata in anni e mesi compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente la rettifica (in anni) corrispondente alla data di nascita contenuta nella Tabella di rettifica dell'età (ottenendo così un'"età di calcolo"). Il coefficiente di conversione per l'età in anni e mesi, rettificata come sopra, è ottenuto per interpolazione lineare dei coefficienti relativi alle età intere superiore e inferiore rispetto all'età rettificata stessa.

Condizioni di rivedibilità dei coefficienti di conversione in rendita

Alleanza Assicurazioni può rideterminare le tavole demografiche e i conseguenti coefficienti di conversione in rendita al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

1. la speranza di vita residua di un individuo di età 67 anni maschio o femmina, elaborata dall'ISTAT e pubblicata nelle tavole di mortalità della popolazione italiana, risulta superiore alla corrispondente speranza di vita residua contenuta nella tabella H, di seguito riportata, per l'anno di riferimento considerato dalle tavole stesse. In assenza dell'elaborazione ISTAT verranno considerate analoghe rilevazioni statistiche condotte da altro qualificato organismo nazionale o della Comunità Europea;
2. la sopravvivenza effettiva del portafoglio di rendite in erogazione di Alleanza Assicurazioni (o, qualora Alleanza Assicurazioni non abbia un significativo portafoglio di rendite in erogazione, quella rilevata da statistiche assicurative di mercato sottoposte preventivamente alla valutazione dell'IVASS) risulta superiore alla sopravvivenza attesa del medesimo portafoglio valutata con le basi demografiche utilizzate per la determinazione dei coefficienti di conversione del capitale in rendita allegati.

A condizione che manchino più di tre anni al termine della fase di accumulo, i nuovi coefficienti di conversione in rendita sono sia applicati ai contributi versati successivamente alla variazione sia utilizzati per rideterminare la prestazione assicurata in forma di rendita vitalizia relativa ai contributi versati prima della data di entrata in vigore della variazione.

Le basi finanziarie utilizzate per il calcolo dei coefficienti di conversione in rendita possono essere modificate qualora, nel corso della durata contrattuale, esse non rispettino i limiti del TMG in vigore ai sensi della normativa IVASS.

In caso di variazione delle basi finanziarie, a condizione che manchino più di tre anni al termine della fase di accumulo, i nuovi coefficienti di conversione in rendita sono sia applicati ai contributi versati successivamente alla variazione sia utilizzati per rideterminare la prestazione assicurata in forma di rendita vitalizia relativa ai contributi versati prima della data di entrata in vigore della variazione.

Alleanza Assicurazioni comunica per iscritto all'aderente le variazioni, con un preavviso di 60 giorni dalla data di entrata in vigore, ferma restando la possibilità dell'aderente di trasferire le disponibilità derivanti da questo contratto ad altra forma di previdenza complementare secondo quanto indicato nelle Condizioni generali di contratto.

Tabella H - Speranza di vita residua

Anno di riferimento	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Maschio età 67	16,86	16,98	17,11	17,23	17,35	17,47	17,59	17,70	17,82	17,93
Femmina età 67	20,27	20,41	20,55	20,69	20,82	20,96	21,09	21,22	21,35	21,48

Anno di riferimento	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Maschio età 67	18,05	18,16	18,27	18,38	18,48	18,59	18,69	18,80	18,90	19,00
Femmina età 67	21,60	21,73	21,85	21,97	22,09	22,21	22,33	22,45	22,56	22,67

Anno di riferimento	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Maschio età 67	19,10	19,20	19,30	19,39	19,49	19,58	19,67	19,76	19,85	19,94
Femmina età 67	22,78	22,89	23,00	23,10	23,21	23,31	23,42	23,52	23,62	23,71

Anno di riferimento	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
Maschio età 67	20,03	20,12	20,20	20,29	20,37	20,45	20,53	20,61	20,68	20,76
Femmina età 67	23,81	23,91	24,00	24,09	24,18	24,27	24,36	24,45	24,54	24,62

Anno di riferimento	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060
Maschio età 67	20,83	20,90	20,98	21,05	21,12	21,18	21,25	21,32	21,38	21,44
Femmina età 67	24,70	24,79	24,87	24,95	25,02	25,10	25,17	25,25	25,32	25,39

Anno di riferimento	2061	2062	2063	2064	2065
Maschio età 67	21,50	21,57	21,63	21,68	21,74
Femmina età 67	25,46	25,53	25,59	25,66	25,72

I valori riportati nella tabella H sono desunti dalle previsioni demografiche elaborate dall'ISTAT sulla popolazione nazionale italiana per il periodo 2011-2065 (scenario centrale).

Rendita Controassicurata

Le condizioni relative alla rendita controassicurata saranno comunicate al momento in cui l'aderente chiede il pagamento della rendita scegliendo tale opzione. In ogni caso, la rendita controassicurata sarà collegata ad una gestione separata, con conseguente riconoscimento di una rivalutazione annua della rendita stessa, in misura percentuale calcolata come differenza tra il rendimento attribuito al contratto (pari al rendimento della gestione separata ridotto di un valore trattenuto) e il tasso di interesse tecnico dell'1% (già conteggiato nel calcolo del coefficiente di conversione), scontata per il periodo di un anno al medesimo tasso di interesse tecnico dell'1%.

BG

Previdenza Attiva Premium

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5106
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Condizioni Generali di contratto

Ed. 06/25

Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA.

BG

Previdenza Attiva Premium

Indice

DEFINIZIONI

Parte I - Prestazioni previdenziali

- Art. 1 - Oggetto del contratto
- Art. 2 - Investimento dei contributi
- Art. 3 - Valore della posizione individuale
- Art. 4 - Prestazione pensionistica complementare
- Art. 5 - Opzioni di rendita
- Art. 6 - Modifica dei coefficienti di conversione in rendita
- Art. 7 - Accesso alla prestazione pensionistica complementare
- Art. 8 - Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)
- Art. 9 - Riscatto per decesso dell'Aderente in fase di accumulo
- Art. 10 - Giorno di riferimento
- Art. 11 - Clausola di rivalutazione della posizione individuale espressa in euro

Parte II - Servizi finanziari

- Art. 12 - Servizio di scelta dell'opzione di investimento
- Art. 13 - Programma automatico Life cycle
- Art. 14 - Servizio di riallocazione dell'investimento (reindirizzamento e switch)

Parte III - Contribuzione

- Art. 15 - Versamento dei contributi

Parte IV - Assicurazioni accessorie

- Art. 16 - Assicurazioni accessorie e norme comuni
- Art. 17 - Tutela Autonomia Premium: assicurazione accessoria obbligatoria contro il rischio di perdita dell'autosufficienza
- Art. 18 - Tutela Autonomia Premium Plus: assicurazione accessoria facoltativa contro il rischio di perdita dell'autosufficienza
- Art. 19 - Tutela Salute Premium: assicurazione accessoria facoltativa contro il rischio di invalidità per insorgenza di malattia grave
- Art. 20 - Prelievo dei premi per le assicurazioni accessorie, decorrenza, interruzione, riattivazione, rinnovo e arbitrato
- Art. 21 - Limitazioni per le assicurazioni accessorie Tutela Autonomia Premium e Tutela Salute Premium
- Art. 22 - Esclusioni

Parte V - Impegni delle parti

- Art. 23 - Dichiarazioni
- Art. 24 - Richieste di pagamento ad Alleanza Assicurazioni
- Art. 25 - Costi

Parte VI - Vicende Contrattuali

Art. 26 - Conclusione ed entrata in vigore del contratto

Art. 27 - Recesso

Art. 28 - Riscatto e anticipazioni

Art. 29 - Trasferimento verso altre forme di previdenza complementare

Art. 30 - Trasferimento da altre forme di previdenza complementare

Parte VII - Altre disposizioni applicabili al contratto

Art. 31 - Beneficiari

Art. 32 - Non pignorabilità, non sequestrabilità e non cedibilità

Art. 33 - Foro competente

Art. 34 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Art. 35 - Rinvio alle norme di legge

Allegati

All. 1 - Regolamento della Gestione separata Ri.Alto Previdenza

All. 2 - Regolamento del Fondo interno Obbligazionario Previdenza Attiva Premium

All. 3 - Regolamento del Fondo interno Azionario Previdenza Attiva Premium

All. 4 - Life cycle (percentuali di ripartizione)

All. 5 - Tabella A -Attribuzione del punteggio nella fase di accertamento della perdita di autosufficienza

All. 6 - Informativa antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo

All. 7 - Informativa sul trattamento dei dati personali

All. 8 - Coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie)

Definizioni

Definiamo i principali termini tecnici utilizzati:

Aderente

La persona fisica che aderisce a una forma pensionistica complementare.

Beneficiario

Persona fisica che percepisce la prestazione pensionistica

Benchmark

Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischio, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un Fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione.

COVIP

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

Fondi interni

Fondi di investimento appositamente creati da Alleanza Assicurazioni S.p.A. le cui prestazioni variano a seconda dell'andamento degli strumenti finanziari compresi nei Fondi.

Gestione separata

Portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da Alleanza Assicurazioni S.p.A., in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni del contratto.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni.

Life cycle

È un programma di investimento che prevede una graduale riduzione del rischio finanziario dell'investimento previdenziale, sulla base dell'anagrafica dell'Aderente.

Polizza

Documento che prova il contratto.

Quota

Unità di misura utilizzata per esprimere la parte delle prestazioni del contratto collegata ai Fondi interni.

Rendite con rate posticipate

Tipologie di rendita che prevedono il pagamento delle rate alla fine del periodo di rateazione scelto (mensile, trimestrale, semestrale, annuale).

Tasso di interesse tecnico

Il rendimento finanziario annuo impiegato nel calcolo iniziale delle prestazioni e nei coefficienti di conversione in rendita a fronte del versamento di ogni contributo.

Valore unitario della Quota

Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del Fondo, nel giorno di valorizzazione, per il numero di quote in circolazione alla stessa data.

Volatilità

Livello probabile delle oscillazioni del valore delle quote dei Fondi interni; più le oscillazioni sono elevate, più il rischio/rendimento è elevato.

PARTE I - Prestazioni previdenziali

Art. 1 - Oggetto del contratto

BG Previdenza Attiva Premium – Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione prevede, a fronte di una successione di contributi versati dall'Aderente, l'impegno di Alleanza Assicurazioni S.p.A. di pagare una **prestazione pensionistica complementare** alla data in cui l'Aderente matura il diritto di accesso alle prestazioni delle forme di previdenza complementare (di cui al Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005, di seguito "Decreto").

Il contratto si articola in due fasi:

- un periodo di versamento di contributi, definito **fase di accumulo**
- un periodo di erogazione della rendita, definito **fase di erogazione**.

Art. 2 - Investimento dei contributi

Il valore della posizione individuale maturata nel corso della fase di accumulo deriva dall'investimento dei contributi previdenziali. In base alle scelte di investimento dell'Aderente, la posizione individuale può essere espressa:

- in euro, se investita nella Gestione separata "Ri.Alto Previdenza" le cui caratteristiche sono riportate nel relativo Regolamento (→ allegato n. 1);
- in quote, se investita nei Fondi interni "Obbligazionario Previdenza Attiva Premium" e "Azionario Previdenza Attiva Premium" le cui caratteristiche sono riportate nei relativi Regolamenti (→ allegati n. 2 e n. 3);
- parte in quote e parte in euro, se investita nella Gestione separata "Ri.Alto Previdenza" e nei Fondi interni "Obbligazionario Previdenza Attiva Premium" e "Azionario Previdenza Attiva Premium".

Alleanza Assicurazioni S.p.A. investe ciascun contributo al netto del caricamento e dell'eventuale premio per le assicurazioni accessorie.

Il **numero di quote** di Fondi interni derivante da ciascun contributo si calcola, per ogni Fondo interno collegato al contratto, dividendo la parte di contributo investita in tale Fondo per il valore unitario della quota del Fondo stesso nel giorno di riferimento (→ art. 10) relativo alla data di versamento del contributo.

La parte di ogni contributo investita nella Gestione separata va a costituire la prestazione iniziale riferita a tale contributo.

Nel documento di polizza e nelle appendici inviate

- successivamente al versamento di ciascun contributo, in caso di frazionamento annuale
- con comunicazione cumulativa per i contributi versati in un semestre, in caso di frazionamento mensile

sono riportati la prestazione iniziale e il numero di quote di Fondi interni riferiti a tale contributo.

A ogni investimento, Alleanza Assicurazioni S.p.A. comunica all'Aderente:

- importo del contributo lordo versato e del contributo netto investito
- data di decorrenza del versamento e relativo giorno di riferimento (→ art. 10)
- ammontare di Euro investiti nella Gestione separata "Ri.Alto Previdenza"
- valore unitario della quota e numero delle quote attribuite per ciascun Fondo interno.

Art. 3 - Valore della posizione individuale

Il valore della posizione individuale varia nel tempo in base all'andamento degli strumenti finanziari in cui i contributi sono investiti (Gestione separata e Fondi interni) ed è la somma di:

- **valore in Gestione separata:** la parte di posizione individuale investita in Gestione separata, comprensiva anche della rivalutazione calcolata secondo la relativa clausola (→ art. 11), fino alla data di valutazione (ad es. maturazione dei requisiti di accesso alla prestazione pensionistica complementare, decesso, riscatto, anticipazione);
- **valore in quote:** la parte di posizione individuale investita in quote di Fondi interni alla data di valutazione, pari al numero di quote a tale data moltiplicato per il valore unitario di ciascuna quota nel giorno di riferimento (→ art. 10);
- eventuali **contributi non ancora investiti** alla data di valutazione, al netto del caricamento.

Art. 4 - Prestazione pensionistica complementare

La prestazione prevista dal contratto al termine della fase di accumulo (data di richiesta di accesso alla prestazione stessa) consiste nell'erogazione di una rendita vitalizia d'importo pari al valore della posizione individuale a tale data moltiplicato per il coefficiente di conversione in rendita¹ (→ allegato n. 8) riportato anche nel Documento sulle rendite.

La rendita vitalizia:

- è sempre in euro
- è pagabile in via posticipata con la rateazione scelta dall'Aderente (annuale, semestrale, trimestrale, mensile), non modificabile nel corso dell'erogazione
- non può essere riscattata durante il periodo di erogazione
- cessa con l'ultima rata in scadenza prima del decesso dell'Aderente.

L'Aderente ha la facoltà di chiedere il pagamento della prestazione in forma di capitale, nei casi e con i limiti² previsti dalla specifica normativa di settore in vigore tempo per tempo. La prestazione in forma di capitale è pari al valore della posizione individuale al termine della fase di accumulo.

Garanzia

Solo la parte di posizione individuale investita in Gestione separata è coperta da garanzia di restituzione di un importo almeno pari alla somma delle prestazioni iniziali (→ art. 2) relative a ciascun contributo versato o riallocato in Gestione separata, al netto di eventuali anticipazioni non reintegrate, di rate di RITA già erogate o di importi riscattati.

La data di inizio della garanzia coincide con il giorno di riferimento (→ art. 10) relativo al versamento dei contributi o con il giorno di riferimento relativo alla richiesta di riallocazione da Fondi interni a Gestione separata³.

Per la parte di posizione individuale investita in quote non opera alcuna garanzia.

Art. 5 - Opzioni di rendita

L'Aderente può chiedere per iscritto, almeno 30 giorni prima del termine della fase di accumulo, in luogo della rendita vitalizia descritta al precedente art. 4:

- a) una rendita vitalizia **reversibile**, che prevede, oltre all'Aderente, un altro soggetto assicurato (reversionario) ed è pagabile in rate posticipate con il frazionamento scelto dall'Aderente (annuale, semestrale, trimestrale, mensile), finché

¹ L'inesatta indicazione dell'età dell'Aderente o di quella dell'eventuale assicurato reversionario, di cui all'art. 5, comportano la rettifica delle prestazioni.

² Attualmente il D. Lgs. n. 252/2005 prevede che la prestazione possa essere pagata in forma di capitale fino a un massimo del 50% del montante finale accumulato. La stessa può essere pagata in forma di capitale al 100% se la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale è inferiore al 50% dell'assegno sociale INPS.

³ È possibile convertire da Fondi interni a Gestione separata in caso di richiesta di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), di cui all'art. 8, e di riallocazione della posizione individuale, di cui all'art. 14.

è in vita. Al verificarsi del decesso dell'Aderente, Alleanza Assicurazioni S.p.A. continua a pagare la rendita, moltiplicata per la percentuale di reversibilità indicata dall'Aderente al momento della richiesta, all'assicurato reversionario finché è in vita. L'ultima rata dovuta è pertanto quella in scadenza prima del decesso dell'ultimo assicurato superstite;

- b) una rendita vitalizia **controassicurata**, pagabile in rate posticipate con il frazionamento scelto dall'Aderente (annuale, semestrale, trimestrale, mensile), finché è in vita. Al verificarsi del decesso dell'Aderente, Alleanza Assicurazioni S.p.A. paga al Benefeciario designato un capitale pari alla differenza, se positiva, tra:
- il valore della posizione individuale, calcolato al termine della fase di accumulo, al netto dell'eventuale parte di prestazione pagata in forma di capitale, e
 - il prodotto tra la rata di rendita erogata all'ultimo anniversario del termine della fase di accumulo che precede la data del decesso e il numero di rate effettivamente pagate.
- c) una rendita vitalizia con le medesime caratteristiche della rendita descritta al precedente art. 4, **raddoppiata** in caso di perdita dell'autosufficienza dell'Aderente (→ art. 17) che si verifichi nel corso della fase di erogazione. L'Aderente non può richiedere questa opzione se al termine della fase di accumulo si trova già in stato di non autosufficienza.

L'importo della rendita relativo a ciascuna delle opzioni sopra descritte è pari al valore della posizione individuale al termine della fase di accumulo moltiplicato per il rispettivo coefficiente di conversione in rendita. I coefficienti di conversione in rendita sono riportati nel Documento sulle rendite.

Art. 6 - Modifica dei coefficienti di conversione in rendita

Durante la fase di accumulo:

- le **basi demografiche** utilizzate per il calcolo dei coefficienti di conversione in rendita possono essere modificate in relazione alle variazioni delle probabilità di sopravvivenza desunte dalle statistiche nazionali e all'esperienza statistica del portafoglio di polizze di Alleanza Assicurazioni S.p.A., con le modalità e nella misura previste nel Documento sulle rendite;
- le **basi finanziarie** utilizzate per il calcolo dei coefficienti di conversione in rendita possono essere modificate qualora, nel corso della durata contrattuale, esse non rispettino i limiti del Tasso Massimo Garantibile (TMG) in vigore ai sensi della normativa dell'IVASS.

Durante la fase di erogazione della rendita, non possono essere modificate le basi demografiche utilizzate per il calcolo dei coefficienti di conversione in rendita.

In caso di modifica delle basi demografiche e/o finanziarie, i nuovi coefficienti di conversione in rendita sono:

- applicati ai contributi versati successivamente alla variazione e
- utilizzati per rideterminare la rendita relativa ai contributi versati prima della data di entrata in vigore della variazione.

Le variazioni non si applicano in ogni caso a chi, già Aderente alla data di introduzione delle variazioni stesse, esercita il diritto alla prestazione pensionistica nei 3 anni successivi.

Alleanza Assicurazioni S.p.A. comunica per iscritto all'Aderente le variazioni con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di efficacia delle variazioni stesse, ferma restando la possibilità dell'Aderente di trasferire le disponibilità derivanti da questo contratto ad altra forma di previdenza complementare secondo quanto indicato all'art. 29.

Art. 7 - Accesso alla prestazione pensionistica complementare

L'Aderente, con almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari⁴, può chiedere il pagamento della prestazione pensionistica complementare a condizione che siano maturati i requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.

Termine della fase di accumulo

L'Aderente indica l'età di pensionamento di vecchiaia prevista dal proprio regime obbligatorio. Tale indicazione, riportata nel modulo di adesione, definisce il termine della fase di accumulo.

Se l'Aderente al raggiungimento dell'età riportata nel modulo di adesione non ha effettivamente maturato i requisiti di accesso alla prestazione pensionistica complementare, il termine della fase di accumulo è posticipato sino al raggiungimento dei predetti requisiti.

Se l'Aderente ha effettivamente maturato i requisiti di accesso alla prestazione pensionistica complementare, ha diritto di anticipare il termine della fase di accumulo.

Prosecuzione volontaria

L'Aderente, se alla data del pensionamento può far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare, può prorogare il termine della fase di accumulo fino a quando non richiederà l'erogazione della prestazione.

In tutti i casi di modifica del termine della fase di accumulo, la prestazione pensionistica complementare viene di conseguenza ricalcolata sulla base del nuovo termine.

Art. 8 - Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

L'Aderente, con almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, può richiedere che la prestazione pensionistica complementare sia erogata, in tutto o in parte, sotto forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), se si trova in uno dei seguenti due casi:

- ha cessato l'attività lavorativa e matura l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i successivi 5 anni, con una contribuzione per almeno 20 anni nei regimi di previdenza obbligatori di appartenenza;
- ha cessato l'attività lavorativa risultando inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e matura l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i successivi 10 anni.

Di conseguenza solo gli aderenti titolari di reddito di lavoro possono richiedere l'anticipo della prestazione sotto forma di rendita temporanea.

La RITA consiste nell'erogazione anticipata di quanto accumulato nella posizione individuale, in tutto o in parte, in modo rateizzato per il periodo che decorre dall'accettazione della richiesta da parte di Alleanza Assicurazioni S.p.A. fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia dell'Aderente.

L'Aderente indica nella richiesta quanta parte della posizione individuale destinare alla RITA.

Se l'Aderente non destina alla RITA l'intera posizione individuale, conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in rendita e in capitale sulla posizione individuale residua.

⁴ Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Alleanza Assicurazioni S.p.A. continua a gestire sia la parte di posizione individuale destinata alla RITA sia la posizione individuale residua, con attribuzione dei relativi rendimenti.

La parte di posizione individuale destinata alla RITA è investita nella Gestione separata "Ri.Alto Previdenza", se l'Aderente non dà diverse indicazioni al momento della richiesta.

Le rate da erogare sono ricalcolate di volta in volta, tenendo conto delle variazioni dovute all'andamento finanziario dei comparti in cui la parte di posizione individuale destinata alla RITA è investita.

La periodicità di erogazione della RITA è trimestrale.

Durante l'erogazione della RITA l'Aderente può chiedere di:

- cambiare il comparto in cui è investita la parte di posizione individuale destinata alla RITA
- revocare la RITA, con conseguente cessazione del pagamento delle rate residue.

In caso di revoca della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), la comunicazione di revoca deve essere inviata con raccomandata ad Alleanza Assicurazioni S.p.A.⁵.

Anche se è in corso l'erogazione della RITA, l'Aderente può trasferire la posizione individuale (→ art. 29) esclusivamente in misura totale con conseguente revoca della RITA stessa.

In caso di decesso dell'Aderente mentre è in corso l'erogazione della RITA, l'importo corrispondente alle rate non ancora erogate è riscattato dagli eredi ovvero dai diversi soggetti designati in caso di morte dall'Aderente secondo le regole relative al riscatto per decesso di cui al successivo art. 9.

Art. 9 - Riscatto per decesso dell'Aderente in fase di accumulo

In caso di decesso dell'Aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, gli eredi o i soggetti designati per il caso di morte hanno diritto di riscattare l'intera posizione individuale maturata.

L'importo di riscatto totale è pari al valore della posizione individuale, calcolato nel giorno di riferimento previsto per il Riscatto per decesso (→ art. 10), sia per la parte investita in quote di Fondi interni sia per la parte investita in Gestione separata. Se riceve la richiesta di riscatto prima dell'investimento di un contributo, Alleanza Assicurazioni S.p.A. paga un importo, afferente a tale contributo, pari al contributo stesso al netto del caricamento.

Garanzia

Solo la parte di posizione individuale investita in Gestione separata, è coperta da garanzia di restituzione di un importo almeno pari alla somma delle prestazioni iniziali (→ art. 3) relative a ciascun contributo versato o riallocato in Gestione separata, al netto di eventuali anticipazioni non reintegrate, di rate di RITA già erogate o di importi riscattati.

La data di inizio della garanzia coincide con il giorno di riferimento (→ art. 10) relativo al versamento dei contributi o con il giorno di riferimento relativo alla richiesta di riallocazione da Fondi interni a Gestione separata⁶.

Per la parte di posizione individuale investita in quote non opera alcuna garanzia.

⁵ La comunicazione va inviata ad Alleanza Assicurazioni S.p.A. – BG Vita, Via Marocchessa n. 14, 31021 Montebelluna (TV).

⁶ Vedi nota 3.

Art. 10 - Giorno di riferimento

La valorizzazione (calcolo del valore della quota di ogni Fondo interno) è effettuata con frequenza settimanale. Alleanza Assicurazioni S.p.A. si riserva la possibilità di modificare la frequenza della valorizzazione, dandone comunicazione agli aderenti. Il giorno di valorizzazione coincide con il giovedì. Se il giovedì risulta festivo, il giorno di valorizzazione coincide con il primo giorno lavorativo precedente.

Il giorno di riferimento è così determinato:

- **Contributi (anche da trasferimento):** giorno di valorizzazione della settimana successiva alla data di versamento del contributo; in caso di versamento tramite datore di lavoro: giorno di valorizzazione di 2 settimane successive alla data di versamento del contributo.
- **Prestazione pensionistica, riscatti, anticipazioni, trasferimento verso altre forme di previdenza complementare:** giorno di valorizzazione della settimana successiva alla data di ricezione - in Compagnia - della richiesta di pagamento oppure di trasferimento dell'Aderente, con documentazione completa.
- **Riscatto per decesso dell'Aderente:** Alleanza Assicurazioni S.p.A. utilizza per la liquidazione (una volta ricevuta la documentazione completa) il giorno di valorizzazione della settimana successiva alla data di ricezione del certificato di morte.
- **Riallocazioni richieste dall'Aderente (→ art. 14):** giorno di valorizzazione della settimana successiva alla data di ricezione della richiesta dell'Aderente.
- **Riallocazione a seguito di richiesta di R.I.T.A.:** giorno di valorizzazione della seconda settimana successiva alla data di ricezione della richiesta dell'Aderente, con documentazione completa
- **Riallocazioni automatiche del Programma automatico Life cycle:** giorno di valorizzazione successivo al primo gennaio di ciascun anno.

I giorni di riferimento sopra riportati a seconda dell'evento considerato sono validi anche per la Gestione separata "Ri.Alto Previdenza".

Se nello stesso giorno di calendario ricadono più operazioni da eseguire a fronte di diversi eventi previsti dal contratto, le operazioni sono eseguite secondo la priorità che Alleanza Assicurazioni S.p.A. attribuisce alle stesse, tenendo conto dei processi aziendali.

Art. 11 - Clausola di rivalutazione della posizione individuale espressa in euro Fase di accumulo

Il PIP "BG Previdenza Attiva Premium" prevede, durante la fase di accumulo, la rivalutazione annuale dei contributi investiti nella Gestione separata "Ri.Alto Previdenza", in base al rendimento della stessa, secondo i criteri indicati di seguito e nel Regolamento della gestione disponibile in allegato (→ allegato n. 1) e sul sito www.bgvita.it.

Misura annua di rivalutazione

È pari al rendimento della Gestione separata diminuito di un valore trattenuto da Alleanza Assicurazioni S.p.A. (→ art. 25), entrambi espressi in punti percentuali. La rivalutazione può essere negativa ma, nei casi in cui opera la garanzia (→ artt. 4, 9, 28), la posizione individuale in Gestione separata è almeno pari alla somma delle prestazioni iniziali (→ art. 3) relative a ciascun contributo versato o riallocato in Gestione separata, al netto di eventuali anticipazioni non reintegrate, di rate di RITA già erogate o di importi riscattati.

Rendimento

Alleanza Assicurazioni S.p.A. dichiara ogni anno il rendimento della Gestione separata, determinato come da Regolamento. L'anno preso a base per il calcolo è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore a quello della data di rivalutazione annuale, stabilita al 31 dicembre di ogni anno.

Esempio:

Alla rivalutazione del 31 dicembre 2026, l'anno considerato va dal 1° ottobre 2025 al 30 settembre 2026.

Rivalutazione annuale

Alla prima data (31 dicembre) di rivalutazione annuale del contratto successiva alla decorrenza dello stesso, i contributi investiti in Gestione separata sono rivalutati come descritto sopra in relazione al periodo che intercorre tra la data di versamento di ciascun contributo e la data di rivalutazione stessa.

Ad ogni successiva data di rivalutazione annuale:

- la posizione individuale investita in Gestione separata in vigore alla data di rivalutazione annuale precedente, riproporzionata per effetto di eventuali riscatti parziali/anticipazioni/rate di RITA, è rivalutata come sopra descritto
- ogni contributo investito in Gestione separata dopo la data di rivalutazione annuale precedente, riproporzionato per effetto di eventuali riscatti parziali/anticipazioni/rate di RITA, è rivalutato come sopra descritto in relazione al periodo che intercorre tra la data di decorrenza del contributo e la data di rivalutazione annuale successiva.

Per il calcolo della **rivalutazione su prestazione/riscatti/anticipazioni/riallocazioni/trasferimenti**, la posizione individuale investita in Gestione separata è rivalutata come sopra descritto in relazione al periodo che intercorre tra l'ultima data di rivalutazione annuale e la data della relativa richiesta da parte dell'Aderente; in caso di riscatto per decesso si fa riferimento alla data del decesso. La misura di rivalutazione si calcola con il rendimento annuo della Gestione separata conseguito nell'esercizio costituito dai 12 mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della data di effetto della richiesta o della data del decesso.

Fase di erogazione

Per la rendita controassicurata è previsto un tasso di interesse tecnico pari all'1%, già conteggiato nel calcolo del coefficiente di conversione in rendita. Tale tasso potrà essere modificato secondo quanto indicato all'art. 6 e, in tal caso, sarà comunicato all'Aderente almeno 60 giorni prima della modifica e al momento dell'effettiva conversione della posizione individuale in rendita.

Per tutte le opzioni di rendita previste, eventuali ulteriori modalità di rivalutazione/ adeguamento della posizione individuale in fase di erogazione, collegata a gestioni separate e/o altri strumenti finanziari, saranno comunicate all'Aderente a seguito della richiesta di pagamento.

PARTE II - Servizi finanziari

Art. 12 - Servizio di scelta dell'opzione di investimento

L'Aderente può scegliere tra le seguenti opzioni di investimento:

- Gestione separata **"Ri.Alto Previdenza"**: gestione interna separata assicurativa, con una politica di gestione prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischio del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo; è caratterizzata da un livello di rischio basso;
- Fondo interno **"Obbligazionario Previdenza Attiva Premium"**: Fondo di tipo obbligazionario, con una politica di gestione, prevalentemente orientata verso titoli di natura obbligazionaria, volta alla ricerca di rendimenti contenuti nel medio periodo; è prevista anche l'esposizione a titoli di natura monetaria ed azionaria (ciascuna non superiore al 15%); è caratterizzato da un livello di rischio medio-basso;

- Fondo interno “**Azionario Previdenza Attiva Premium**”: Fondo di tipo azionario, con una politica di gestione, prevalentemente orientata verso titoli di natura azionaria, volta alla ricerca di rendimenti più elevati nel medio/lungo periodo; è prevista una componente obbligazionaria (non superiore al 30%); è caratterizzato da un livello di rischio medio-alto;
- una combinazione tra la Gestione separata “**Ri.Alto Previdenza**” e i Fondi interni “**Obbligazionario Previdenza Attiva Premium**” e “**Azionario Previdenza Attiva Premium**”, in percentuali indicate dall’Aderente;
- Programma automatico **Life cycle** (→ art. 13).

Alleanza Assicurazioni S.p.A. si riserva di collegare al contratto nuovi Fondi interni.

Art. 13 - Programma automatico Life cycle

Il Life cycle è un programma di investimento guidato, caratterizzato da un livello di rischio complessivamente medio-basso, che gestisce l’investimento nel tempo con l’obiettivo di ottimizzare i risultati finanziari in funzione dell’età raggiunta dall’Aderente e riducendo il livello di rischio all’avvicinarsi della scadenza stabilita (età per l’accesso alla pensione di vecchiaia dell’Aderente).

Il programma prevede:

- l’investimento automatico dei contributi nei tre comparti (Fondo interno Azionario Previdenza Attiva Premium, Fondo interno Obbligazionario Previdenza Attiva Premium e Gestione separata Ri.Alto Previdenza) secondo delle **percentuali predefinite**, in funzione degli anni mancanti all’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia e
- la riallocazione automatica, secondo le medesime **percentuali predefinite**, dell’intera posizione individuale, che è programmata ogni due anni nel giorno di valorizzazione (→ art. 10) successivo al 1° gennaio di ciascun anno e che comporta la progressiva riduzione della componente azionaria - e successivamente anche della componente obbligazionaria - a favore della gestione separata.

Le **percentuali predefinite** di allocazione tra i comparti attualmente previste dal programma Life cycle sono riportate nell’**allegato 4**.

Il programma si sviluppa come segue:

- 1) Prima fase, che va dal 41° al 40° anno mancante all’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia: i contributi e la posizione individuale sono totalmente investiti (100%) nel Fondo interno Azionario Previdenza Attiva Premium.
- 2) Seconda fase, che va dal 39° al 28° anno mancante all’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia: i contributi e la posizione individuale sono investiti nei due comparti Fondo interno Azionario Previdenza Attiva Premium (dal 98% a scalare fino al 75%) e Fondo interno Obbligazionario Previdenza Attiva Premium (dal 2% a crescere fino al 25%); la componente investita nel comparto azionario inizia pertanto a diminuire progressivamente a favore del comparto obbligazionario.
- 3) Terza fase, che va dal 27° al 12° anno mancante all’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia: i contributi e la posizione individuale sono investiti nei tre comparti Fondo interno Azionario Previdenza Attiva Premium (dal 65% a scalare fino al 5%), Fondo interno Obbligazionario Attiva Previdenza Premium (dal 30% a crescere fino al 55% per poi scalare fino al 35%) e Gestione separata Ri.Alto Previdenza (dal 5% a crescere fino al 60%); la componente investita nel comparto azionario continua a diminuire progressivamente a favore, fino al 18° anno, sia del comparto obbligazionario, sia della gestione separata e, a partire dal 17° anno, a favore della sola gestione separata; dal 17° anno, anche la componente investita nel comparto obbligazionario inizia a diminuire progressivamente, a favore della gestione separata.

- 4) Quarta fase, che va dall'11° al 8° anno mancante all'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia: i contributi e la posizione individuale sono investiti nei due comparti Fondo interno Obbligazionario Previdenza Attiva Premium (dal 20% a scalare fino al 10%) e Gestione separata Ri.Alto Previdenza (dall'80% a crescere fino al 90%), la componente investita nel comparto obbligazionario continua a diminuire progressivamente a favore della gestione separata.
- 5) Quinta fase, che va dal 7° anno mancante all'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia e fino alla richiesta di prestazione da parte dell'Aderente: i contributi e la posizione individuale sono totalmente investiti (100%) nella Gestione separata Ri.Alto Previdenza.

La scelta di aderire al programma è opzionale:

- se avviene alla **sottoscrizione del contratto**, l'attivazione è gratuita e i contributi versati sono allocati secondo la ripartizione prevista, in funzione degli anni che mancano all'età di pensionamento per vecchiaia, al momento della decorrenza del contratto;
- se avviene **successivamente alla sottoscrizione del contratto**, è previsto un costo di attivazione di Euro 50,00 e la prima riallocazione viene effettuata nel giorno di valorizzazione (→ art. 10) dell'anno successivo alla data di attivazione.

In qualunque momento puoi disattivare il "Programma automatico Life Cycle", cambiando l'opzione di investimento dei contributi futuri e riallocando la posizione individuale maturata (→ art. 14), a mezzo comunicazione scritta a Alleanza Assicurazioni - Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano V.to (TV).

In caso di prosecuzione volontaria della fase di accumulo (→ art. 7), i contributi versati e la posizione individuale continueranno ad essere investiti secondo le percentuali di allocazione previste per l'ultimo anno mancante all'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia (100% Gestione separata Ri.Alto Previdenza).

Esempio:

Per un Aderente con età di pensionamento a 67 anni, che attivi il Life cycle all'età di 40 anni, ciascun contributo versato fino al suo 42° compleanno sarà investito al 5% nella Gestione separata "Ri.Alto Previdenza", al 65% nel Fondo interno Azionario Previdenza Attiva Premium e al 30% nel Fondo interno Obbligazionario Previdenza Attiva Premium.

Per questo Aderente, l'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) calcolato su 10 anni di permanenza nel PIP è pari a 2,93% (di cui 0,22% relativo all'assicurazione accessoria Tutela Autonomia Premium) e l'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) calcolato su 35 anni di permanenza nel PIP è pari a 2,03% (di cui 0,06% relativo all'assicurazione accessoria Tutela Autonomia Premium), nell'ipotesi che Alleanza Assicurazioni S.p.A. non modifichi il programma.

Aderendo al programma Life cycle, tutte le fonti contributive (contributo volontario, contributo del datore di lavoro, contributo TFR e contributo derivante da trasferimento) sono investite secondo quanto previsto dal programma stesso. Con l'intento di offrire soluzioni sempre adeguate ai nuovi contesti finanziari Alleanza Assicurazioni S.p.A. si riserva la facoltà di modificare quanto previsto dal programma Life cycle e di adattare le scelte di investimento a particolari condizioni di mercato; in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, e sempre nel rispetto del profilo di rischio dell'Aderente, Alleanza Assicurazioni S.p.A. potrà modificare i comparti, variare le percentuali di allocazione, la frequenza delle allocazioni stesse e il momento previsto per effettuarle (di norma il 2 gennaio di ogni anno), nonché prevedere che la riallocazione della posizione individuale sia effettuata solo sulla parte investita in quote. Di tali modifiche Alleanza Assicurazioni S.p.A. dà comunicazione all'Aderente.

Art. 14 - Servizio di riallocazione dell'investimento (reindirizzamento e switch)

Durante la fase di accumulo, dopo almeno un anno dalla decorrenza del contratto o dall'ultima riallocazione, l'Aderente può scegliere di:

- cambiare l'opzione di investimento (Gestione separata e/o Fondi interni) a cui destinare i contributi futuri (reindirizzamento) mantenendo la posizione individuale maturata nella precedente opzione di investimento prescelta dall'Aderente; la modifica riguarda tutti i contributi (volontari/volontari da trattenuta sullo stipendio/del datore di lavoro/da TFR). In caso di attivazione/disattivazione del programma Life cycle è implicita anche la riallocazione della posizione individuale maturata (switch), tale programma opera sia sulla posizione individuale maturata sia sui contributi futuri per tutte le fonti contributive;
- riallocare la posizione individuale maturata (switch) come di seguito indicato:
 - in modo totale o parziale, tra i Fondi interni disponibili
 - in modo totale o parziale da Gestione separata a Fondo/i interno/i
 - in modo totale o parziale da Fondo/i interno/i a Gestione separata
 - in modo totale:
 - dai Fondi interni ed eventuale Gestione separata al programma Life cycle;
 - dal programma Life cycle ai Fondi interni disponibili e/o alla Gestione separata.

In caso di riallocazione da **Fondi interni a Fondi interni**:

- l'importo da riallocare è pari al controvalore del numero delle quote del Fondo interno di provenienza in base al valore unitario della quota di detto Fondo nel giorno di riferimento (→ art. 10), al netto della commissione di riallocazione,
- il numero delle quote del Fondo interno di destinazione è pari all'importo da riallocare diviso per il valore unitario della quota del Fondo stesso nel giorno di riferimento (→ art. 10) di cui sopra.

In caso di riallocazione da **Gestione separata a Fondi interni**:

- l'importo da riallocare è pari al valore in Gestione separata, al netto della commissione di riallocazione,
- il numero delle quote del Fondo interno di destinazione è pari all'importo da riallocare diviso per il valore unitario della quota del Fondo stesso nel giorno di riferimento (→ art. 10).

In caso di riallocazione **da Fondi interni a Gestione separata**, è investito nella Gestione separata stessa un importo pari al controvalore del numero delle quote del Fondo interno di provenienza in base al valore unitario della quota di detto Fondo nel giorno di riferimento, al netto della commissione di riallocazione.

In caso di switch parziali si deve comunque lasciare all'interno del Fondo Interno o della Gestione separata capitali per almeno Euro 500,00.

Il primo switch, totale o parziale, è gratuito. I successivi prevedono un diritto fisso di Euro 50,00.

PARTE III - Contribuzione

Art. 15 - Versamento dei contributi

Questo contratto prevede il versamento di una successione di contributi, di seguito definiti:

- **contributi volontari**: sono i versamenti effettuati dall'Aderente; all'atto della sottoscrizione del modulo di adesione, l'Aderente è tenuto a stabilire l'importo e la relativa rateazione (annuale oppure mensile) dei contributi volontari programmati. È facoltà dell'Aderente modificare l'importo e la rateazione dei contributi volontari programmati; la richiesta di modifica deve pervenire ad Alleanza Assi-

curazioni S.p.A. almeno 60 giorni prima della ricorrenza annuale del contratto ed ha effetto a partire dalla ricorrenza stessa. Possono essere effettuati ulteriori versamenti di importo libero in ogni momento della fase di accumulo:

- **contributi volontari da trattenuta sullo stipendio:** sono i versamenti prelevati direttamente dalla retribuzione spettante all'Aderente ed effettuati tramite il datore di lavoro, già fiscalmente dedotti
- **contributi del datore di lavoro:** sono i versamenti effettuati dal datore di lavoro sulla base di eventuali accordi collettivi, anche aziendali
- **contributi da TFR:** sono i versamenti effettuati dal datore di lavoro relativi al Trattamento di Fine Rapporto.

L'Aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta lo scioglimento del contratto che resta in vigore per la posizione complessivamente maturata; per gli effetti sulle assicurazioni accessorie si rimanda all'art. 20. L'Aderente può riprendere la contribuzione in qualsiasi momento nella fase di accumulo.

Il versamento del primo contributo volontario programmato (versamento di sottoscrizione) è effettuato tramite bonifico oppure con contestuale addebito sul conto corrente bancario. Il versamento dei contributi volontari programmati successivi è effettuato mediante autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SEPA Direct Debit o SDD).

Al di fuori dei versamenti programmati pagabili con SDD, gli ulteriori versamenti volontari di importo libero possono essere effettuati con bonifico bancario su conto corrente intestato ad Alleanza Assicurazioni S.p.A..

I contributi del datore di lavoro e quelli effettuati per suo tramite possono essere versati esclusivamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato ad Alleanza Assicurazioni S.p.A. indicato al datore con specifica comunicazione di Alleanza Assicurazioni S.p.A. Tali contributi saranno investiti nel contratto previa ricezione della documentazione, da compilare a cura dell'azienda, con il dettaglio dei singoli contributi. Per agevolare la tempestiva riconciliazione dei contributi provenienti dal datore di lavoro, sono abilitate alla ricezione di contributi tutte le fonti datoriali.

Non sono ammessi versamenti in contanti.

Con specifico riferimento ai contributi versati dal datore di lavoro o per suo tramite, in caso di versamento su conto corrente di Alleanza Assicurazioni S.p.A. diverso da quello specificamente assegnato al datore di lavoro, la data di versamento coincide con quella del successivo accredito che Alleanza Assicurazioni S.p.A. provvede ad effettuare sul conto corrente corretto dedicato alla ricezione dei contributi datoriali.

PARTE IV - Assicurazioni accessorie

Art. 16 - Assicurazioni accessorie e norme comuni

Al piano individuale pensionistico sono abbinate le seguenti assicurazioni accessorie:

- TUTELA AUTONOMIA PREMIUM: un'assicurazione obbligatoria in caso di perdita dell'autosufficienza, che prevede una rendita annua vitalizia e, in fase di erogazione, una maggiorazione della prestazione pensionistica complementare in forma di rendita vitalizia (→ art. 17)
- TUTELA AUTONOMIA PREMIUM PLUS: un'assicurazione facoltativa in caso di perdita dell'autosufficienza, che prevede una rendita annua vitalizia superiore rispetto a Tutela Autonomia e, in fase di erogazione, una maggiorazione della prestazione pensionistica complementare in forma di rendita vitalizia (→ art. 18)

- TUTELA SALUTE PREMIUM: un'assicurazione facoltativa in caso di invalidità derivante da grave malattia, che prevede un capitale variabile in funzione dell'età dell'Aderente (→ art. 19) e dell'importo di premio (versione TUTELA SALUTE PREMIUM PLUS). Può essere attivata solo in combinazione con Tutela Autonomia Premium o Tutela Autonomia Premium Plus.

Per le assicurazioni accessorie valgono le seguenti **norme comuni**:

- non producono effetto, e il relativo premio versato è acquisito da Alleanza Assicurazioni S.p.A., se alla relativa scadenza l'Aderente non ha perso l'autosufficienza o non è intervenuta una invalidità derivante da grave malattia, o ancora in caso di interruzione dei contributi volontari o di riscatto totale o trasferimento del PIP
- non prevedono questionario sanitario, visite mediche o altri accertamenti in fase di adesione
- le assicurazioni complementari operano solo se inserite in polizza e non è prevista la possibilità di cessare il versamento dei relativi premi se non interrompendo il piano di versamento di previdenza complementare
- il premio è calcolato sulla base della relativa prestazione accessoria
- il premio per le assicurazioni accessorie è prelevato esclusivamente dalla fonte contributiva volontaria; in caso di adesione in cui sono attive solo altre fonti contributive (es. TFR) il premio per le assicurazioni complementari non è prelevato.

Art. 17 - Tutela Autonomia Premium: assicurazione accessoria obbligatoria contro il rischio di perdita dell'autosufficienza

Prestazione

Se, successivamente all'entrata in vigore del contratto ed entro la scadenza dell'assicurazione accessoria, l'Aderente perde l'autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, Alleanza Assicurazioni S.p.A. paga all'Aderente stesso una rendita vitalizia.

Ai fini di questa assicurazione accessoria è considerato non autosufficiente l'Aderente che raggiunge un punteggio di almeno 40 punti su un totale massimo di 60 punti nell'ambito dell'accertamento della perdita permanente dell'autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana effettuato da Alleanza Assicurazioni S.p.A., eseguito con i criteri indicati nella tabella A in allegato 5. La perdita permanente di autosufficienza nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana avviene quando l'Aderente è incapace di svolgere, anche parzialmente, gli atti sotto indicati e per il cui svolgimento necessita di assistenza da parte di un'altra persona:

- fare il bagno o la doccia
- vestirsi e svestirsi
- andare alla toilette e mantenere adeguati livelli di igiene personale
- alzarsi e deambulare
- controllare le funzioni intestinali e urinarie
- bere e mangiare.

Premio e rendita

Il premio annuo è pari a 30 euro e la rendita annua è pari a 3.000 euro fino al decesso dell'Aderente; inoltre nella fase di erogazione della posizione individuale, la rendita vitalizia è aumentata del 30%. Questa maggiorazione non è riconosciuta invece se l'Aderente sceglie una forma di rendita diversa dalla vitalizia e sull'eventuale parte di prestazione pensionistica complementare pagata in capitale.

Scadenza

La scadenza dell'assicurazione accessoria coincide con il 67° compleanno dell'Aderente; alla scadenza l'assicurazione accessoria si estingue e non è più possibile versare i relativi premi.

Denuncia di perdita dell'autosufficienza

La richiesta di pagamento per perdita di autosufficienza dell'Aderente deve essere inviata in forma scritta ad Alleanza Assicurazioni S.p.A., accompagnata dai seguenti documenti, necessari per verificare l'obbligo di pagamento:

- documento di identità e codice fiscale del richiedente (se non già presentati o scaduti)
- certificato del medico curante che comprovi la perdita di autosufficienza o un suo aggravamento rispetto a precedenti richieste non riconosciute da Alleanza Assicurazioni S.p.A.
- relazione del medico curante e/o del medico di base che certifichi le cause della perdita di autosufficienza o, nel caso di precedenti richieste non riconosciute da Alleanza Assicurazioni S.p.A., le sopravvenute cause di un suo aggravamento
- altra documentazione se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie.

Alleanza Assicurazioni S.p.A. si riserva di non accettare documentazione, anche di carattere non sanitario, presentata dall'Aderente a supporto della richiesta di pagamento o in sede di revisione dello stato di non autosufficienza, prodotta da medici, strutture sanitarie o autorità di uno Stato nel quale Alleanza Assicurazioni S.p.A. non è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa, sia in regime di stabilimento sia in libera prestazione di servizi, e in cui non vi sia una rappresentanza diplomatico-consolare italiana: ciò al fine di ricevere documentazione avente valore legale in Italia - secondo quanto previsto dalla legislazione italiana e dalle normative europee e internazionali vigenti al momento dell'accertamento o della revisione dello stato di non autosufficienza a garanzia dell'autenticità e validità di tali atti e documenti, nonché della regolarità delle abilitazioni e delle autorizzazioni dei soggetti/enti che li hanno emessi/rilasciati. In tali casi, Alleanza Assicurazioni S.p.A. può non procedere al pagamento della prestazione assicurata o sospendere l'erogazione della rendita in corso di erogazione.

Accertamento e riconoscimento della perdita di autosufficienza

Alleanza Assicurazioni S.p.A. accerta e riconosce o meno la perdita di autosufficienza entro 6 mesi dalla data di ricevimento della suddetta documentazione (periodo di accertamento) e ne dà comunicazione per iscritto all'Aderente entro il medesimo termine. A partire dalla data di ricevimento della documentazione completa, i versamenti delle rate di premio dovute sono sospesi. In caso di mancato riconoscimento dello stato di non autosufficienza, il piano di versamenti è riattivato e l'Aderente, informato da Alleanza Assicurazioni S.p.A., corrisponde le eventuali rate di premio sospese senza interessi.

In caso di accertamento della perdita di autosufficienza, il pagamento della rendita:

- decorre dalla denuncia della perdita di autosufficienza
- inizia entro 30 giorni dal riconoscimento della perdita di autosufficienza, nella rateazione prevista dal contratto; dopo tale termine sono dovuti gli interessi legali
- cessa con la prima scadenza di rata successiva al decesso dell'Aderente
- eventuali rate scadute e versate successivamente a tale evento devono essere restituite ad Alleanza Assicurazioni S.p.A..

L'Aderente (o altra persona, previo rilascio di idonea procura) riceve la rendita. Se la rendita è ritirata da persona diversa dall'Aderente, deve essere contestualmente prodotto ad Alleanza Assicurazioni S.p.A. un'autocertificazione di esistenza in vita dell'Aderente stesso.

Nel caso in cui l'Aderente abbia richiesto l'opzione di rendita con raddoppio in caso di non autosufficienza ai sensi dell'art. 5, Alleanza Assicurazioni S.p.A. inizierà a corrispondere una rendita di importo raddoppiato, se riconosce lo stato di perdita di autosufficienza permanente intervenuto dopo l'inizio della fase di erogazione.

Rivedibilità dello stato di non autosufficienza

Nel periodo di erogazione della rendita, Alleanza Assicurazioni S.p.A. ha il diritto di effettuare successivi accertamenti della perdita dell'autosufficienza, non più di una volta ogni 3 anni o in caso di modifiche significative del rischio coperto dall'assicurazione, di cui l'Aderente è tenuto ad informare Alleanza Assicurazioni S.p.A.. In tale occasione è richiesto almeno un certificato del medico curante che attesti la permanenza della perdita dell'autosufficienza. Alleanza Assicurazioni S.p.A. può comunque richiedere all'Aderente ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie. In caso di rifiuto da parte dell'Aderente, il pagamento della rendita può essere sospeso fino all'avvenuto accertamento. Inoltre, l'Aderente è tenuto a comunicare in forma scritta ad Alleanza Assicurazioni S.p.A., entro 60 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, il recupero dello stato di autosufficienza. Se dagli eventuali accertamenti risulta che l'Aderente non raggiunge il punteggio di almeno 40 punti, con i criteri riportati nella tabella A in allegato (all. 5), il pagamento della prestazione cessa immediatamente.

Non è prevista la rivedibilità relativamente alla maggiorazione del 30% sulla prestazione assicurata di cui all'art. 4.

Art. 18 - Tutela Autonomia Premium Plus: assicurazione accessoria facoltativa contro il rischio di perdita dell'autosufficienza

L'Aderente può richiedere, unicamente al momento dell'adesione, un incremento della assicurazione accessoria obbligatoria, a scelta tra i seguenti livelli di copertura. A fronte del versamento del premio annuo prescelto tra quelli sotto riportati, Alleanza Assicurazioni S.p.A. si impegna, al verificarsi della non autosufficienza, a corrispondere all'Aderente la rispettiva rendita vitalizia maggiorata, in luogo dei € 3.000,00 annui previsti dalla assicurazione di cui all'art. 17, fino al decesso dell'Aderente.

Premio annuo	Importo di rendita vitalizia corrispondente
€ 60	€ 6.000
€ 100	€ 9.000
€ 150	€ 12.000

Anche per l'assicurazione accessoria facoltativa è prevista la maggiorazione del 30% sulla prestazione assicurata erogata nella forma di rendita vitalizia di cui all'art. 4; la maggiorazione non è riconosciuta nel caso in cui l'Aderente scelga una delle rendite previste all'art. 5 né sull'eventuale parte di prestazione pensionistica complementare pagata in capitale.

Art. 19 - Tutela Salute Premium: assicurazione accessoria facoltativa contro il rischio di invalidità per insorgenza di malattia grave

Prestazione

Al momento dell'adesione, l'Aderente può richiedere che sia attivata un'assicurazione accessoria facoltativa contro il rischio di invalidità per insorgenza di malattia grave. L'assicurazione prevede, a favore dell'Aderente, il pagamento del capitale assicurato, come rappresentato dalla seguente tabella:

Classe di età	Tutela Salute Premium €90 premio annuo	Tutela Salute Premium Plus €180 premio annuo
fino a 49 anni e 6 mesi	€ 10.000	€ 20.000
oltre 49 anni e 6 mesi fino a 59 anni e 6 mesi	€ 5.000	€ 10.000
oltre 59 anni e 6 mesi fino a 67 anni	€ 3.000	€ 6.000

Alleanza Assicurazioni S.p.A. paga il capitale assicurato in caso di insorgenza, successivamente all'adesione, di una delle malattie gravi tra quelle previste e di seguito elencate che comportano un grado di invalidità permanente superiore al 5%:

- cancro
- chirurgia dell'aorta
- chirurgia delle valvole cardiache
- chirurgia di by-pass aorto-coronarico
- ictus
- sindrome coronarica acuta
- insufficienza renale
- trapianto degli organi principali

L'insorgenza della malattia si intende stabilita come segue:

- la data della diagnosi, per il cancro e la sindrome coronarica acuta
- la data dell'intervento chirurgico, per le chirurgie dell'aorta, delle valvole cardiache e di by-pass aorto-coronarico
- la data dell'esordio acuto, per l'ictus
- la data d'inizio della dialisi cronica regolare, per l'insufficienza renale
- la data del trapianto o la data di inserimento nella lista di attesa ufficiale, per il trapianto degli organi principali.

L'assicurazione vale qualunque sia la causa della grave malattia che provoca l'invalidità, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Aderente. A seguito del versamento del capitale assicurato in caso di invalidità da malattia grave, nessuna ulteriore prestazione è prevista all'eventuale diagnosi di un'ulteriore malattia grave e la relativa assicurazione si estingue.

Cancro

Presenza di tumore maligno, caratterizzato dalla crescita incontrollata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione e distruzione del tessuto normale.

La diagnosi di cancro deve essere certificata dallo specialista di competenza e supportata dall'esame istologico o da accertamento diagnostico certo.

Chirurgia dell'aorta

Intervento chirurgico per malattia dell'aorta per via toracotomica o laparotomica che comporti ricostruzione o asportazione dell'aorta malata e la sua sostituzione con una protesi. Per aorta si intende l'aorta toracica e quella addominale ma non i suoi rami. La garanzia è estesa anche a interventi chirurgici dell'aorta eseguiti usando solo tecniche di chirurgia endovascolare.

Chirurgia delle valvole cardiache

Intervento chirurgico per sostituire o riparare una o più valvole cardiache in conseguenza di disfunzione o anomalità delle stesse.

La diagnosi di anomalità delle valvole cardiache deve essere evidenziata da cateterismo o ecocardiogramma e l'intervento chirurgico deve essere considerato necessario da parte di un cardiologo.

Chirurgia di by-pass aorto-coronarico

Intervento chirurgico di by-pass aorto-coronarico per correggere o trattare una malattia coronarica.

Ictus

Esordio acuto di deficit neurologico focale dovuto ad un accidente cerebrovascolare che includa un infarto del tessuto cerebrale, una emorragia da un vaso intracranico o una embolizzazione da una sorgente extracranica e che sia associato a tutti i seguenti esiti:

- durata dei sintomi/segni superiore a 24 ore
- perdita permanente della funzione motoria e sensitiva, o perdita della parola
- danno neurologico permanente.

Uno specialista neurologo deve confermare l'evidenza del danno neurologico permanente dopo un periodo di almeno 180 giorni dalla data dell'evento. I danni neurologici devono essere confermati da tecniche di imaging come la TAC o la RMN. Per **danno neurologico permanente** si intende che, dopo 180 giorni dalla prima diagnosi dell'ictus, l'Aderente presenta almeno una delle seguenti condizioni irreversibili confermate da un neurologo:

- perdita d'uso completa e permanente di due o più arti
- disturbo organico o funzionale della masticazione e deglutizione che rende l'Aderente incapace di mangiare cibi solidi, escludendo cause di natura dentaria
- inabilità permanente a svolgere senza assistenza almeno tre delle seguenti attività della vita quotidiana:
 - fare il bagno o la doccia
 - vestirsi e svestirsi
 - andare alla toilette e mantenere adeguati livelli di igiene personale
 - controllare volontariamente le funzioni intestinali e urinarie
 - sedersi ed alzarsi dalla sedia e sdraiarsi ed alzarsi dal letto
 - bere o mangiare cibi già preparati

Sindrome coronarica acuta

Definita sulla base dell'evidenza documentata di necrosi miocardica nell'ambito di un quadro di ischemia.

Gli accertamenti diagnostici devono certificare il riscontro dell'aumento significativo dei marcatori biochimici cardiaci (specialmente la troponina T/I) unitamente a uno o più dei seguenti fattori:

- sintomi di ischemia
- variazioni elettrocardiografiche peculiari di ischemia miocardica (STEMI, NSTEMI), dell'onda T o comparsa di blocco di branca sinistro completo
- presenza di onda q
- riscontro di nuove alterazioni della cinetica parietale ventricolare all'eco-color-doppler cardiaco
- riscontro di trombosi coronarica all'accertamento coronarografico.

La diagnosi deve essere certificata da uno specialista cardiologo che ne attesti il percorso clinico-strumentale mediante relazione dettagliata e supportata da adeguata documentazione.

Insufficienza renale

Insufficienza renale terminale che si presenta come un'insufficienza cronica irreversibile di entrambi i reni, in conseguenza della quale viene istituita la dialisi cronica regolare.

Trapianto degli organi principali

Ricevere un trapianto tra esseri umani (o essere inserito in una lista di attesa ufficiale) di:

- midollo osseo usando cellule staminali ematopoietiche preceduto da ablazione totale del midollo osseo, o
- uno dei seguenti organi: cuore, polmone, fegato, rene, pancreas, piccolo intestino (duodeno, digiuno, ileo), a causa della disfunzionalità totale e irreversibile dell'organo.

La necessità del trapianto deve essere certificata da uno specialista chirurgo.

Per le esclusioni relative alle singole malattie si veda l'art. 22.

Durata

L'assicurazione dura 10 anni, trascorsi i quali Alleanza Assicurazioni S.p.A. può proporre un rinnovo a nuove condizioni all'Aderente. Se Alleanza Assicurazioni S.p.A. non propone il rinnovo o l'Aderente non accetta le nuove condizioni, la copertura si estingue.

In ogni caso, la scadenza dell'assicurazione accessoria coincide con il 67° compleanno dell'Aderente. Alla scadenza l'assicurazione accessoria si estingue e non è più possibile versare i relativi premi.

Denuncia e accertamento della malattia grave

L'Aderente deve, a pena di decadenza, inviare ad Alleanza Assicurazioni S.p.A. la denuncia di malattia grave entro 3 mesi dalla data di insorgenza, completa di:

- lettera di dimissione ospedaliera o certificato dello specialista da cui risulta la diagnosi della malattia, la data d'insorgenza, l'origine incidentale o patologica e le informazioni clinico-strumentali idonee a classificare la malattia tra quelle oggetto di assicurazione
- ulteriore documentazione eventualmente richiesta da Alleanza Assicurazioni S.p.A. se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie, come per esempio:
 - copia della cartella clinica relativa al ricovero, durante il quale è stata diagnosticata la malattia
 - esami clinici e/o strumentali
 - verbale del Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria (es. 118)

Si precisa che Alleanza Assicurazioni S.p.A. accetta la denuncia a condizione che l'Aderente sia in vita al momento della presentazione della denuncia stessa; se l'Aderente è già deceduto, Alleanza Assicurazioni S.p.A. accetta la denuncia solo se gli eredi dimostrano che l'insorgenza della malattia si è verificata nei 30 giorni precedenti la data del decesso.

Dalla data di ricevimento della documentazione completa - **data di denuncia** - decorre il periodo di accertamento da parte di Alleanza Assicurazioni S.p.A. che, in ogni caso, non può superare i 30 giorni.

Decorso tale termine, se è successivamente riconosciuta l'insorgenza di una delle malattie gravi sopra indicate, sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso.

A partire dalla data di denuncia per invalidità derivante da gravi malattie, i versamenti delle rate di premio dovute, relativi alla specifica copertura, sono sospesi.

In caso di mancato riconoscimento, il relativo piano dei versamenti è riattivato e l'Aderente, informato da Alleanza Assicurazioni S.p.A., corrisponde le eventuali rate di premio sospese senza interessi.

Ai fini dell'accertamento, l'Aderente deve consentire ad Alleanza Assicurazioni S.p.A. tutte le indagini e le visite mediche che essa riterrà necessarie, sciogliendo al tempo stesso dal segreto professionale i medici che l'hanno visitato e curato.

Art. 20 - Prelievo dei premi per le assicurazioni accessorie, decorrenza, interruzione, riattivazione, rinnovo e arbitrato

Prelievo dei premi

Le assicurazioni accessorie sono prestate a fronte di un premio annuo prelevato dal contributo volontario (programmato e libero) qualora quest'ultimo sia capiente. Il contributo volontario **per essere capiente** deve essere di importo **superiore**, rispetto al premio relativo alle assicurazioni accessorie, **di almeno € 20** al momento dell'attivazione delle assicurazioni accessorie stesse e di almeno € 1 per i contributi volontari successivi al primo.

Esempio:

Tutela Autonomia Premium

→ contributo volontario programmato annuo oppure singolo contributo libero: deve essere almeno pari a € 50 (di cui € 30 come premio per l'assicurazione accessoria e **€ 20** per l'investimento).

Se il contributo volontario è versato con frequenza inferiore all'anno (rateazione mensile), Alleanza Assicurazioni S.p.A. preleva:

- dalla prima rata, qualora capiente, l'intero premio annuo per la copertura accessoria

Esempio:

Tutela Autonomia Premium

→ rata mensile pari a € 50: l'assicurazione accessoria si attiva in quanto la rata mensile risulta capiente (€ 30 come premio per l'assicurazione accessoria e **€ 20** per l'investimento).

→ rata mensile pari a € 40: l'assicurazione accessoria non si attiva in quanto la rata mensile non risulta capiente e pertanto l'intero contributo volontario viene destinato all'investimento.

- da ogni successivo contributo volontario un premio di importo proporzionale al periodo che intercorre tra la data di versamento del nuovo contributo volontario e la data del versamento del precedente contributo volontario. In questo modo, se la frequenza del contributo volontario è inferiore all'anno, la copertura LTC e quella per invalidità da malattia grave è garantita sempre per un periodo di un anno a decorrere dal versamento dell'ultimo contributo volontario.

Esempio:

In caso di rateazione mensile del contributo volontario, se il primo contributo volontario è corrisposto il 1° gennaio 2026 e sono prelevati € 150, di cui € 60 per Tutela Autonomia Premium Plus e € 90 per Tutela Salute Premium, la relativa assicurazione resta in vigore fino al 31 dicembre 2026. Al versamento del successivo contributo volontario, il 1° febbraio 2026, sarà prelevato un importo pari a € 12,50 (calcolato dividendo il premio annuale di €150 per 12, considerata la rateazione mensile scelta), e l'assicurazione sarà in vigore sino al 31 gennaio 2027.

Nell'annualità in cui l'Aderente compie 67 anni, momento in cui l'assicurazione accessoria si estingue, il premio prelevato è riproporzionato.

Decorrenza delle assicurazioni

L'assicurazione Tutela Autonomia Premium si attiva automaticamente la prima volta che l'Aderente versa un contributo volontario di importo pari o superiore a € 50,00; le assicurazioni accessorie facoltative invece possono essere scelte e attivate solo al momento dell'adesione, scegliendo come fonte contributiva quella volontaria e versando come prima rata del contributo volontario un importo almeno pari al premio per le assicurazioni accessorie più 20 euro (destinati alla previdenza complementare).

Interruzione o diminuzione dei versamenti volontari e delle assicurazioni accessorie

Se l'Aderente sospende la contribuzione volontaria oppure la diminuisce rendendola non più capiente, le assicurazioni accessorie sono interrotte.

Esempio:

Tutela Autonomia Premium

→ contributo volontario annuo programmato: € 1.500 (€ 30 come premio per l'assicurazione accessoria e € 1.470 per l'investimento).

→ diminuzione del contributo volontario annuo programmato: € 30 (assicurazione accessoria interrotta in quanto contributo non più capiente e pertanto l'intero contributo volontario viene destinato all'investimento).

Esempio:

Tutela Autonomia Premium + Tutela Salute Premium

→ contributo volontario annuo programmato: € 1.500 (€ 120 come premio totale, € 30 + € 90, per le assicurazioni accessorie e € 1.380 per l'investimento).

→ diminuzione del contributo volontario annuo programmato: € 120 (entrambe le assicurazioni accessorie vengono interrotte in quanto contributo non più capiente e pertanto l'intero contributo volontario viene destinato all'investimento).

Il periodo di interruzione inizia decorso un anno solare dall'ultimo contributo volontario; non sono conseguentemente dovute le prestazioni accessorie per eventi verificatisi a partire da tale data.

Riattivazione delle assicurazioni accessorie

L'eventuale ripresa della contribuzione volontaria determina automaticamente la riattivazione delle assicurazioni a partire dalla data del versamento; se l'interruzione è superiore a 24 mesi, Alleanza Assicurazioni S.p.A. può non riattivare l'assicurazione accessoria o chiedere un premio maggiore, che l'Aderente può rifiutare.

In tali casi l'assicurazione accessoria si estingue e rimane in vigore esclusivamente il piano di accumulo previdenziale.

Le assicurazioni non sono riattivabili nel caso in cui, nel periodo di interruzione della contribuzione, l'Aderente divenga non autosufficiente o invalido a seguito dell'insorgenza di una malattia grave tra quelle coperte.

Arbitrato

In caso di controversie di natura medica sulla pagabilità delle prestazioni accessorie, le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni contrattuali, a un collegio di tre medici. I tre medici sono nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il collegio. Il collegio medico risiede nel Comune, sede dell'Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Aderente. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti tra le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni del collegio (operazioni arbitrali) devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

Art. 21 - Limitazioni per le assicurazioni accessorie TUTELA AUTONOMIA PREMIUM e TUTELA SALUTE PREMIUM

Le assicurazioni accessorie sono attivabili solo se l'Aderente, nel momento in cui riceve da Alleanza Assicurazioni S.p.A. la conferma dell'adesione, è autosufficiente ai sensi dell'art. 17; inoltre, per l'attivazione dell'assicurazione Tutela Salute Premium l'Aderente non deve già essere affetto da una delle malattie gravi tra quelle previste all'art. 19.

Periodo di carenza

Le assicurazioni accessorie di cui agli artt. 17, 18 e 19 sono sospese in ogni caso per un periodo di carenza di 6 mesi che decorre dalla data di prima attivazione delle assicurazioni stesse.

Nel caso in cui l'assicurazione sia riattivata dopo un periodo di interruzione maggiore a 3 mesi, si applica un periodo di carenza che decorre dalla data del versamento volontario che riattiva l'assicurazione. Il periodo di carenza in questo caso ha durata corrispondente alla durata del periodo di interruzione, con un minimo di 3 mesi e un massimo di 24 mesi.

Se la perdita di autosufficienza o l'insorgenza della malattia grave si verifica durante il periodo di carenza, Alleanza Assicurazioni S.p.A. corrisponde all'Aderente, in luogo della prestazione assicurata, un importo pari alla somma dei versamenti di premio effettuati per la relativa assicurazione accessoria.

Il periodo di carenza non si applica e, pertanto, l'assicurazione accessoria è comunque prestata nel caso in cui la perdita di autosufficienza o l'insorgenza della malattia grave sia conseguenza diretta ed esclusiva di infortunio avvenuto dopo l'attivazione (o la riattivazione) dell'assicurazione complementare.

Per infortunio si intende l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, che hanno come conseguenza la perdita di autosufficienza o l'insorgenza della malattia grave.

Art. 22 - Esclusioni

È esclusa dall'assicurazione Tutela Autonomia Premium (anche Plus) la perdita di autosufficienza causata da:

- malattie o lesioni che siano la conseguenza diretta o indiretta di stati patologici, condizioni morbose o infortuni manifestatisi, diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati anteriormente all'attivazione della assicurazione accessoria o alla sua eventuale riattivazione
- delitto doloso dell'Aderente
- partecipazione dell'Aderente a delitti dolosi
- partecipazione attiva dell'Aderente ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare, operazioni militari
- partecipazione non attiva dell'Aderente ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, o guerra civile, se
 - l'Aderente si trova già nel territorio interessato dagli atti di guerra e la perdita di autosufficienza avviene dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità

- al momento dell'arrivo dell'Aderente in un Paese dove c'è una situazione di guerra o similari
- eventi causati da armi nucleari, incidenti nucleari o esposizione alle relative radiazioni
- guida di veicoli e natanti a motore senza patente specifica; l'assicurazione è attiva se la patente è scaduta da non più di 6 mesi
- malattie intenzionalmente procurate, alcolismo, uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti o abuso di farmaci
- negligenza, imprudenza o imperizia nel seguire consigli medici: con ciò si intende che la prestazione non è pagata se è comprovato che l'Aderente di sua volontà non ha consultato i medici, o non ha seguito le indicazioni degli stessi al fine di migliorare il proprio stato di salute
- incidenti di volo se l'Aderente è a bordo di mezzi non autorizzati al volo o con pilota senza specifico brevetto
- tentato suicidio, intossicazione provocata da assunzione di bevande alcoliche, dall'uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti, dall'abuso di farmaci, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dell'eventuale riattivazione del contratto;
- svolgimento di attività sportive pericolose, come: alpinismo e sci d'alpinismo, entrambi se in solitaria o con spedizioni extraeuropee; scalate su ghiaccio; speleologia; sport aerei (come paracadutismo, parapendio, deltaplano, ultraleggeri, aliante, volo acrobatico); sport motoristici (come automobilismo, motociclismo e motonautica); sport acquatici (come immersioni subacquee); vela d'altura; pugilato e altre forme di boxe a livello professionale e comunque ogni forma di sport estremo (come base jumping, rooftopping, parkour);
- svolgimento di attività professionali che espongono l'Aderente a specifici rischi, come: lavoro su aerei non di linea⁷, lavoro su piattaforme, ponteggi, impalcature, tetti; autista di mezzi con portata superiore ai 35 q.li; contatto con esplosivi; lavoro nell'industria mineraria; lavori subacquei.

Nel caso di delitto doloso dell'Aderente, non è prevista alcuna prestazione; in tutti gli altri casi Alleanza Assicurazioni S.p.A. paga una prestazione pari alla somma dei premi versati relativi all'assicurazione accessoria, in luogo di quella assicurata. È esclusa dall'assicurazione Tutela Salute Premium (anche versione Plus) l'invalidità derivante da:

- chirurgia dell'aorta
- chirurgia delle valvole cardiache
- chirurgia di by-pass aorto-coronarico
- dialisi per insufficienza renale
- trapianto degli organi principali

quando tali procedure siano eseguite in conseguenza di anomalie congenite, esiti di infortuni o malattie che abbiano dato origine a sintomi, cure, esami, diagnosi anteriori all'attivazione della assicurazione accessoria o alla sua eventuale riattivazione.

Valgono inoltre le seguenti esclusioni in relazione alle seguenti malattie:

Cancro

Sono esclusi i seguenti tumori:

- tumori che presentano le caratteristiche del carcinoma in situ (inclusa la displasia della cervice uterina CIN-1, CIN-2 e CIN-3) o che sono istologicamente descritti come premaligni o non-invasivi

⁷ Per voli non di linea si intendono voli non gestiti da una compagnia aerea registrata, come jet privati o aziendali con certificato di operatore aereo, voli per piattaforme petrolifere, servizi di aerotaxi, trasporto aereo di merci, ecc.

- tutti i tumori della pelle, incluse le ipercheratosi, i carcinomi basocellulari, i carcinomi a cellule squamose ed i melanomi di stadio IA o inferiore nella classificazione TNM (massimo spessore ≤ 1.0 mm, senza ulcerazioni) secondo la nuova classificazione 2002 dell'American Joint Committee of Cancer, senza metastasi
- tumori che non minacciano la vita, come ad esempio i tumori della prostata descritti istologicamente nella classificazione TNM come T1(a) o T1(b) ma non T1(c) o di stadio equivalente o inferiore in un'altra classificazione, la leucemia linfocitica cronica di stadio inferiore al RA1 1, il morbo di Hodgkin allo stadio 1.

Chirurgia dell'aorta

Sono **esclusi** gli interventi chirurgici subiti in conseguenza di lesioni traumatiche dell'aorta.

Chirurgia delle valvole cardiache

È esclusa la sostituzione di protesi valvolari.

Chirurgia di by-pass aorto-coronarico

Sono **esclusi** l'angioplastica, l'impianto di stent o qualsiasi altra procedura percutanea o non chirurgica.

Ictus

Sono **esclusi** dalla garanzia per l'ictus:

- attacchi ischemici transitori
- gli accidenti che portino solo a cambiamenti nella memoria o nella personalità
- sintomi cerebrali dovuti a emicrania
- lesioni cerebrali secondarie ad un trauma o ad ipossia
- una malattia vascolare ischemica che interessa l'occhio od il nervo ottico od il sistema vestibolare.

Sindrome coronarica acuta

Sono esclusi dalla garanzia:

- angina pectoris stabile
- angina instabile
- sindrome coronarica indotta da sostanze stupefacenti
- sindrome di Tako-Tsubo.

Insufficienza renale

Sono escluse le forme che non rendono necessaria la dialisi cronica regolare.

Trapianto degli organi principali

È escluso dalla garanzia il trapianto di qualsiasi altro organo, di parti di organo o di qualsiasi altro tessuto o cellule.

PARTE V - Impegni delle parti

Art. 23 - Dichiarazioni

Le dichiarazioni dell'Aderente devono essere **veritiere, esatte e complete**. Se l'età dell'Aderente è indicata in modo non esatto, il termine della fase di accumulo nonché i premi e le prestazioni delle assicurazioni accessorie sono rettificati.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio fatta dall'Aderente al momento della sottoscrizione. L'Aderente deve compilare e firmare le sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera. Nel corso della durata del contratto l'Aderente deve comunicare ad Alleanza Assicurazioni S.p.A., al più presto e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite. Alleanza Assicurazioni S.p.A. comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alle sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 24 - Richieste di pagamento ad Alleanza Assicurazioni

Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta ad Alleanza Assicurazioni S.p.A. (BG Vita) – Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano V.to (TV), accompagnate da:

- documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto (Aderente o, in caso di decesso, i suoi eredi o i diversi soggetti designati)
- documento di identità e codice fiscale del richiedente (se non già presentati o scaduti).

Le informazioni per la redazione delle richieste si possono trovare sul sito www.bgvita.it.

Documenti necessari per l'**erogazione della prestazione pensionistica complementare**:

- dichiarazione dell'Aderente attestante il raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza;
- se il pagamento della rendita vitalizia è eseguito mediante bonifico bancario alla scadenza delle rate convenute, coordinate bancarie (codice IBAN) su cui Alleanza Assicurazioni S.p.A. dovrà effettuare i bonifici. In tal caso, inoltre:
 - in caso di variazione degli estremi bancari, l'Aderente dovrà darne tempestiva comunicazione ad Alleanza Assicurazioni S.p.A.
 - per bonifici eseguiti all'estero, Alleanza Assicurazioni S.p.A. addebita le relative spese bancarie
 - Alleanza Assicurazioni S.p.A. si riserva di richiedere l'autocertificazione⁸ di esistenza in vita dell'Aderente/assicurato reversionario, accompagnata da copia del documento d'identità in corso di validità del medesimo soggetto, ad ogni anniversario del termine della fase di accumulo.

Documenti necessari per l'**erogazione della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)** nei casi previsti dal Decreto:

- richiesta dell'Aderente di erogazione della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), con indicazione della percentuale di posizione individuale da destinare alla RITA stessa
- documentazione attestante la cessazione dell'attività lavorativa che può essere, ad esempio:
 - nel caso di lavoratore dipendente:
 - lettera di dimissioni/licenziamento con timbro e firma del datore di lavoro
 - "Modello Unilav Cessazione" protocollato e firmato
 - nel caso di lavoratore autonomo:
 - copia del certificato di chiusura della Partita I.V.A. o documento equivalente per chi non ha la Partita I.V.A.
 - visura camerale storica attestante la cancellazione dal registro delle imprese

- documentazione attestante la disoccupazione/inoccupazione dell'Aderente al momento della richiesta: autocertificazione⁹ attestante la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà¹⁰ attestante la condizione di non occupazione.

Inoltre per gli aderenti che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi:

- dichiarazione dell'Aderente che indica l'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza e gli anni mancanti (al massimo 5) al raggiungimento di tale età
- idonea documentazione attestante il possesso del requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza (es. l'estratto conto integrato accessibile online dal sito dell'INPS o gli estratti conto rilasciati dagli enti previdenziali di appartenenza).

Alternativamente, per gli aderenti che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi:

⁸ L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione ad Alleanza Assicurazioni a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione.

⁹ Vedi nota precedente.

¹⁰ Redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale.

- dichiarazione dell'Aderente che indica l'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza e gli anni mancanti (al massimo 10) al raggiungimento di tale età
- documentazione attestante che lo stato di disoccupazione/inoccupazione perdura da più di 24 mesi.

Documenti necessari per il **riscatto in caso di decesso dell'Aderente** (→ art. 9) prima del termine della fase di accumulo:

- certificato di morte dell'Aderente o, se gli aventi diritto sono gli eredi, autocertificazione della morte dell'Aderente sottoscritta da un erede¹¹
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà¹² dalla quale risulti:
 - se l'Aderente ha lasciato o meno testamento e, in caso affermativo, che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato
 - l'elenco degli eredi legittimi e testamentari dell'Aderente, se gli aventi diritto sono gli eredi
- copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico.

Documenti necessari per il **riscatto** negli altri casi previsti dal Decreto (→ art. 28):

- 1) per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo,
 - certificato del medico curante, nonché l'ulteriore documentazione sanitaria eventualmente richiesta da Alleanza Assicurazioni S.p.A. (cartelle cliniche, esami medici, ecc.)
 - la documentazione dell'ente previdenziale di appartenenza attestante l'avvenuto accertamento al diritto alla pensione di inabilità o all'assegno ordinario di invalidità
- 2) per cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per la prestazione pensionistica,
 - documentazione attestante la cessazione dell'attività lavorativa e la durata dello stato di inoccupazione (sul punto si vedano i Documenti richiesti per l'erogazione della RITA).

Per i documenti necessari per le **anticipazioni** nei casi previsti dal Decreto (→ art. 28) si rinvia al Documento sulle Anticipazioni.

Alleanza Assicurazioni S.p.A. esegue il pagamento delle prestazioni (in forma di capitale e/o rendita, RITA) entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Per i riscatti (anche in caso di decesso dell'Aderente) e le anticipazioni Alleanza Assicurazioni S.p.A. esegue i pagamenti con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta.

Nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o insufficiente, Alleanza Assicurazioni S.p.A. richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Dopo tali termini sono dovuti gli interessi legali.

Art. - 25 Costi

Costi in fase di accumulo

Su ogni contributo versato Alleanza Assicurazioni S.p.A. applica un **caricamento** pari al 2,00% del contributo stesso.

Il caricamento non è mai applicato sulla posizione individuale maturata presso altre forme di previdenza complementare e trasferita nel PIP "BG Previdenza Attiva Premium". Sulla parte di posizione individuale investita in quote di Fondi interni, Alleanza Assicurazioni S.p.A. applica le seguenti **commissioni di gestione** su base annua:

- Fondo interno Obbligazionario Previdenza Attiva Premium: 1,70%
- Fondo interno Azionario Previdenza Attiva Premium: 2,20%

Per tutti questi Fondi non è prevista alcuna commissione di incentivo.

Sulla parte di posizione individuale investita nella Gestione separata Ri.Alto Previdenza, nella determinazione della misura annua di rivalutazione (→ art. 11)

¹¹ L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione ad Alleanza Assicurazioni a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione.

¹² Redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale.

Alleanza Assicurazioni S.p.A. applica un **valore trattenuto** dal rendimento della Gestione separata pari a 1,3 punti percentuali assoluti.

Se il rendimento della Gestione separata è superiore al 4,00%, il valore trattenuto è incrementato di 0,02 punti percentuali assoluti per ogni decimo di punto superiore al 4,00%.

Per le operazioni di switch (→ art. 14) è prevista una **commissione di riallocazione** pari a 50 euro, eccetto per la prima operazione che è gratuita.

Le somme oggetto di trasferimento verso altre forme di previdenza complementare o pagate per anticipazione o riscatto non sono gravate di alcun costo.

Costi per le assicurazioni accessorie (in fase di accumulo)

Per le assicurazioni accessorie Alleanza Assicurazioni S.p.A. applica un caricamento sul relativo premio pari a:

- Tutela Autonomia Premium e Tutela Autonomia Premium Plus: 15%
- Tutela Salute Premium e Tutela Salute Premium Plus: 12%.

Costi in fase di erogazione

La **rendita** in fase di erogazione è determinata applicando al valore della posizione individuale al termine della fase di accumulo un coefficiente di conversione in rendita che tiene conto del costo sostenuto per l'erogazione della rendita stessa, pari allo 0,9% di ciascuna rata di rendita attesa, qualunque sia la rateazione scelta dall'Aderente.

Per la rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), al momento dall'accettazione della richiesta Alleanza Assicurazioni S.p.A. applica al valore della posizione individuale un costo una tantum pari a 20 euro.

In caso di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti, i costi sopra indicati sono applicati in misura ridotta, secondo quanto previsto nelle singole convenzioni.

PARTE VI - Vicende contrattuali

Art. 26 - Conclusione ed entrata in vigore del contratto

Conclusione

Il contratto è concluso quando Alleanza Assicurazioni S.p.A. rilascia la polizza all'Aderente a conferma dell'adesione, o l'Aderente riceve da Alleanza Assicurazioni S.p.A. la lettera di conferma dell'adesione.

Da tale data decorre l'anzianità d'iscrizione al presente PIP.

Entrata in vigore

Il contratto entra in vigore, se è stato versato il primo contributo, alle ore 24 della data di decorrenza indicata in polizza, coincidente o successiva a quella di conclusione del contratto.

Se il primo contributo è versato dopo questa data, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento.

Art. 27 - Recesso

L'Aderente può recedere **entro 30 giorni** dalla conclusione del contratto, inviando una raccomandata ad Alleanza Assicurazioni S.p.A.¹³.

Dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, l'Aderente e Alleanza Assicurazioni S.p.A. sono liberi da ogni obbligo contrattuale.

Alleanza Assicurazioni S.p.A. rimborsa all'Aderente i contributi versati, diminuiti della parte di premio relativa al rischio corso per la durata del contratto se erano state attivate una o più assicurazioni accessorie.

Il rimborso avviene entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata di recesso, dopo che l'Aderente ha consegnato l'originale del contratto con le eventuali appendici. In presenza di trasferimento da altra forma pensionistica complementare, il recesso comporterà la restituzione dell'eventuale importo trasferito alla forma pensionistica complementare di origine.

¹³ Vedi nota 5

Art. 28 - Riscatto e anticipazioni

Riscatto

L'Aderente può riscattare la posizione individuale maturata, totalmente o parzialmente, durante la fase di accumulo esclusivamente nei casi e con i limiti previsti dalla normativa di settore tempo per tempo vigente.

Attualmente il Decreto prevede:

- il riscatto parziale in misura del 50% in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di durata compresa tra 12 e 48 mesi
- il riscatto totale in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di durata superiore a 48 mesi
- il riscatto totale in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo
- il riscatto totale in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle sopra indicate¹⁴.

L'importo di riscatto totale è pari al valore della posizione individuale (→ art. 3), calcolato alla data di richiesta completa della documentazione necessaria. L'operazione di riscatto totale risolve il contratto.

Il riscatto parziale si ottiene con gli stessi criteri del riscatto totale e la polizza rimane in vigore per i residui valori contrattuali proporzionalmente ridotti.

Garanzia

Per la parte di posizione individuale investita in quote non opera alcuna garanzia.

Nei casi di riscatto per:

- invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo
- cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di durata superiore a 48 mesi

solo la parte di posizione individuale investita in Gestione separata è coperta da garanzia di restituzione di un importo almeno pari alla somma delle prestazioni iniziali (→ art. 2) relative a ciascun contributo versato o riallocato in Gestione separata, al netto di eventuali anticipazioni non reintegrate, di rate di RITA già erogate o di importi riscattati.

La data di inizio della garanzia coincide con il giorno di riferimento relativo al versamento dei contributi o con il giorno di riferimento (→ art. 10) relativo alla richiesta di riallocazione da Fondi interni a Gestione separata¹⁵.

Anticipazioni

Durante la fase di accumulo, l'Aderente può chiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata, esclusivamente nei casi e con i limiti previsti dalla normativa di settore tempo per tempo vigente.

Attualmente il Decreto prevede:

- in qualsiasi momento, anticipazione fino al 75% per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli
- decorsi 8 anni di iscrizione¹⁶, anticipazione fino al 75% per l'acquisto o per la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli
- decorsi 8 anni di iscrizione¹⁷, anticipazione fino al 30% per altre esigenze dell'Aderente.

In caso di anticipazione la polizza rimane in vigore per i residui valori contrattuali proporzionalmente ridotti.

Per maggiori dettagli si rinvia al Documento sulle Anticipazioni.

Art. 29 - Trasferimento verso altre forme di previdenza complementare

Durante la fase di accumulo l'Aderente può chiedere il trasferimento dell'intera posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare prevista dal Decreto.

¹⁴ S'intende la cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo inferiore a 12 mesi.

¹⁵ Tale evenienza si verifica in caso di richiesta di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), di cui all'art. 8, e di riallocazione della posizione individuale, di cui all'art. 14.

¹⁶ Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

¹⁷ Vedi nota precedente.

Tale richiesta può essere effettuata nei casi e con le modalità previsti dal Decreto, decorsi 2 anni dalla data di decorrenza del contratto. Tale limite temporale non sussiste se l'Aderente trasferisce la posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare in relazione a una nuova attività lavorativa o in seguito a modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali.

Alleanza Assicurazioni S.p.A. provvede, con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta, a trasferire alla forma di previdenza complementare di destinazione un importo pari al valore della posizione individuale (→ art. 3) maturato alla data della richiesta di trasferimento. Nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o insufficiente, Alleanza Assicurazioni S.p.A. richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

Art. 30 - Trasferimento da altre forme di previdenza complementare

L'Aderente può trasferire in questo contratto la posizione individuale maturata presso altre forme di previdenza complementare previste dal Decreto.

Alleanza Assicurazioni S.p.A., ricevute le informazioni necessarie, applica alle disponibilità trasferite la disciplina di questo contratto.

Per la parte di posizione individuale derivante dal trasferimento investita in quote di Fondi interni, il giorno di riferimento (valido anche per la Gestione separata Ri.Alto Previdenza) per il calcolo del numero di quote attribuite è indicato all'art. 10.

PARTE VII - Altre disposizioni applicabili al contratto

Art. 31 - Beneficiari

L'Aderente è Beneficiario della prestazione pensionistica e può richiedere riscatti e anticipazioni.

L'Aderente è Beneficiario delle assicurazioni accessorie.

In caso di decesso dell'Aderente nel corso della fase di accumulo, il diritto di riscatto della posizione individuale maturata spetta agli eredi dell'Aderente o ai diversi soggetti designati dallo stesso.

In caso di decesso dell'Aderente nel corso della fase di erogazione:

- per la rendita reversibile, Beneficiario della rendita stessa è l'assicurato reversionario, se ancora in vita;
- per la rendita controassicurata, Beneficiari dell'eventuale prestazione residua in forma di capitale sono i soggetti designati dall'Aderente.

Art. 32 - Non pignorabilità, non sequestrabilità e non cedibilità

La posizione individuale è intangibile nella fase di accumulo.

Le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, la rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) e le anticipazioni per spese sanitarie sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le prestazioni nel regime pensionistico di base.

I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale, o di anticipazioni per motivazioni diverse dalle spese sanitarie, non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

Art. 33 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello del luogo di residenza o di domicilio dell'Aderente o del Beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente¹⁸.

¹⁸ Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 28/2010, come modificato dalla Legge 98/2013.

Le istanze di mediazione nei confronti di Alleanza Assicurazioni S.p.A. devono essere inoltrate per iscritto a:
Alleanza Assicurazioni S.p.A.
Piazza Tre Torri, 1 - 20145 Milano
e-mail: alleanza@pec.alleanza.it

Art. 34 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Il presente contratto non è in alcun modo operante e Alleanza Assicurazioni non è tenuta a pagare una prestazione o un riscatto o a riconoscere un beneficio, se il fatto di considerare operante il contratto, pagare una prestazione o un riscatto, o riconoscere un beneficio espone Alleanza Assicurazioni a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia.

Art. 35 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ALLEGATI

Allegato 1

Regolamento della Gestione separata Ri.Alto Previdenza

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato Ri.Alto Previdenza (la Gestione separata).
2. La Gestione separata è denominata in Euro.
3. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
4. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischio del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla Gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento. Le principali tipologie di investimento in cui vengono investite le risorse sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR armonizzati.

Investimenti obbligazionari

L'investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze e a garantire un adeguato grado di liquidabilità. In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o Fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti potrà comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i Fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento nel mercato). Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari. Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	massimo 10%

Possono essere effettuati, inoltre, investimenti in strumenti finanziari derivati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore. Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, pro-

mossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR. L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo un basso livello di rischio.

5. La Gestione separata è riservata all'investimento dei contributi versati sui Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita.
6. Il valore delle attività della Gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.
7. Sulla Gestione separata possono gravare unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse e il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione della Compagnia. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
8. Il rendimento della Gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione separata.
9. Il tasso medio di rendimento della Gestione separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione separata alla giacenza media delle attività della Gestione separata stessa; analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti. Il risultato finanziario della Gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che dagli utili e dai proventi di cui al precedente paragrafo 8. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 7 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione separata.
10. La Gestione separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
11. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
12. La Gestione separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La eventuale fusione o scissione perseguirà in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporterà oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
13. Il presente Regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.

Regolamento del Fondo interno Obbligazionario Previdenza Attiva Premium

Il Fondo interno Obbligazionario Previdenza Attiva Premium è riservato ai Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita.

Art. 1 Istituzione e denominazione

La Società ha istituito il Fondo Interno denominato **Obbligazionario Previdenza Attiva Premium** riservato ai Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita.

Art. 2 Obiettivi e descrizione del Fondo Interno

La finalità della gestione del Fondo Interno è di perseguire nel medio periodo l'incremento del valore delle prestazioni collegate mediante una struttura di portafoglio con livello di rischio medio-basso e cogliendo le opportunità dei mercati finanziari italiani ed esteri.

In particolare, la politica di gestione mira a massimizzare il rendimento del Fondo rispetto a un parametro oggettivo di riferimento (benchmark).

Il benchmark del Fondo Obbligazionario Previdenza Attiva Premium è un paniere di indici così composto:

- 70,0% Bloomberg Global Treasuries TR Value Unhedged;
- 30,0% European Central Bank ESTR OIS;

Nel rendiconto annuale del Fondo viene indicato il confronto tra le variazioni del valore della Quota e l'andamento del benchmark.

Il Fondo Interno è esposto ai seguenti profili di rischio:

- **Rischio di prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o la perdita del capitale investito; il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sull'Aderente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
 - Rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
 - Rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
 - Rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- **Rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il

capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;

- **Rischio di liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati sui mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- **Rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo Interno stesso, occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione dello stesso e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti. Tale rischio è determinato dagli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- **Rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente patuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sull'Aderente;

Art. 3 Caratteristiche e criteri di investimento del Fondo Interno

Il Fondo Interno è di tipo obbligazionario e investe, per accrescere le opportunità di rendimento nel medio termine, nelle seguenti categorie di attività che presentino le caratteristiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente:

- quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR inclusi Exchange Traded Funds - ETF) - sia di diritto italiano sia di diritto comunitario (che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220) - che a loro volta investono le proprie disponibilità sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali;
- valori mobiliari ed altre attività finanziarie denominate in qualsiasi valuta e oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti negli Stati Membri dell'Unione Europea, appartenenti all'OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale e siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati (con rating, rilasciato da almeno un'agenzia di rating creditizio registrata o certificata in conformità al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio o una banca centrale che emette rating creditizi esenti dall'applicazione di tale regolamento (ciascuna un'"Agenzia Esterna di Valutazione del Merito di Credito") e a condizione che nessun'altra Agenzia Esterna di Valutazione del Merito di Credito abbia attribuito una valutazione inferiore, almeno pari a BBB- o equivalente), che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, con l'obbligo di riacquisto o di deposito di titoli presso una banca, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati Membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati Membri.

La Società si riserva la facoltà di investire gli attivi del Fondo Interno anche in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali (c.d. OICR collegati) o in altri strumenti finanziari emessi da società del medesimo Gruppo. Qualora le risorse siano impegnate per l'acquisto di quote di OICR collegati e non collegati, sul patrimonio del Fondo Interno non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso.

In caso di investimenti in FIA, collegati¹ e non collegati, sul patrimonio del Fondo Interno non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di FIA acquistati. Solo in caso di investimenti in FIA non collegati, sul patrimonio del Fondo Interno potranno gravare commissioni di gestione ed eventuali commissioni di incentivo, la cui misura massima è indicata nella Scheda "I costi" della Nota informativa.

Il patrimonio del Fondo Interno Obbligazionario Previdenza Attiva Premium viene investito in attivi, in modo che quelli di natura obbligazionaria rappresentino almeno il 70% della totalità degli attivi, secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Percentuale dei capitali investiti	da	a
Obbligazionaria	70%	100%
Azionaria	0%	15%
Monetaria	0%	15%

Resta ferma la facoltà di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide. Qualora tali limiti vengano superati a causa di movimenti di mercato, il Gestore sarà tenuto a riallineare il Portafoglio in un lasso di tempo ragionevole e nel miglior interesse degli Aderenti al piano individuale pensionistico.

Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del Fondo Interno, nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Gli investimenti saranno principalmente effettuati in strumenti finanziari negoziati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti.

Nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di riferimento, gli investimenti potranno essere effettuati anche in strumenti finanziari non quotati.

Gli investimenti possono essere effettuati sia in strumenti finanziari denominati in Euro, sia in valuta diversa dall'Euro. Nella gestione si terrà conto dell'andamento dei mercati valutari, eventualmente utilizzando operazioni di copertura del rischio di cambio.

La Società si riserva la facoltà di investire anche in strumenti finanziari di tipo derivato esclusivamente a fini di copertura.

La Società si riserva la facoltà di delegare il servizio di gestione del patrimonio del fondo a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, anche appartenenti al Gruppo Generali, nell'ambito del quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Società e comunque conformi al presente Regolamento. Tali deleghe non implicano comunque alcun esonero e limitazione delle responsabilità della Società nei confronti degli Aderenti.

Art. 4 Valutazione del patrimonio del Fondo Interno e calcolo del valore della quota

Il valore complessivo netto del Fondo Interno risulta dalla valorizzazione delle attività che vi sono conferite, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri di cui all'Art. 5 del presente Regolamento.

Gli strumenti finanziari in cui sono investite le disponibilità del Fondo Interno sono valutati come segue:

¹ Per FIA collegati si intendono quelli promossi o gestiti dalla società che gestisce le risorse del Fondo o altre società del Gruppo Generali.

- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi scaduti e non incassati al valore nominale;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari ammessi a quotazione e trattati su di un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione ufficiale del giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non trattati su mercati ufficiali avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo al giorno di valorizzazione;
- le parti di OICR sono valutate al loro valore ufficiale riferito al giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente;
- le attività denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo Interno sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione.

Gli eventuali crediti di imposta, maturati sui proventi finanziari realizzati nel corso dell'esercizio, sono riconosciuti al Fondo Interno con cadenza settimanale.

Le commissioni di Gestione dei fondi OICR (collegati e non collegati) e dei fondi FIA collegati saranno retrocessi al Fondo Interno con cadenza settimanale.

Il valore delle quote del Fondo Interno è determinato ogni primo giorno lavorativo della settimana in base ai valori rilevati il penultimo giorno di Borsa aperta della settimana precedente a esclusione dei giorni di chiusura delle Borse nazionali e internazionali.

Il valore unitario delle quote del Fondo Interno è determinato dalla Società dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno per il numero delle quote riferite allo stesso Fondo Interno.

La Società può sospendere la determinazione del valore unitario delle quote del Fondo Interno per cause di forza maggiore ed in particolare nel caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa Valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo Interno.

Il Fondo Interno è suddiviso in quote il cui valore è pubblicato sul sito internet www.bgvita.it.

Art. 5 Spese e oneri a carico del Fondo Interno

Sono a carico del Fondo Interno:

- a) le commissioni di gestione annue pari all'1,70% del patrimonio del Fondo stesso, così come definito all'Art. 4, calcolate in base al rateo maturato a ogni valorizzazione e prelevate mensilmente. Le commissioni di Gestione sono prelevate per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli Investimenti (servizio di asset allocation) ed alle spese di amministrazione dei contratti;
- b) le imposte e le tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti;
- c) gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse;
- d) il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge;
- e) la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile di Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita.

Sono escluse le spese e gli altri diritti relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati e le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga di carattere generale previsti dalla COVIP, come indicato all'Art. 3 del presente Regolamento.

Sono escluse le eventuali spese derivanti dall'affidamento ad intermediari abilitati del servizio di gestione del patrimonio del fondo.

Sono a carico della Società tutte le altre spese.

Art. 6 Rendiconto annuale del Fondo

La Società redige il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Il rendiconto deve essere sottoposto al giudizio di una società di Revisione iscritta all'Albo Speciale, di cui all'art.161 del D. Lgs 24/2/1998 n. 58, che accerta la concordanza e la rispondenza della gestione al Regolamento del Fondo Interno e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, oltre che l'esatta valorizzazione delle quote.

Tale rendiconto, corredato dal giudizio espresso dalla società di revisione, viene inviato all'IVASS e pubblicato sul sito web della Società.

Art. 7 Modifiche del Regolamento, fusione e scissione del Fondo Interno

Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno possibili a seguito di adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di settore oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l'Aderente.

Le modifiche saranno tempestivamente notificate all'Autorità di vigilanza competente. La Società provvede anche a darne comunicazione a tutti gli Aderenti. L'efficacia delle modifiche relative agli adeguamenti normativi decorrerà dalla data di entrata in vigore della normativa stessa; negli altri casi sarà sospesa per novanta giorni dalla data di comunicazione ed entro tale termine gli Aderenti hanno la possibilità di trasferire le disponibilità presso altro Fondo Interno, qualora disponibile, o altra forma di previdenza complementare, senza applicazione di alcuna penalità.

Il Fondo Interno potrà essere oggetto di scissione o fusione con altri fondi interni, costituiti dalla Società aventi comunque caratteristiche simili al presente Fondo e politiche di investimento omogenee.

La scissione e la fusione rappresentano eventi di carattere straordinario che la Società potrà adottare per motivi particolari tra i quali accrescere l'efficienza dei servizi offerti, rispondere a mutate esigenze di tipo organizzativo, ridurre eventuali effetti negativi sugli Aderenti dovuti ad una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo. L'operazione di scissione è effettuata a valori di mercato, attribuendo agli Aderenti un numero di quote dei fondi risultanti dalla scissione il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote possedute dall'Aderente del fondo originario, valorizzate all'ultima quotazione ante scissione.

L'operazione di fusione è effettuata a valori di mercato, attribuendo agli Aderenti un numero di quote del fondo incorporante il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote possedute dall'Aderente del fondo incorporato, valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.

La scissione e la fusione non comportano alcun onere aggiuntivo a carico degli Aderenti. Il regolamento del Fondo Interno di destinazione sarà comunicato a tutti gli Aderenti.

Gli effetti della scissione e della fusione saranno sospesi per novanta giorni dalla data di comunicazione; entro tale termine l'Aderente ha la possibilità di trasferire le disponibilità presso altro fondo interno, qualora disponibile, o altra forma di previdenza complementare senza applicazione di alcuna penalità.

Agli Aderenti sarà inviata una adeguata informativa che riguarderà gli aspetti connessi con la scissione o la fusione che abbiano un rilievo per gli Aderenti stessi.

Regolamento del Fondo interno Azionario Previdenza Attiva Premium

Il Fondo interno Azionario Previdenza Attiva Premium è riservato ai Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita.

Art. 1 Istituzione e denominazione

La Società ha istituito il Fondo Interno denominato **Azionario Previdenza Attiva Premium** riservato ai Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita.

Art. 2 Obiettivi e descrizione del Fondo Interno

La finalità della gestione del Fondo Interno è di perseguire nel medio-lungo periodo l'incremento del valore delle prestazioni collegate mediante una struttura di portafoglio con livello di rischio medio-alto e cogliendo le opportunità dei mercati finanziari italiani ed esteri.

In particolare, la politica di gestione mira a massimizzare il rendimento del Fondo rispetto a un parametro oggettivo di riferimento (benchmark).

Il benchmark del Fondo Azionario Previdenza Attiva Premium è un paniere di indici così composto:

- 95,0% MSCI World Price Return;
- 5,0% Bloomberg Euro Treasury 0-12 months Total Return;

Nel rendiconto annuale del Fondo viene indicato il confronto tra le variazioni del valore della Quota e l'andamento del benchmark.

Il Fondo Interno è esposto ai seguenti profili di rischio:

- **Rischio di prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o la perdita del capitale investito; il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sull'Aderente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
 - Rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
 - Rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
 - Rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- **Rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il

capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;

- **Rischio di liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati sui mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- **Rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo Interno stesso, occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione dello stesso e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti. Tale rischio è determinato dagli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- **Rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente patuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sull'Aderente;

Art. 3 Caratteristiche e criteri di investimento del Fondo Interno

Il Fondo Interno è di tipo azionario e investe, per accrescere le opportunità di rendimento nel lungo termine, nelle seguenti categorie di attività che presentino le caratteristiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente:

- quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR inclusi Exchange Traded Funds - ETF) - sia di diritto italiano sia di diritto comunitario (che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220) - che a loro volta investono le proprie disponibilità sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali;
- valori mobiliari ed altre attività finanziarie denominate in qualsiasi valuta e oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti negli Stati Membri dell'Unione Europea, appartenenti all'OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale e siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati (con rating, rilasciato da almeno un'agenzia di rating creditizio registrata o certificata in conformità al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio o una banca centrale che emette rating creditizi esenti dall'applicazione di tale regolamento (ciascuna un'"Agenzia Esterna di Valutazione del Merito di Credito") e a condizione che nessun'altra Agenzia Esterna di Valutazione del Merito di Credito abbia attribuito una valutazione inferiore, almeno pari a BBB- o equivalente), che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, con l'obbligo di riacquisto o di deposito di titoli presso una banca, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati Membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati Membri.

La Società si riserva la facoltà di investire gli attivi del Fondo Interno anche in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali (c.d. OICR collegati) o in altri strumenti finanziari emessi da società del medesimo Gruppo.

Qualora le risorse siano impegnate per l'acquisto di quote di OICR collegati e non collegati, sul patrimonio del Fondo Interno non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso.

In caso di investimenti in FIA, collegati² e non collegati, sul patrimonio del Fondo Interno non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di FIA acquistati. Solo in caso di investimenti in FIA non collegati, sul patrimonio del Fondo Interno potranno gravare commissioni di gestione ed eventuali commissioni di incentivo, la cui misura massima è indicata nella Scheda "I costi" della Nota informativa.

Il patrimonio del Fondo Interno Azionario Previdenza Attiva Premium viene investito in attivi, in modo che quelli di natura azionaria rappresentino almeno il 70% della totalità degli attivi, secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Percentuale dei capitali investiti	da	a
Azionaria	70%	100%
Obbligazionaria	0%	30%

Resta ferma la facoltà di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide. Qualora tali limiti vengano superati a causa di movimenti di mercato, il Gestore sarà tenuto a riallineare il Portafoglio in un lasso di tempo ragionevole e nel miglior interesse degli Aderenti al piano individuale pensionistico.

Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del Fondo Interno, nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Gli investimenti saranno principalmente effettuati in strumenti finanziari negoziati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti.

Nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di riferimento, gli investimenti potranno essere effettuati anche in strumenti finanziari non quotati.

Gli investimenti possono essere effettuati sia in strumenti finanziari denominati in Euro, sia in valuta diversa dall'Euro. Nella gestione si terrà conto dell'andamento dei mercati valutari, eventualmente utilizzando operazioni di copertura del rischio di cambio.

La Società si riserva la facoltà di investire anche in strumenti finanziari di tipo derivato esclusivamente a fini di copertura.

La Società si riserva la facoltà di delegare il servizio di gestione del patrimonio del fondo a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, anche appartenenti al Gruppo Generali, nell'ambito del quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Società e comunque conformi al presente Regolamento. Tali deleghe non implicano comunque alcun esonero e limitazione delle responsabilità della Società nei confronti degli Aderenti.

Art. 4 Valutazione del patrimonio del Fondo Interno e calcolo del valore della quota

Il valore complessivo netto del Fondo Interno risulta dalla valorizzazione delle attività che vi sono conferite, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri di cui all'Art. 5 del presente Regolamento.

Gli strumenti finanziari in cui sono investite le disponibilità del Fondo Interno sono valutati come segue:

- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi scaduti e non incassati al valore nominale;

² Per FIA collegati si intendono quelli promossi o gestiti dalla società che gestisce le risorse del Fondo o altre società del Gruppo Generali.

- la valorizzazione degli strumenti finanziari ammessi a quotazione e trattati su di un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione ufficiale del giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non trattati su mercati ufficiali avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo al giorno di valorizzazione;
- le parti di OICR sono valutate al loro valore ufficiale riferito al giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente;
- le attività denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo Interno sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione.

Gli eventuali crediti di imposta, maturati sui proventi finanziari realizzati nel corso dell'esercizio, sono riconosciuti al Fondo Interno con cadenza settimanale.

Le commissioni di Gestione dei fondi OICR (collegati e non collegati) e dei fondi FIA collegati saranno retrocessi al Fondo Interno con cadenza settimanale.

Il valore delle quote del Fondo Interno è determinato ogni primo giorno lavorativo della settimana in base ai valori rilevati il penultimo giorno di Borsa aperta della settimana precedente a esclusione dei giorni di chiusura delle Borse nazionali e internazionali.

Il valore unitario delle quote del Fondo Interno è determinato dalla Società dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno per il numero delle quote riferite allo stesso Fondo Interno.

La Società può sospendere la determinazione del valore unitario delle quote del Fondo Interno per cause di forza maggiore ed in particolare nel caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa Valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo Interno.

Il Fondo Interno è suddiviso in quote il cui valore è pubblicato sul sito internet www.bgvita.it.

Art. 5 Spese e oneri a carico del Fondo Interno

Sono a carico del Fondo Interno:

- a) le commissioni di gestione annue pari all'2,20% del patrimonio del Fondo stesso, così come definito all'Art. 4, calcolate in base al rateo maturato a ogni valorizzazione e prelevate mensilmente. Le commissioni di Gestione sono prelevate per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli Investimenti (servizio di asset allocation) ed alle spese di amministrazione dei contratti;
- b) le imposte e le tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti;
- c) gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse;
- d) il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge;
- e) la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile di Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita.

Sono escluse le spese e gli altri diritti relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati e le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga di carattere generale previsti dalla COVIP, come indicato all'Art. 3 del presente Regolamento.

Sono escluse le eventuali spese derivanti dall'affidamento ad intermediari abilitati del servizio di gestione del patrimonio del fondo.

Sono a carico della Società tutte le altre spese.

Art. 6 Rendiconto annuale del Fondo

La Società redige il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Il rendiconto deve essere sottoposto al giudizio di una società di Revisione iscritta all'Albo Speciale, di cui all'art.161 del D. Lgs 24/2/1998 n. 58, che accerta la concordanza e la rispondenza della gestione al Regolamento del Fondo Interno e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, oltre che l'esatta valorizzazione delle quote.

Tale rendiconto, corredato dal giudizio espresso dalla società di revisione, viene inviato all'IVASS e pubblicato sul sito web della Società.

Art. 7 Modifiche del Regolamento, fusione e scissione del Fondo Interno

Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno possibili a seguito di adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di settore oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l'Aderente.

Le modifiche saranno tempestivamente notificate all'Autorità di vigilanza competente. La Società provvede anche a darne comunicazione a tutti gli Aderenti. L'efficacia delle modifiche relative agli adeguamenti normativi decorrerà dalla data di entrata in vigore della normativa stessa; negli altri casi sarà sospesa per novanta giorni dalla data di comunicazione ed entro tale termine gli Aderenti hanno la possibilità di trasferire le disponibilità presso altro Fondo Interno, qualora disponibile, o altra forma di previdenza complementare, senza applicazione di alcuna penalità. Il Fondo Interno potrà essere oggetto di scissione o fusione con altri fondi interni, costituiti dalla Società aventi comunque caratteristiche simili al presente Fondo e politiche di investimento omogenee.

La scissione e la fusione rappresentano eventi di carattere straordinario che la Società potrà adottare per motivi particolari tra i quali accrescere l'efficienza dei servizi offerti, rispondere a mutate esigenze di tipo organizzativo, ridurre eventuali effetti negativi sugli Aderenti dovuti ad una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo.

L'operazione di scissione è effettuata a valori di mercato, attribuendo agli Aderenti un numero di quote dei fondi risultanti dalla scissione il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote possedute dall'Aderente del fondo originario, valorizzate all'ultima quotazione ante scissione.

L'operazione di fusione è effettuata a valori di mercato, attribuendo agli Aderenti un numero di quote del fondo incorporante il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote possedute dall'Aderente del fondo incorporato, valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.

La scissione e la fusione non comportano alcun onere aggiuntivo a carico degli Aderenti. Il regolamento del Fondo Interno di destinazione sarà comunicato a tutti gli Aderenti.

Gli effetti della scissione e della fusione saranno sospesi per novanta giorni dalla data di comunicazione; entro tale termine l'Aderente ha la possibilità di trasferire le disponibilità presso altro fondo interno, qualora disponibile, o altra forma di previdenza complementare senza applicazione di alcuna penalità.

Agli Aderenti sarà inviata una adeguata informativa che riguarderà gli aspetti connessi con la scissione o la fusione che abbiano un rilievo per gli Aderenti stessi.

Allegato 4

Life cycle (percentuali di ripartizione)

Il Fondo interno Azionario Previdenza Attiva Premium è riservato ai Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita.

Anni mancanti al pensionamento	Fondo interno Azionario Previdenza Attiva Premium	Fondo interno Obbligazionario Previdenza Attiva Premium	Gestione separata Ri.Alto Previdenza
41	100%	0%	0%
39	98%	2%	0%
37	96%	4%	0%
35	90%	10%	0%
33	85%	15%	0%
31	80%	20%	0%
29	75%	25%	0%
27	65%	30%	5%
25	50%	40%	10%
23	40%	45%	15%
21	30%	50%	20%
19	20%	55%	25%
17	15%	45%	40%
15	10%	40%	50%
13	5%	35%	60%
11	0%	20%	80%
9	0%	10%	90%
7	0%	0%	100%
5	0%	0%	100%
3	0%	0%	100%
1	0%	0%	100%

Allegato 5: Tabella A - Attribuzione del punteggio nella fase di accertamento della perdita di autosufficienza

Farsi il bagno		
1° grado	L'Aderente è in grado di farsi il bagno e/o la doccia in modo completamente autonomo.	Punteggio 0
2° grado	L'Aderente necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno.	Punteggio 5
3° grado	L'Aderente necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno e durante l'attività stessa del farsi il bagno.	Punteggio 10
Vestirsi e svestirsi		
1° grado	L'Aderente è in grado di vestirsi e svestirsi in modo completamente autonomo.	Punteggio 0
2° grado	L'Aderente necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi o per la parte superiore del corpo o per la parte inferiore del corpo.	Punteggio 5
3° grado	L'Aderente necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi sia per la parte superiore del corpo sia per la parte inferiore del corpo.	Punteggio 10
Igiene del corpo		
1° grado	L'Aderente è in grado di svolgere autonomamente e senza assistenza da parte di terzi i seguenti gruppi di attività identificati da (1), (2) e (3): (1) andare al bagno; (2) lavarsi, lavarsi i denti, pettinarsi, asciugarsi, radersi; (3) effettuare atti di igiene personale dopo essere andato al bagno.	Punteggio 0
2° grado	L'Aderente necessita di assistenza per almeno uno e al massimo due dei suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3).	Punteggio 5
3° grado	L'Aderente necessita di assistenza per tutti i suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3).	Punteggio 10
Mobilità		
1° grado	L'Aderente è in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto e di muoversi senza assistenza da parte di terzi.	Punteggio 0
2° grado	L'Aderente necessita di assistenza per muoversi, eventualmente anche di apparecchi ausiliari tecnici come ad esempio la sedia a rotelle, le stampelle. È però in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto.	Punteggio 5
3° grado	L'Aderente necessita di assistenza per alzarsi dalla sedia e dal letto e per muoversi.	Punteggio 10
Continenza		
1° grado	L'Aderente è completamente continente.	Punteggio 0
2° grado	L'Aderente presenta incontinenza di urina o feci al massimo una volta al giorno.	Punteggio 5
3° grado	L'Aderente è completamente incontinente e vengono utilizzati aiuti tecnici come il catetere o colostomia.	Punteggio 10
Bere e mangiare		
1° grado	L'Aderente è completamente e autonomamente in grado di consumare bevande e cibi preparati e serviti.	Punteggio 0
2° grado	L'Aderente necessita di assistenza per una o più delle seguenti attività preparatorie: - sminuzzare/tagliare il cibo - sbucciare la frutta - aprire un contenitore/una scatola - versare bevande nel bicchiere.	Punteggio 5
3° grado	L'Aderente non è in grado di bere autonomamente dal bicchiere e mangiare dal piatto. Fa parte di questa categoria l'alimentazione artificiale.	Punteggio 10

Informativa sugli obblighi di cui al D. Lgs. 231 del 21 Novembre 2007 e S.M.I (antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo)

Le dichiarazioni richieste ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e S.M.I. e relativi regolamenti attuativi sono raccolte per adempiere a specifici obblighi di legge ed hanno lo scopo di permettere alla Compagnia di verificare che il contratto di assicurazione che Lei sta per sottoscrivere o l'operazione connessa a tale tipo di contratto non persegua finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il mancato rilascio delle informazioni richieste non ci permetterà di dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta e potrà determinare la risoluzione del rapporto eventualmente in essere. Ricordiamo che il D.Lgs. 231/07 dispone l'obbligo di fornire le informazioni richieste (in particolare, ai fini dell'identificazione del cliente, del beneficiario, dell'esecutore, del titolare effettivo e dell'acquisizione delle informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto o dell'operazione), prevedendo gravi sanzioni per il caso di omissione o false dichiarazioni. Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo, come per Legge.

OBBLIGHI DEL CLIENTE

Art. 22 del D. Lgs. 231/2007

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.
3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.

4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.
5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.
- 5-bis. Per le finalità di cui al presente decreto, si considerano istituti giuridici affini al trust gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.
- 5-ter. I soggetti obbligati assicurano che le informazioni di cui al presente articolo, acquisite nell'espletamento delle procedure di adeguata verifica della clientela, siano prontamente rese disponibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), per l'esercizio delle rispettive attribuzioni.

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

Art. 1, comma 2, lettera dd) del D.Lgs. 231/07

Nel presente decreto s'intendono per (...) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari o coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;

- 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
- 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
- 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
- 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
- 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
- 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) sono familiari di persone politicamente esposte:
 - 2.1 i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
 - 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
 - 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Art. 24 comma 6 del D.lgs. 231/07

I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.

Art. 1 comma 2, lett. pp) del D.Lgs. 231/07

Nel presente decreto s'intendono per (...) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Art. 20 del D.Lgs. 231/07

- 1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
 - a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
 - b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
 - a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
 - a) i fondatori, ove in vita;
 - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
 - c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

OBBLIGO DI ASTENSIONE

Art. 42, co. 1 e 2 del D.Lgs. 231/07

I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c) si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.

SANZIONI PENALI

Art. 55, co. 1, 2 e 3 del D. Lgs. 231/2007

1. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.

2. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i suoi dati personali⁽¹⁾, da Lei forniti o acquisiti da terzi, sono trattati da Alleanza Assicurazioni Spa (di seguito anche la Compagnia) quale Titolare, nell'ambito della consulenza e dei servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati/indicati:

- (i) per rilevare i Suoi bisogni, le Sue esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio, al fine di prestarle consulenza⁽²⁾;
- (ii) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio)⁽²⁾;
- (iii) per l'esecuzione dei contratti da Lei stipulati⁽²⁾;
- (iv) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative⁽²⁾;
- (v) per comunicare i Suoi dati personali a Società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per l'esecuzione dei contratti in essere.

La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (v) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere; mentre per le finalità di cui alla lettera (iv) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (v), il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere.

Utilizzo dei dati a fini commerciali e di profilazione commerciale

La informiamo, inoltre, che può autorizzare la Compagnia a trattare i Suoi dati personali da Lei forniti e/o acquisiti da terzi (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento, tra cui i dati relativi alla salute), per utilizzarli per le seguenti ulteriori finalità:

- 1) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti dalla Compagnia;
- 2) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti dalle Società del Gruppo Generali.

Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi. Il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi.

Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, diritto di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea,

nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte, anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate. Quanto precede, rivolgendosi a: Alleanza Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri 1, 20145 Milano (MI), privacy@alleanza.it. o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a “RPD.it@generali.com” e/o via posta ordinaria all'indirizzo “RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchese 14 31021.

La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:

- a) per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;
- b) per le finalità commerciali e di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dalla data di decorrenza del preventivo richiesto.

Comunicazione dei Dati

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Autorizzati al trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE⁽³⁾.

Trasferimento dei dati all'estero

I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa⁽⁴⁾ alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia **www.alleanza.it**.

NOTE:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, , dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo, formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatori; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

BG VITA è un marchio commerciale di Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale: Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano



Capitale Sociale Euro 210.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 10908160012
Partita IVA n. 01333550323 - Società iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00178, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi. - Pec: bgvita@pec.bgvita.it - bgvita@bgvita.it - www.bgvita.it

ALLEGATO 8

Coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie)

Coefficienti di conversione del capitale di un euro in rendita annua vitalizia pagabile in rate posticipate - Ipotesi demografica A62U Indifferenziata per sesso - tasso tecnico 0%

sesso maschile e femminile

Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata	Rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	0,02527	0,02511	0,02503	0,02498
51	0,02590	0,02573	0,02565	0,02560
52	0,02656	0,02639	0,02630	0,02624
53	0,02726	0,02707	0,02698	0,02692
54	0,02799	0,02779	0,02770	0,02763
55	0,02876	0,02855	0,02845	0,02838
56	0,02957	0,02935	0,02924	0,02917
57	0,03042	0,03019	0,03008	0,03000
58	0,03132	0,03108	0,03096	0,03088
59	0,03228	0,03202	0,03189	0,03180
60	0,03329	0,03301	0,03288	0,03279
61	0,03436	0,03407	0,03392	0,03383
62	0,03550	0,03519	0,03503	0,03493
63	0,03672	0,03638	0,03621	0,03610
64	0,03801	0,03765	0,03747	0,03735
65	0,03938	0,03900	0,03881	0,03868
66	0,04086	0,04044	0,04023	0,04010
67	0,04243	0,04198	0,04176	0,04162
68	0,04413	0,04364	0,04340	0,04325
69	0,04596	0,04543	0,04517	0,04500
70	0,04793	0,04735	0,04707	0,04689
71	0,05006	0,04943	0,04913	0,04893
72	0,05237	0,05168	0,05135	0,05113
73	0,05487	0,05412	0,05375	0,05351
74	0,05759	0,05676	0,05636	0,05610
75	0,06055	0,05964	0,05919	0,05890
76	0,06378	0,06277	0,06228	0,06195
77	0,06731	0,06619	0,06564	0,06528
78	0,07119	0,06993	0,06932	0,06892

Coefficienti di conversione del capitale di un euro in rendita annua vitalizia controassicurata pagabile in rate posticipate - Ipotesi demografica A62U Indifferenziata per sesso - tasso tecnico 1%

sesso maschile e femminile

Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata	Rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	0,02931	0,02907	0,02895	0,02887
51	0,02981	0,02956	0,02944	0,02934
52	0,03034	0,03006	0,02993	0,02984
53	0,03086	0,03059	0,03045	0,03037
54	0,03143	0,03115	0,03101	0,03088
55	0,03202	0,03168	0,03153	0,03144
56	0,03259	0,03228	0,03212	0,03202
57	0,03322	0,03290	0,03275	0,03258
58	0,03389	0,03348	0,03331	0,03320
59	0,03450	0,03414	0,03397	0,03386
60	0,03521	0,03484	0,03466	0,03444
61	0,03596	0,03546	0,03526	0,03513
62	0,03661	0,03620	0,03600	0,03587
63	0,03740	0,03698	0,03678	0,03664
64	0,03825	0,03762	0,03739	0,03725
65	0,03893	0,03845	0,03821	0,03806
66	0,03982	0,03933	0,03909	0,03894
67	0,04076	0,04027	0,03970	0,03953
68	0,04178	0,04087	0,04061	0,04043
69	0,04242	0,04185	0,04158	0,04140
70	0,04347	0,04290	0,04263	0,04246
71	0,04461	0,04343	0,04312	0,04292
72	0,04516	0,04450	0,04420	0,04401
73	0,04632	0,04568	0,04539	0,04520
74	0,04760	0,04699	0,04575	0,04553
75	0,04904	0,04730	0,04697	0,04677
76	0,04933	0,04866	0,04837	0,04819
77	0,05081	0,05022	0,04997	0,04982
78	0,05253	0,05033	0,05003	0,04985

Le condizioni relative alla rendita controassicurata saranno comunicate al momento in cui l'aderente chiede il pagamento della rendita scegliendo tale opzione. In ogni caso, la rendita controassicurata sarà collegata ad una gestione separata, con conseguente riconoscimento di una rivalutazione annua della rendita stessa, in misura percentuale calcolata come differenza tra il rendimento attribuito al contratto (pari al rendimento della gestione separata ridotto di un valore trattenuto) e il tasso di interesse tecnico dell'1% (già conteggiato nel calcolo del coefficiente di conversione), scontata per il periodo di un anno al medesimo tasso di interesse tecnico dell'1%.

Coefficienti di conversione del capitale di un euro in rendita annua vitalizia con raddoppio in caso di non autosufficienza pagabile in rate posticipate - Ipotesi demografica A62U Indifferenziata per sesso - tasso tecnico 0%¹
sesso maschile e femminile

Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata	Rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	0,02414	0,02404	0,02399	0,02396
51	0,02471	0,02461	0,02456	0,02453
52	0,02532	0,02521	0,02515	0,02512
53	0,02595	0,02583	0,02578	0,02574
54	0,02661	0,02649	0,02643	0,02639
55	0,02730	0,02717	0,02711	0,02707
56	0,02803	0,02790	0,02783	0,02779
57	0,02879	0,02865	0,02858	0,02854
58	0,02960	0,02945	0,02938	0,02933
59	0,03045	0,03030	0,03022	0,03017
60	0,03135	0,03119	0,03110	0,03105
61	0,03230	0,03213	0,03204	0,03198
62	0,03331	0,03312	0,03303	0,03297
63	0,03438	0,03418	0,03408	0,03401
64	0,03551	0,03529	0,03519	0,03512
65	0,03670	0,03648	0,03637	0,03629
66	0,03798	0,03774	0,03762	0,03754
67	0,03934	0,03908	0,03896	0,03887
68	0,04080	0,04052	0,04038	0,04029
69	0,04236	0,04206	0,04191	0,04181
70	0,04404	0,04371	0,04355	0,04345
71	0,04583	0,04549	0,04531	0,04520
72	0,04777	0,04739	0,04721	0,04708
73	0,04986	0,04945	0,04924	0,04911
74	0,05211	0,05166	0,05144	0,05130
75	0,05455	0,05406	0,05382	0,05366
76	0,05719	0,05665	0,05639	0,05621
77	0,06006	0,05947	0,05918	0,05898
78	0,06318	0,06252	0,06220	0,06199

¹ I coefficienti esposti considerano anche il rischio di perdita di autosufficienza.

Coefficienti di conversione del capitale di un euro in rendita annua vitalizia pagabile in rate posticipate, reversibile su un'altra persona designata dall'aderente (reversionario) - Ipotesi demografica A62U Indifferenziata per sesso - tasso tecnico 0%

sesso maschile e femminile

I coefficienti di conversione sono determinabili solo in base ad alcuni parametri relativi al momento in cui l'aderente accede alla prestazione assicurata; tali parametri sono: l'età dell'aderente, l'età del reversionario, la percentuale di reversibilità e la rateazione della rendita scelte dall'aderente.

A titolo esemplificativo, si riportano di seguito i coefficienti di conversione relativi ad alcune figure tipo, ipotizzando due diverse percentuali di reversibilità.

Rateazione rendita: annuale

Percentuale reversibilità: 100%

Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata dell'aderente	Età di calcolo del reversionario		
	65	67	70
65	0,03296	0,03398	0,03534
67	0,03398	0,03521	0,03691
70	0,03534	0,03691	0,03920

Rateazione rendita: annuale

Percentuale reversibilità: 60%

Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata dell'aderente	Età di calcolo del reversionario		
	65	67	70
65	0,03526	0,03595	0,03685
67	0,03692	0,03778	0,03894
70	0,03949	0,04065	0,04228

Tabella di rettifica dell'età

sesso maschile e femminile

Nati da	a	Rettifica (anni)
01/01/1900	31/12/1907	7
01/01/1908	31/12/1917	6
01/01/1918	31/12/1922	5
01/01/1923	31/12/1927	4
01/01/1928	31/12/1940	3
01/01/1941	31/12/1948	2
01/01/1949	31/12/1957	1
01/01/1958	31/12/1966	0
01/01/1967	31/12/1977	-1
01/01/1978	31/12/1988	-2
01/01/1989	31/12/1999	-3
01/01/2000	31/12/2011	-4
01/01/2012	31/12/2020	-5
01/01/2021	oltre	-6

La tavola demografica A62U Indifferenziata per sesso richiede la rettifica dell'età effettiva dell'aderente, calcolata in anni e mesi compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente la rettifica (in anni) corrispondente alla data di nascita contenuta nella Tabella di rettifica dell'età (ottenendo così un'"età di calcolo"). Il coefficiente di conversione per l'età in anni e mesi, rettificata come sopra, è ottenuto per interpolazione lineare dei coefficienti relativi alle età intere superiore e inferiore rispetto all'età rettificata stessa.

Condizioni di rivedibilità dei coefficienti di conversione in rendita

Alleanza Assicurazioni può rideterminare le tavole demografiche e i conseguenti coefficienti di conversione in rendita al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

1. la speranza di vita residua di un individuo di età 67 anni maschio o femmina, elaborata dall'ISTAT e pubblicata nelle tavole di mortalità della popolazione italiana, risulta superiore alla corrispondente speranza di vita residua contenuta nella tabella H, di seguito riportata, per l'anno di riferimento considerato dalle tavole stesse. In assenza dell'elaborazione ISTAT verranno considerate analoghe rilevazioni statistiche condotte da altro qualificato organismo nazionale o della Comunità Europea;
2. la sopravvivenza effettiva del portafoglio di rendite in erogazione di Alleanza Assicurazioni (o, qualora Alleanza Assicurazioni non abbia un significativo portafoglio di rendite in erogazione, quella rilevata da statistiche assicurative di mercato sottoposte preventivamente alla valutazione dell'IVASS) risulta superiore alla sopravvivenza attesa del medesimo portafoglio valutata con le basi demografiche utilizzate per la determinazione dei coefficienti di conversione del capitale in rendita allegati.

A condizione che manchino più di tre anni al termine della fase di accumulo, i nuovi coefficienti di conversione in rendita sono sia applicati ai contributi versati successivamente alla variazione sia utilizzati per rideterminare la prestazione assicurata in forma di rendita vitalizia relativa ai contributi versati prima della data di entrata in vigore della variazione.

Le basi finanziarie utilizzate per il calcolo dei coefficienti di conversione in rendita possono essere modificate qualora, nel corso della durata contrattuale, esse non rispettino i limiti del TMG in vigore ai sensi della normativa IVASS.

In caso di variazione delle basi finanziarie, a condizione che manchino più di tre anni al termine della fase di accumulo, i nuovi coefficienti di conversione in rendita sono sia applicati ai contributi versati successivamente alla variazione sia utilizzati per rideterminare la prestazione assicurata in forma di rendita vitalizia relativa ai contributi versati prima della data di entrata in vigore della variazione.

Alleanza Assicurazioni comunica per iscritto all'aderente le variazioni, con un preavviso di 60 giorni dalla data di entrata in vigore, ferma restando la possibilità dell'aderente di trasferire le disponibilità derivanti da questo contratto ad altra forma di previdenza complementare secondo quanto indicato nelle Condizioni generali di contratto.

Tabella H - Speranza di vita residua

Anno di riferimento	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Maschio età 67	16,86	16,98	17,11	17,23	17,35	17,47	17,59	17,70	17,82	17,93
Femmina età 67	20,27	20,41	20,55	20,69	20,82	20,96	21,09	21,22	21,35	21,48

Anno di riferimento	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Maschio età 67	18,05	18,16	18,27	18,38	18,48	18,59	18,69	18,80	18,90	19,00
Femmina età 67	21,60	21,73	21,85	21,97	22,09	22,21	22,33	22,45	22,56	22,67

Anno di riferimento	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Maschio età 67	19,10	19,20	19,30	19,39	19,49	19,58	19,67	19,76	19,85	19,94
Femmina età 67	22,78	22,89	23,00	23,10	23,21	23,31	23,42	23,52	23,62	23,71

Anno di riferimento	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
Maschio età 67	20,03	20,12	20,20	20,29	20,37	20,45	20,53	20,61	20,68	20,76
Femmina età 67	23,81	23,91	24,00	24,09	24,18	24,27	24,36	24,45	24,54	24,62

Anno di riferimento	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060
Maschio età 67	20,83	20,90	20,98	21,05	21,12	21,18	21,25	21,32	21,38	21,44
Femmina età 67	24,70	24,79	24,87	24,95	25,02	25,10	25,17	25,25	25,32	25,39

Anno di riferimento	2061	2062	2063	2064	2065
Maschio età 67	21,50	21,57	21,63	21,68	21,74
Femmina età 67	25,46	25,53	25,59	25,66	25,72

I valori riportati nella tabella H sono desunti dalle previsioni demografiche elaborate dall'ISTAT sulla popolazione nazionale italiana per il periodo 2011-2065 (scenario centrale).

Rendita Controassicurata

Le condizioni relative alla rendita controassicurata saranno comunicate al momento in cui l'aderente chiede il pagamento della rendita scegliendo tale opzione. In ogni caso, la rendita controassicurata sarà collegata ad una gestione separata, con conseguente riconoscimento di una rivalutazione annua della rendita stessa, in misura percentuale calcolata come differenza tra il rendimento attribuito al contratto (pari al rendimento della gestione separata ridotto di un valore trattenuto) e il tasso di interesse tecnico dell'1% (già conteggiato nel calcolo del coefficiente di conversione), scontata per il periodo di un anno al medesimo tasso di interesse tecnico dell'1%.